



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA**

**SCUOLA DI SCIENZE UMANISTICHE**

**DIPARTIMENTO DI ANTICHITÀ, FILOSOFIA E STORIA**

Corso di Laurea Magistrale in Scienze Storiche

Tesi di Laurea

Malviventi, contrabbandieri, banditi: il caso dei Pozzolaschi in età moderna, tra  
dimensione operativa e repressione statale.

Relatore: Chiar.mo prof. Paolo Calcagno

Correlatore: Chiar.mo prof. Emiliano Beri

Candidato: Gerardo Baldassarre

Anno Accademico 2022/2023

## INDICE

INTRODUZIONE.....	3
CAPITOLO 1 – Intorno alla questione dei Pozzolaschi: criminalità e ordine pubblico nella Repubblica di Genova, nel Ducato di Milano e nel Piemonte sabauda nei secoli XVII e XVIII.....	6
1.1 <i>La Repubblica di Genova</i> .....	8
1.2 <i>Il Ducato di Milano</i> .....	16
1.3 <i>Il Piemonte tra Ducato dei Savoia e Regno di Sardegna</i> .....	24
1.4 <i>Considerazioni generali</i> .....	29
CAPITOLO 2 – Da contrabbandieri violenti a pubblici nemici dello Stato: i Pozzolaschi.....	32
2.1 <i>Contrabbando e criminalità nel Tortonese tra Seicento e inizio Settecento</i> .....	34
2.2 <i>Il periodo d'oro dei Pozzolaschi</i> .....	40
2.3 <i>Strategie criminali e luoghi del contrabbando</i> .....	47
CAPITOLO 3 – «Per reprimere l'audacia dei Pozzolaschi ed Alessandrini»: i rimedi degli Stati.....	58
3.1 <i>Ordini, pene e premi in editti e grida</i> .....	59
3.2 <i>Piani per la cattura, forze armate e le convenzioni tra Stati</i> .....	67
3.3 <i>La posizione della Repubblica di Genova</i> .....	77
CAPITOLO 4 – Pozzolaschi banditi sociali? Digressioni sul tipo di banditismo e tracce nella memoria popolare.....	84
4.1 <i>Definire il banditismo pozzolasco</i> .....	84
4.2 <i>Il bandito di Pozzolo nella memoria locale</i> .....	89
CONCLUSIONI.....	95
RINGRAZIAMENTI.....	97
FONTI ARCHIVISTICHE .....	98
BIBLIOGRAFIA .....	99

## INTRODUZIONE

*A Pozzolo sono trentasei, mezzi ladri mezzi ebrei  
Vanno in chiesa per pregare e portano via anche l'altare  
E se non fosse per la vergogna portano via anche la Madonna  
E se non fosse per l'onore portano via anche il Signore<sup>1</sup>.*

Questo è forse il proverbio più conosciuto e tramandato tra la gente della comunità di Pozzolo Formigaro, piccolo paese in provincia di Alessandria. Il brano è alquanto esplicito: Pozzolo è un covo di ladri e malfattori. È piuttosto comune che le comunità conservino ricordi per decenni, anche secoli, fino alla formazione di una memoria condivisa capace di riflettersi in espressioni folkloristiche come, appunto, detti popolari e proverbi. In questo caso pare che si conservi la reminiscenza di un tempo in cui gli affari illeciti erano, per gli abitanti di quel piccolo paese, all'ordine del giorno.

In questa sede non si vuole analizzare il proverbio o individuarne l'origine, piuttosto si è scelto di prendere questo luogo comune come punto di partenza per affrontare una ricerca storica sulla criminalità del luogo, una ricerca che possa effettivamente rispondere alla domanda: quali sono, se ci sono, i fatti storici capaci di giustificare tale luogo comune?

Lo studio è stato effettuato consultando documenti d'archivio risalenti ai secoli XVII e XVIII, ed è risultato che il periodo con le informazioni più interessanti sulla storia criminale pozzolese è quello che va dagli anni Venti agli anni Settanta del Settecento. In questo lasso di tempo si assiste infatti alle imprese di un gruppo di contrabbandieri armati, originari di Pozzolo, capace di condurre i propri affari illeciti e di fronteggiare le autorità annientando la quiete pubblica: i Pozzolaschi. Temuti dai soldati e dalle comunità vittime delle loro incursioni, messi al bando da vari Stati tra cui sicuramente Stato di Milano e Regno di Sardegna, i Pozzolaschi vengono menzionati innumerevoli volte negli editti e nei documenti redatti da governatori, ministri, funzionari e altre figure istituzionali dell'epoca, i quali descrivono le imprese pozzolasche sottolineando la natura violenta e irruenta delle loro azioni: omicidi, rapine a mano armata, assedi alle cascine, ecc. Stefano Levati ne parla brillantemente nel suo scritto *«Lessandrini e*

---

<sup>1</sup> Nel dialetto locale: *A Pussò i soun trentasess, mesi ladri e mesi ebrei, i vaun 'n gesia per pregà e i porta via anche l'autà, e s'un feussa per l'unù i porta via anche u Signu*. Il termine *ebrei* è usato in modo dispregiativo, a indicare un uomo che conduce affari disonesti, nella triste immagine stereotipata del commerciante ebreo avido e sleale.

*Pozzolaschi e simil canaglia di contrabbandieri e ladri*»: la nascita e gli sviluppi settecenteschi di un problema d'ordine pubblico, in cui propone i risultati della sua ricerca svolta principalmente in archivio di Stato di Milano e, in misura minore, in archivio di Stato di Torino. Il lavoro del Levati è alla base di questa ricerca, assai prezioso per i ricchi contenuti e per le indicazioni archivistiche.

Prima di affrontare direttamente il caso in esame, nel primo capitolo si tratta il tema della gestione dell'ordine pubblico durante i secoli XVII e XVIII – quindi anche analizzando il periodo precedente alle prime testimonianze relative ai Pozzolaschi –, con *focus* specifico sulle zone direttamente interessate alle azioni di quei banditi: Repubblica di Genova, Stato di Milano e Piemonte sabauda. Si prendono in esame le evoluzioni istituzionali e le scelte di carattere militare che gli Stati adottano per contenere il problema della criminalità diffusa, del banditismo, del contrabbando e tentare così di difendere la quiete pubblica all'interno e, soprattutto, ai margini degli Stati. Per la stesura di questo capitolo si sono consultati principalmente saggi dedicati al tema specifico; tra la vasta bibliografia, menzione particolare va fatta agli scritti contenuti nel volume *Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli Stati europei di antico regime* a cura di Gherardo Ortalli e alle miscellanee della collana "Stato, esercito e controllo del territorio" del centro di studi CEPOC.

La ricerca in archivio ha invece favorito la stesura dei capitoli secondo e terzo. Nel secondo capitolo si indaga dapprima sulla criminalità nella provincia tortonese (territorio di cui, all'epoca, faceva parte Pozzolo) nel periodo precedente ai Pozzolaschi, tra Seicento e inizio Settecento, utilizzando fonti quali gli editti e le grida dello Stato di Milano e le consulte dei magistrati straordinari milanesi, delegati alla sorveglianza dei confini e del contrabbando. Si propone poi un'analisi specifica del caso dei Pozzolaschi, con l'obiettivo di elaborare una cronistoria del fenomeno: dai primi rapporti e scontri con le autorità, fino alle pene capitali e all'assegnazione del marchio di pubblici nemici dello Stato. Utile allo studio del caso, la corrispondenza di figure politiche e istituzionali milanesi e sabaude e gli editti specifici contro i banditi di Pozzolo Formigaro, in cui traspare la crescente preoccupazione degli Stati per la condotta dei criminali. Infine, la dimensione operativa delle bande: strategie, luoghi del contrabbando, metodi d'azione, ecc. Le fonti principali per l'acquisizione di tali informazioni sono, ancora, la corrispondenza di ministri e funzionari e le relazioni da loro redatte, tra cui documenti come piani e progetti per la cattura dei malviventi.

Tali progetti vengono esaminati in maniera più dettagliata nel terzo capitolo, in cui si trattano i rimedi che gli Stati adottano per cercare di reprimere le imprese pozzolasche. In questo

capitolo si trattano anzitutto le disposizioni, contenute in editti e grida, che lo Stato di Milano rivolge alle comunità della provincia tortonese e alessandrina durante il Seicento e il primo Settecento per contenere la criminalità diffusa. Successivamente, si valutano gli editti e le grida specifici contro i Pozzolaschi, per poi passare all'esame dei rimedi adottati direttamente dallo Stato, ovvero la repressione condotta dalle truppe militari. Per quest'ultimo punto, oltre ai già menzionati piani e progetti per la cattura dei malviventi, sono state consultate le convenzioni tra gli Stati per la reciproca cattura e consegna dei rei. Il terzo capitolo si chiude con l'analisi del ruolo di Novi e della Repubblica di Genova nella repressione dei Pozzolaschi, riscontrabile principalmente nelle seguenti fonti archivistiche, di duplice natura: la corrispondenza tra figure politiche e istituzionali degli Asburgo e dei Savoia, in cui traspare il giudizio di essi nei confronti della posizione adottata dalla Repubblica rispetto ai concordati per la repressione del banditismo; le lettere dei governanti di Novi alla Giunta dei confini, in cui emergono le opinioni e la prospettiva delle autorità dipendenti dalla Repubblica di Genova.

Il quarto capitolo, conclusivo, contiene una breve analisi del modello di banditismo pozzolasco: si propone un confronto con il paradigma del bandito sociale offerto da Eric Hobsbawm nel suo volume *I banditi*, nel tentativo di cogliere somiglianze e differenze, e si prendono in considerazione le tracce ancora oggi presenti nelle espressioni di tradizione popolare.

L'obiettivo di questo lavoro è quindi quello di arricchire lo studio del caso dei Pozzolaschi indagando su uno spettro di tempo più ampio rispetto al periodo in cui sono attive le bande, ovvero esaminando anche le informazioni del periodo che va dal Seicento al primo decennio del Settecento, e implementando le informazioni del Levati con altre ottenute negli archivi di Stato di Milano, Torino e Genova. Si cerca di indagare a fondo sulla dimensione operativa delle bande criminali e sui metodi di repressione e controllo degli Stati. Inoltre, si propongono alcune riflessioni su come la storia criminale sia riuscita a influenzare la tradizione popolare e la memoria collettiva di quella comunità.

## CAPITOLO 1 – Intorno alla questione dei Pozzolaschi: criminalità e ordine pubblico nella Repubblica di Genova, nel Ducato di Milano e nel Piemonte sabauda nei secoli XVII e XVIII

Nonostante sia complicato offrire una periodizzazione omogenea che sappia dare ragione della discordanza nei tempi delle epidemie banditesche<sup>2</sup>, non si può certo affermare che tra Sei e Settecento, in Italia come in varie zone dell'area mediterranea, gli Stati non si siano trovati ad affrontare con difficoltà la piaga del banditismo e della criminalità diffusa. Se già a fine Cinquecento «attraverso tutta l'Italia, mosaico di stati, il brigantaggio si dà libero sfogo<sup>3</sup>» – come ci suggerisce Fernand Braudel nel suo importante volume *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II* –, e ancora «nella prima metà del Seicento, e in particolar modo durante la Guerra dei Trent'anni (1618-48), il fenomeno del banditismo manifesta una crescita impressionante in tutto il bacino del Mediterraneo, interessando tutti i domini spagnoli e assumendo un carattere endemico e permanente<sup>4</sup>», per il periodo successivo e per tutto il Settecento la situazione sembrerebbe rimanere circa la stessa, difatti i governi si trovano costretti a spendere forze e a ideare progetti per cercare di contrastare il banditismo.

Ma a cosa ci riferiamo quando parliamo di banditismo in età moderna? Se prendiamo il significato letterale del termine, il bandito è colui che è colpito da bando pubblico, «cioè che viene citato criminalmente e condannato in contumacia dalle autorità competenti in attesa di giungere alla sua detenzione<sup>5</sup>». Dai tempi delle esperienze comunali, il bando intima al reo di consegnarsi alla giustizia nel più breve tempo possibile, pena l'allontanamento dalla comunità e l'assegnazione dello stato di nemico pubblico<sup>6</sup>. Ma durante i periodi d'epoca moderna non è raro incontrare il termine *bandito* in un senso più largo, con riferimenti a disparati tipi di criminali: se si consultano le grida dello Stato di Milano del Settecento, per esempio, si può avere l'impressione «che si tendesse ad identificare il nome di bandito con quello di malvivente

---

<sup>2</sup> Cfr. Gherardo Ortalli, *Dal convegno al volume: una presentazione*, in Gherardo Ortalli (a cura di), *Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli Stati europei di antico regime*, Jouvence, Roma 1986, p.9.

<sup>3</sup> Fernand Braudel, *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II*, vol. II, Einaudi, Torino 2002 (ed. or. Parigi, 1949), p. 795.

<sup>4</sup> Giovanni Murgia, *Banditismo e amministrazione della giustizia nel Regno di Sardegna nella prima metà del Seicento*, in Francesco Manconi (a cura di), *Banditismi mediterranei, secoli XVI-XVII*, Carocci, Roma 2003, p. 341.

<sup>5</sup> Bruno Pomara Saverino, *Tra violenze e giustizie. La società del mondo mediterraneo occidentale e cattolico in antico regime*, in «Il Palindromo. Storie al rovescio e di frontiera», I, 3, 2011, p. 91.

<sup>6</sup> Cfr. Giuliano Milani, *Banditi, malesardi e ribelli. L'evoluzione del nemico pubblico nell'Italia comunale (secoli XII-XIV)*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», I, 38, 2009, pp. 111-119.

e che si riunissero spesso tutti in un sol gruppo, sotto l'uno o l'altro nome<sup>7</sup>»; anche nell'ordinamento giuridico sabauda dello stesso periodo il concetto di *bandito* sembra esser più ampio, si potrebbe dire che «quello del bandito fosse in sostanza uno *status* (da cui dipendevano gravi conseguenze nella sfera giuridica) che non veniva ricollegato alla commissione di una particolare fattispecie criminale<sup>8</sup>».

Detto così il bandito è un termine collettivo che comprende dallo stupratore all'assaltatore di passo o al pirata dei mari, dal ladrone all'omicida, dal falsificatore di monete al ribelle reo di lesa maestà, fino al colpevole di delitti civili quale l'evasione fiscale o l'insolvenza per debiti. Certamente, le autorità sono a conoscenza del disonore che può comportare l'etichetta di "bandito", oltre all'odio e al terrore che, il contumace, a causa della condanna, è capace di provocare sulla popolazione. Il potere, dunque, strumentalizza e abusa del termine. Questa dinamica è apprezzabile in particolare nelle zone di confine<sup>9</sup>.

Inoltre, tra le accezioni del termine *bandito* bisogna inevitabilmente inserire quello di *membro di una banda*<sup>10</sup>, che implica un coinvolgimento in una sorta di associazione criminale, e che forse è il termine che più si confà a quello dei contrabbandieri, come nel caso dei Pozzolaschi.

Tra molti dei banditi dell'epoca vi sono appunto i contrabbandieri, gruppi di uomini che valicano i confini degli Stati trasportando e commerciando in maniera illecita merce di vario tipo. «L'esistenza di bande di briganti segnala la vicinanza delle frontiere<sup>11</sup>», dove le autorità faticano a esercitare il loro controllo. Proprio queste sono le zone predilette dalle bande dei Pozzolaschi.

È necessario integrare qualche approfondimento per poter contestualizzare meglio il caso dei Pozzolaschi: quali sono i mezzi che gli Stati adottano per reprimere la delinquenza e il contrabbando? Chi sono i soggetti delegati all'ordine pubblico? È possibile percepire il disagio provocato da banditi e contrabbandieri, prendendo in esame le azioni delle autorità? Ritengo indispensabile provare a rispondere preliminarmente a queste domande, limitandoci

---

<sup>7</sup> Gabriella Solavagione, *Brigantaggio e contrabbando nella campagna lombarda del Settecento*, in «Nuova rivista storica», LIV, 1-2, 1970, p. 25.

<sup>8</sup> Matteo Traverso, *Sicurezza e libertà nelle strategie di contrasto al banditismo nel Regno di Sardegna tra XVIII e XIX secolo*, in «Italian Review of Legal History», IV, 2, 2018, p. 2.

<sup>9</sup> B. P. Saverino, *Tra violenze e giustizie cit.*, pp. 91-92.

<sup>10</sup> Cfr. Mario Sbriccoli, *Brigantaggio e ribellismi nella criminalistica dei secoli XVI-XVIII*, in G. Ortalli (a cura di), *op. cit.*, pp. 479-500. Qui l'accezione di *bandito* risulta essere quella di *membro di una banda armata*.

<sup>11</sup> Michael R. Weisser, *Criminalità e repressione nell'Europa moderna*, Il Mulino, Bologna 1989, p. 22.

principalmente alle zone direttamente interessate alle azioni dei Pozzolaschi: Repubblica di Genova, Ducato di Milano e Piemonte sabauda.

### *1.1 La Repubblica di Genova*

Il banditismo è sicuramente un problema che preoccupa la Repubblica di Genova, soprattutto quello concentrato nelle aree periferiche del Dominio. «Violenze nobiliari in città a parte, il banditismo proliferava specie nelle zone di confine<sup>12</sup>»: così, durante l'età moderna, la Repubblica adotta alcuni cambiamenti relativi al tessuto amministrativo del territorio e della giustizia per tentare una prima resistenza agli illeciti. Tra le prime, citiamo l'istituzione di cariche politiche nei luoghi lontani dal centro della Repubblica, per migliorare la gestione del Dominio intero, comprensivo quindi delle due Riviere e dell'Oltregiogo. A inizio Seicento, per esempio, vediamo la comparsa di capitani in alcune circoscrizioni che fino ad allora erano prive di una tale figura:

Uno degli episodi di maggior rilevanza nella amministrazione del Dominio, fu la trasformazione nei primi decenni del Seicento di alcune circoscrizioni più interessate alla attività del banditismo (Chiavari, Bisagno, Polcevera, Novi) da *podesterie*, rette da un giudicante non nobile, a *capitanati*, affidati a un giudicante maggiore<sup>13</sup>.

La scelta qui evidente è quella di affidare alcune circoscrizioni – quelle tra le più sensibili alle attività criminali – a uomini scelti e di importante caratura politica, legittimati a salvaguardare la sicurezza ricorrendo a mezzi a loro riservati: «si tratta di maggiori poteri a disposizione del capitano, specie per quanto riguarda la giustizia criminale<sup>14</sup>». Ciò avviene soprattutto nelle comunità periferiche e in quelle delle due Riviere che manifestano una perdurante presenza di criminali. Val Polcevera, val Bisagno, Novi, Chiavari, ma anche i luoghi che non possono contare sulla figura di un capitano, vivono sotto un costante pericolo: «i resoconti presentati ai Collegi dai giudicanti periferici – ma anche dai membri dei consigli locali – descrivono una società violenta, e testimoniano di intere comunità fuori controllo, dove gli abitanti sono

---

<sup>12</sup> Paolo Calcagno, *La Giunta contro i banditi della Repubblica di Genova (XVII-XVIII secolo)*, in Alessandro Bonvini (a cura di), «Men in arms». *Insorgenza e contro-insorgenza nel mondo moderno*, Il Mulino, Bologna 2022, p. 29.

<sup>13</sup> Carola Ghiara, *Le fonti criminali genovesi: sondaggi seriali o culturali?*, in «Quaderni storici», XV, 1980, 44 (2), p. 604.

<sup>14</sup> Giovanni Assereto, *Le metamorfosi della Repubblica. Saggi di storia genovese tra il XVI e il XIX secolo*, Elio Ferraris editore, Savona 1999, p. 21.



ostaggio dei delinquenti<sup>15</sup>». In tutto il Dominio, e a maggior ragione nei territori ai confini e nelle zone d'entroterra e montuose, la giustizia è minacciata da tutta una serie di atti criminosi che vanno dal contrabbando all'assassinio, dalla rapina all'assalto delle case, crimini commessi da una varietà di pericolosi individui. Non solo grassatori e malintenzionati improvvisati, ma anche clan strutturati, squadriglie «che spesso superano le cento unità<sup>16</sup>».

L'organizzazione in *compagnie*, la forte mobilità, l'abilità nell'uso delle armi, le vaste reti di relazione sovralocali e diversificate in cui erano inseriti consentivano ai banditi di conquistare – almeno in alcuni momenti e situazioni – uno spazio di autonomia dalle strutture coesive della parentela e della villa<sup>17</sup>.

Le bande criminali rurali agiscono all'interno della società complessa, si insinuano tra dinamiche familiari e dinamiche dei poteri, nel contesto della competizione per il dominio e le risorse locali. Si approfittano del disordine generato dagli scontri tra fazioni e dalla mancanza di un controllo da parte delle autorità centrali per imporsi come figure di aggregazione per risolvere le controversie. È una prassi comune, in auge almeno già dal Cinquecento, quella di penetrare in modo criminoso negli spazi vuoti generatisi tra storia locale e grande politica, una tendenza per certi versi paragonabile al cosiddetto *bastard feudalism*<sup>18</sup> inglese o a quelle situazioni nate dall'abbandono del feudalesimo in Catalogna<sup>19</sup>. Nel caso genovese (così come in altre realtà, come quella delle montagne estensi del XVII secolo<sup>20</sup> o quella bolognese di fine XVI secolo<sup>21</sup>) le faide familiari – imperniate su questioni d'interesse economico e politico, dal possesso delle terre comuni ai rapporti con gruppi nobiliari cittadini e notabili locali – sono il fattore da tenere in considerazione. Osvaldo Raggio ne parla in maniera brillante nel suo *Faide e parentele, lo stato genovese visto dalla Fontanabuona*, e individua quelli che secondo le sue

---

<sup>15</sup> Paolo Calcagno, «Per la pubblica quiete». *Corpi armati e ordine pubblico nel Dominio della Repubblica di Genova (secoli XVI-XVIII)*, in «Società e storia», 2010, 129, p. 454.

<sup>16</sup> Maria Desiderata Floris, *La repressione della criminalità organizzata nella Repubblica di Genova tra Cinque e Seicento. Aspetti e cronologia della prassi legislativa*, in G. Ortalli (a cura di), *op. cit.*, p. 88.

<sup>17</sup> Osvaldo Raggio, *Faide e parentele. Lo stato genovese visto dalla Fontanabuona*, Einaudi, Torino 1990, p. 199.

<sup>18</sup> Cfr. John G. Bellamy, *Bastard Feudalism and the Law*, Routledge, London 1989; Michael Hicks, *Bastard Feudalism*, Routledge, London 1995.

<sup>19</sup> Cfr. Xavier Torres i Sans, *Faide e banditismo nella Catalogna dei secoli XVI e XVII*, in F. Manconi (a cura di), *op. cit.*, pp. 35-52.

<sup>20</sup> Cfr. Marco Cattini, Marzio A. Romani, *Tra faida familiare e rivolta politica: banditi e banditismo nella montagna estense (sec. XVII)*, in G. Ortalli (a cura di), *op. cit.*, pp. 53-65.

<sup>21</sup> Cfr. Raffaella Comaschi, *Strategie familiari, potere locale e banditi in una comunità del contado bolognese del XVI secolo*, in G. Ortalli (a cura di), *op. cit.*, pp. 225-232.

ricerche sono alcune delle caratteristiche sociali che spiegano il ruolo dei banditi nelle comunità locali:

Le faide, che rimodellavano continuamente i rapporti sociali e davano coesione agli schieramenti, la debole centralizzazione della politica e della forza coattiva – intrinseca alla società ligure per tutta l'età moderna –, l'alto livello della violenza interpersonale (faccia a faccia), caratteristico delle società d'antico regime, sono certamente dati che consentono di spiegare, ma in modo molto generico, i ruoli dei banditi nelle comunità locali<sup>22</sup>.

Lo spazio generato tra schieramenti locali e autorità statali è di certo un ambiente in cui proliferano le attività banditesche, ma vi è comunque un'autonomia acquisita dai banditi, che permette loro «di sottrarsi ai vincoli territoriali più stringenti e al controllo comunitario<sup>23</sup>». Tutto ciò mette in pericolo non solo la sicurezza dei cittadini, ma anche in un certo senso la legittimità dello Stato, che di fronte al generarsi di cellule criminali indipendenti deve escogitare delle soluzioni.

Una figura della Repubblica che si occupa di colpire il fenomeno criminale delle bande organizzate è il commissario controbanditi. Egli è l'istituzione legittimata a intervenire nelle realtà locali con l'obiettivo di estirpare il banditismo, è l'emissario dei Collegi che agisce laddove i giurisdicenti del dominio non riescono a intervenire, anche a causa dei loro legami con le situazioni locali: i giurisdicenti non garantiscono ciò che i Collegi pretendono, ovvero un'azione repressiva efficace.

Alla carica di Commissario controbanditi si accedeva per elezione diretta da parte dei Collegi. Dotato di «suprema autorità contro banditi, ladri, assassini di strada et loro fautori, ricettatori et ausiliatori», il Commissario aveva mandato di «persecuzione e estinzione». Completamente autonomo rispetto alle strutture giudiziarie decentrate, (disponeva di un proprio apparato militare con luogotenente, bargelli, famigli e soldati corsi), il Commissario doveva riferire i risultati di ogni singola operazione direttamente al governo<sup>24</sup>.

All'ufficio di commissario controbanditi vi è la «possibilità di cumulare l'ufficio di capitano<sup>25</sup>», dunque spesso le due figure coincidono. I Collegi, da quando ottengono nel 1580 il compito di

---

<sup>22</sup> O. Raggio, *op. cit.*, p. 199.

<sup>23</sup> *Ibidem*.

<sup>24</sup> M. D. Floris, *La repressione della criminalità organizzata nella Repubblica di Genova tra Cinque e Seicento* cit., pp. 88-89.

<sup>25</sup> G. Assereto, *op. cit.*, p. 21.

estirpare ladri e banditi, si affidano con frequenza all'arma dei commissari, «tanto più necessaria in uno Stato nel quale l'opera di repressione è stata sovente trascurata dal governo centrale e delegata alle comunità<sup>26</sup>». Di fatto, queste figure detengono il potere di giudicare e condannare i criminali, arrivando anche a giustizie sommarie e pene di morte; questa autonomia di potere viene ufficializzata con un decreto del Senato del 27 giugno 1611, che stabilisce che la Rota criminale (istituita con le *Leges novae* nel 1576, una magistratura ordinaria indipendente dal governo oligarchico della Repubblica che unifica l'amministrazione della giustizia penale<sup>27</sup>) non ha più possibilità di intervenire sulle sentenze recanti pene corporali emesse dai commissari<sup>28</sup>.

Non ancora soddisfatto del complesso di organismi sviluppato per la sicurezza e la legittimità dello Stato, il governo nel 1651 istituisce la Giunta contro banditi, la quale «era presieduta da un componente del Senato (il massimo organo politico della Repubblica, quello presieduto dal doge), ed era completata dai giudicanti uscenti di alcune circoscrizioni maggiori: quelle suburbane di Polcevera e Bisagno e quelle di Savona, Chiavari, Novi<sup>29</sup>». Al comando della Giunta – che disponeva di un bargello, un luogotenente e dodici famigli – troviamo un commissario «con poteri speciali, con il compito di prendere informazioni sui fenomeni delinquenziali, istruire processi, far eseguire catture ed emettere sentenza<sup>30</sup>». La nuova magistratura però non riesce subito a funzionare, non trova immediatamente lo spazio per imporsi come organismo delegato alla pubblica sicurezza; bisognerà aspettare solo la fine del secolo per accentrare i poteri della Giunta, che per tutto il Settecento sarà poi l'organismo che si preoccuperà di nominare le squadre di giustizia attive in tutto il Dominio.

Se prima tutti gli affari relativi alla giustizia penale erano affidati alla Rota criminale, con l'istituzione di questi due organismi – il commissario contro banditi e la Giunta contro banditi – vediamo un chiaro cambio di rotta, che può essere considerato come «una mossa volta ad erodere l'autorità della Rota e a sostanziare un'azione perseverante di riappropriazione della sovranità nel Dominio<sup>31</sup>».

Ma al di là della nascita di questi organi istituzionali, non si può certo dire che la Repubblica abbia investito per sperimentare nuove o quantomeno efficaci attività di repressione. Certo, gli

---

<sup>26</sup> Ivi, p. 22.

<sup>27</sup> Cfr. Ivi, p. 17.

<sup>28</sup> Cfr. Oriana Cartaregia, *Il perfetto giudicante: Tomaso Oderico*, in «Miscellanea storica ligure», XII, 1980, 2, pp. 42-44.

<sup>29</sup> P. Calcagno, *La Giunta contro i banditi* cit., p. 28.

<sup>30</sup> *Id.*, «Per la pubblica quiete» cit., p. 458.

<sup>31</sup> *Id.*, *La Giunta contro i banditi* cit., p. 29.

uffici e le magistrature nati con l'intento di rimediare alle attività criminali sono un esempio felice di come la questione abbia trovato posto nell'agenda politica del governo, ma dal punto di vista operativo le cose si sono mostrate di più difficile realizzazione. Contro i banditi «bisognerebbe affinare una strategia preventiva e avviare una politica di maggior controllo del territorio, ma per questo ci vogliono uomini e soldi, che la Repubblica non ha intenzione di investire<sup>32</sup>». La strategia della Repubblica rimane infatti ancorata a pratiche che sottintendono la partecipazione della comunità ed escludono un rafforzamento di forze di polizia. Basti pensare al *De premio occidentis rebellem*, unica prassi eseguita con regolarità, che stabilisce la natura del premio «previsto per l'uccisione o la cattura dei condannati in contumacia alla pena di morte (banditi capitali)<sup>33</sup>»: chi consegna il bandito, o anche solo la sua testa come «prova da presentare<sup>34</sup>», è premiato con una somma di denaro o con la libertà per un altro bandito (o per sé nel caso si tratti di un criminale egli stesso). È evidente come la Repubblica non sia intenzionata a gestire il problema come unico attore, ma piuttosto si avvale di un controllo comunitario delle attività delinquenti. A questo controllo sono sottoposti anche i fautori e i parenti dei banditi, con due leggi del 1604 e 1610: «i primi erano coloro che ne coordinavano le attività (i mandanti, in un certo senso) o più semplicemente coloro che li aiutavano, li coprivano e davano loro ricovero, per i quali si prevedeva l'esilio forzato per alcuni anni<sup>35</sup>»; i parenti, nell'accezione più ampia di *membro del clan*, «avrebbero dovuto risarcire lo Stato per i danni causati dai loro congiunti fuorilegge, e ripagare le spese della forza pubblica mobilitata per la cattura<sup>36</sup>». Questo sistema di sorveglianza affidato alla comunità risulta però non molto efficace, anche considerando che spesso gli abitanti di un detto luogo prestano il loro supporto ai compaesani criminali, in barba alle minacce di esilio. «La rete di protezione è solida e ramificata, e impedisce alle forze di polizia di individuare e stanare i criminali<sup>37</sup>» che spesso condividono interessi o rapporti di parentela con i compaesani.

Si crea così un sistema generativo di azioni violente, basato sulla caccia all'uomo e sulla giustizia sommaria, un sistema evidentemente poco efficace: ci si accontenta di risultati minimi e immediati, una soluzione definitiva è di certo fuori dalla portata dello Stato.

---

<sup>32</sup> *Id.*, «Per la pubblica quiete» cit., p. 457.

<sup>33</sup> M. D. Floris, *La repressione della criminalità organizzata nella Repubblica di Genova tra Cinque e Seicento* cit., p. 87.

<sup>34</sup> *Ibidem*

<sup>35</sup> P. Calcagno, *La Giunta contro i banditi* cit., pp. 33-34.

<sup>36</sup> *Ivi*, p. 34.

<sup>37</sup> *Id.*, «Per la pubblica quiete» cit., p. 461.

Questa la legislazione, che per la verità amplificava, anziché limitare, il fenomeno del banditismo, scatenando un «mercato delle teste» con evidenti effetti deleteri, a cominciare dal fatto che chi faceva fuori un bandito speculava mettendo all'asta il beneficio acquisito. D'altra parte, gli strumenti per reprimere le malefatte dei banditi erano insufficienti: il personale a servizio della giunta era risicato, e bisognava perciò richiedere frequenti innesti dall'esercito al Magistrato di guerra, il quale non sempre rispondeva in maniera tempestiva<sup>38</sup>.

Affiancato a questo meccanismo premiale di cattura e consegna dei banditi da parte della comunità vi è una sorta di corpo di polizia ufficiale, per quanto fragile e sottodimensionato. Gli unici uomini a essere inviati stabilmente sul territorio a contrastare la criminalità sono i componenti della famiglia di giustizia dei giudicanti: un bargello (o un cavaleiro) e il rollo di famigli del giudicante (eletti a Genova dalla Giunta contro banditi), i quali hanno i compiti di salvaguardare l'ordine pubblico e arrestare i criminali<sup>39</sup>. Ma si tratta di forze inconsistenti, insufficienti a sorvegliare il territorio, soprattutto nei casi di più difficile gestione. Così si adotta un nuovo sistema di organizzazione: vengono reclutate delle formazioni in loco e, in caso di necessità ulteriore, ci si affida agli effettivi dell'esercito. Tra questi ultimi sono «i soldati corsi a rappresentare l'esempio più significativo di militari destinati ad assolvere compiti d'ordine pubblico<sup>40</sup>». Si tratta di «ottimi uomini d'arme, abilissimi nel maneggiare l'archibugio, resistenti alle fatiche, esperti nel tendere imboscate e nei combattimenti in zone boschive e impervie<sup>41</sup>», adottati fin dal Cinquecento dagli eserciti di diversi Stati italiani e che nel Settecento assumono «anche un ruolo di vera e propria gendarmeria, pur senza perdere quello loro caratteristico di fanteria leggera<sup>42</sup>».

Ma la convivenza e la collaborazione tra uomini della giustizia e membri delle comunità non sono delle più felici. Sentimento diffuso all'epoca, non solo tra gli abitanti del Dominio genovese, è il disprezzo per i membri di queste famiglie di giustizia a causa dei loro abusi e delle loro violenze sulle comunità: «è infatti un fenomeno quasi plurisecolare la denuncia del fatto che i birri, i poliziotti, come del resto i militari, vengano reclutati tra la feccia della società, così come plurisecolari sono fenomeni come la denuncia della venalità, degli abusi, della

---

<sup>38</sup> *Id.*, *La Giunta contro i banditi* cit., p. 34.

<sup>39</sup> Cfr. *Id.*, «*Per la pubblica quiete*» cit., p. 462.

<sup>40</sup> Andrea Zanini, *Soldati corsi e famegli: la forza pubblica della Repubblica di Genova nel XVIII secolo*, in Livio Antonielli, Claudio Donati (a cura di), *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.)*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2003, p. 142.

<sup>41</sup> P. Calcagno, «*Per la pubblica quiete*» cit., p. 474.

<sup>42</sup> A. Zanini, *Soldati corsi e famegli* cit., p. 142.

corruzione, della violenza<sup>43</sup>». Questi atteggiamenti di prepotenza, che si traducono spesso in vere e proprie estorsioni ai danni degli abitanti, sono sì originati da un disagio dato dalla bassa estrazione sociale da cui provengono i famigli (spesso ex-malviventi), ma è forse la scarsa remunerazione il fattore da tenere in considerazione maggiormente: le paghe sono misere, e non si vedono aumenti sostanziali nel corso del Sei e Settecento<sup>44</sup>. Il rispetto della comunità non è certo un valore a cui aspirano i soldati corsi, difatti «spesso la condotta di questi soldati lasciava alquanto a desiderare e, talvolta, potevano dimostrarsi un problema maggiore dei delinquenti locali<sup>45</sup>». Risse con i locali e prepotenze sono all'ordine del giorno, ma in ogni caso, date le loro capacità, talvolta sono le stesse comunità ad appoggiare i giudicanti per chiedere la protezione da parte dei soldati corsi, ben più efficienti rispetto ai famigli<sup>46</sup>.

Nonostante la scarsa stima per le famiglie di giustizia e per i soldati, gli abitanti delle varie comunità sono costretti alla partecipazione ai piani d'azione di pubblica sicurezza. «L'utilizzo dei soldati della Repubblica rappresenta per tutto il corso dell'età moderna uno strumento in grado di contrastare la criminalità e di garantire un minimo di sicurezza<sup>47</sup>» ma, a causa della scarsità di questi rispetto al consistente numero di compiti di ordine pubblico, la Repubblica si avvale di corpi composti dagli uomini in loco. Fin dal Cinquecento vediamo il formarsi di una milizia nazionale costituita da cittadini, che si divide in due classi: gli ordinari, la milizia più consistente (circa 200 persone per tutto il Dominio) formata da tutti i cittadini abili alle armi tra i 18 e i 70 anni; gli scelti, il corpo d'élite composto da 150 fanti (con l'unica eccezione di Novi, che disponeva di una compagnia a cavallo<sup>48</sup>) tra i 20 e i 60 anni<sup>49</sup>. L'esperimento, però, non riesce. Le milizie paesane difficilmente si mobilitano, disincentivate dalla mancanza dello stipendio (godono solo di alcuni privilegi, come il permesso di portare le armi e sconti su eventuali condanne), e quando lo fanno si rivelano poco preparate<sup>50</sup>. Ma nonostante il tentativo fallito, la Repubblica ci riprova nel Settecento con le Compagnie contro banditi, con lo scopo di perfezionare la pratica dell'arruolamento tra i paesani:

---

<sup>43</sup> Anna Maria Rao, *Sintesi dei lavori*, in Livio Antonielli (a cura di), *La polizia in Italia e in Europa: punti sugli studi e prospettive di ricerca*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2006, p. 196.

<sup>44</sup> Cfr. P. Calcagno, «*Per la pubblica quiete*» cit., pp. 463-464.

<sup>45</sup> A. Zanini, *Soldati corsi e famegli* cit., p. 144.

<sup>46</sup> Cfr. P. Calcagno, «*Per la pubblica quiete*» cit., p. 476.

<sup>47</sup> Ivi, p. 477.

<sup>48</sup> Cfr. A. Zanini, *Soldati corsi e famegli* cit., p. 145.

<sup>49</sup> Per una descrizione più approfondita cfr. Riccardo Dellepiane, *Scelti e compagnie urbane: le milizie della Repubblica di Genova durante la guerra di successione austriaca*, in Carlo Paolo Bitossi, Claudio Paolucci (a cura di), *Genova 1746: una città di antico regime tra guerra e rivolta*, in «Quaderni franconiani», XI, 1998, 2, p. 445; Riccardo Musso, *Compagnie scelte e ordinarie dello Stato di Terraferma*, in «Liguria», LIII, 1986, 1-2, pp. 12-13.

<sup>50</sup> Cfr. P. Calcagno, «*Per la pubblica quiete*» cit., pp. 470-71.

Una soluzione potenzialmente alternativa, o comunque suppletiva, per fornire ai giurisdicenti locali un immediato rinforzo in caso di necessità fu quella delle «Compagnie contro banditi», sistema basato su quello della milizia e che nel corso del secolo XVIII vide almeno tre regolamentazioni (1705, 1738, 1763). Secondo quanto disposto dal *Nuovo Regolamento contro Banditi* del 1763, che con aggiunte e modifiche riprendeva le precedenti disposizioni in materia, le comunità dovevano, annualmente, eleggere nelle compagnie di milizia ordinaria e scelta un «capitano contro banditi» e, traendoli sempre dai ruoli della milizia, sedici caporali per parrocchia. In cambio di alcuni privilegi (esenzione dall'avaria personale, porto d'armi, tranne quelle corte e proibite, non suscettibilità a «molestie personali» per debiti civili, esenzione dal servizio con gli scelti e dalle guardie di sanità) essi avrebbero dovuto «invigilare sull'arrivo, e permanenza nel Distretto del loro Territorio di qualunque persone straniere», indagare ed eventualmente effettuare arresti. Tutti gli uomini validi tra i 18 ed i 50 anni, specialmente quelli facenti parte della milizia scelta, erano tenuti ad accorrere in armi alla chiamata di questi capitani e caporali<sup>51</sup>.

Con l'ultimo regolamento la Repubblica stabilisce inoltre «una ricompensa di 40 lire per ogni cattura<sup>52</sup>», incentivando così le catture e sperando di garantirsi, almeno in parte, la fedeltà degli uomini arruolati. Ma, nonostante ciò, pur riscontrando un relativo incremento delle catture, l'apporto dei locali è insussistente: «milizie e compagnie contro banditi vengono riunite di rado, e alla prova dei fatti sono più d'impiccio che d'aiuto, sia per via della scarsa preparazione sia per via della collusione con gli stessi malviventi<sup>53</sup>». Il supporto delle milizie paesane, dei campanari e di tutta la restante parte di quella rete di amministrazione della giustizia di base popolare non porta gli effetti sperati.

Quando i banditi entrano nel loro territorio amministrativo tutti gli uomini dovrebbero accorrere in armi al suono delle campane a martello, catturarli o ucciderli. Ma questa norma è interpretata secondo codici di classificazione locali: parentela, vicinato, amicizia, inimicizia; ne risulta uno scarto tra norma e comportamenti che getta un fascio di luce sui rapporti di potere, la storia locale dei banditi e dei loro parenti, la loro condizione e «fama», il loro status<sup>54</sup>.

Difficile mantenere l'ordine pubblico nella Repubblica di Sei e Settecento. La linea da seguire è quella della repressione, piuttosto che della prevenzione, e questo genera delle inefficienze difficilmente risolvibili, considerando anche le risorse di cui dispongono le amministrazioni.

---

<sup>51</sup> A. Zanini, *Soldati corsi e famegli* cit., p. 146.

<sup>52</sup> P. Calcagno, «*Per la pubblica quiete*» cit., p. 471.

<sup>53</sup> Ivi, p. 473.

<sup>54</sup> O. Raggio, *op. cit.*, p. 24.

Gli uomini chiamati ad assolvere i compiti di sicurezza sono impreparati, svogliati, malpagati. I civili, che dovrebbero assistere le milizie suonando le campane a martello, o anche solo rifiutandosi di offrire nascondiglio ai malviventi, spesso sono collusi con essi. I soldati dell'esercito sono pochi e non sempre disponibili. Nonostante gli sforzi della Repubblica, i banditi perpetrano i loro loschi affari: si insinuano nelle controversie parentali, si dedicano al contrabbando, fuggono dalle autorità. Il sistema di repressione del banditismo non è ancora abbastanza efficace.

## *1.2 Il Ducato di Milano*

Affidarsi alla comunità nel tentativo di combattere la criminalità diffusa rimane comunque una prassi politica comune a molte realtà. Gli Stati di antico regime faticano a gestire autonomamente la delinquenza, e la tendenza è quella di fare affidamento all'autodifesa degli abitanti, arrivando anche alla formazione di milizie popolari. Nello Stato di Milano, nonostante un crescente interesse politico nell'elevare il discorso legato all'ordine pubblico a un livello più elevato,

ancora nella seconda metà del Settecento, di fronte a episodi di recrudescenza della criminalità, [giungevano] al governo da parte delle comunità richieste di concedere il porto d'armi ai contadini affinché, con il tradizionale sistema della chiamata a raccolta al suono delle campane, gli stessi abitanti procedessero autonomamente alla difesa del territorio<sup>55</sup>.

In età moderna non esiste un vero e proprio apparato di polizia impegnato a garantire l'ordine pubblico, o perlomeno non presenta ancora una struttura e un'organizzazione definite, né può contare su un gran numero di uomini. Lo Stato di Milano non può gestire in autonomia la questione; alla luce di ciò, «la soluzione obbligata diventava quella di ricorrere ancora una volta alle forme di autodifesa che il corpo sociale autonomamente produceva<sup>56</sup>», regolamentando le pratiche con norme di giustizia, e quindi «imponendo, vietando e punendo, o in alternativa sollecitando e premiando, ma sempre lasciando la quasi totalità dell'intervento alle competenze

---

<sup>55</sup> Livio Antonielli, *Il controllo delle campagne lombarde nel Settecento: gli «Uomini d'arme»*, in «Società e storia», 2006, 111, p. 1.

<sup>56</sup> *Id.*, *Le licenze di porto d'armi nello Stato di Milano tra Seicento e Settecento: duttilità di una fonte*, in Livio Antonielli, Claudio Donati (a cura di), *Al di là della storia militare: una ricognizione sulle fonti*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2004, p. 114.



locali<sup>57</sup>». Le comunità devono rispettare regole precise, che rimangono pressoché le stesse nel corso dei due secoli: non prestare aiuto ai malviventi e partecipare alla cattura o all'uccisione di essi quando le campane battono a martello. Consultando le grida di Sei e Settecento, è evidente questa continuità di prassi: in una grida del 1619 si invitano i vigilanti a «dar avviso à gli habitanti, & vicini, acciocche s'uniscano, prendano le armi, & perseguitino detti banditi, ò assassini, & altri, che di loro compagnia si trovino, & li prendino, ò non potendosi prendere, gli ammazzino<sup>58</sup>»; in una grida del 1661 firmata da Francesco Gaetano duca di Sermoneta, governatore e capitano generale nello Stato di Milano, relativa ai banditi e malviventi nella zona del Lago Maggiore, leggiamo: «Per tenore del quale permette l'Eccellenza Sua à chi sia il poter ammazzar impune gl'infrascritti nominati<sup>59</sup>»; ancora nel 1724 una grida contro i banditi sancisce che «Podestà, ò Luogo Tenente, ò come sopra, così avvisati siano tenuti subito congregare tutto il Popolo, e prender l'armi, e far ogni sforzo di far prigionieri, od ammazzare impunemente in caso di resistenza tali ladri, assassini, monelli e cingari<sup>60</sup>»; ancora, nel 1763: «Vogliamo, e comandiamo non solo alla Truppa di Campagna, ed altre famiglie di giustizia, l'arresto de' banditi [...] ma eziandio alli Sindaci, e Deputati delle Comunità, di passare all'immediata detenzione de' medesimi<sup>61</sup>».

La collaborazione della comunità è dunque un fattore di cui anche il governo di Milano tiene conto per far rispettare la giustizia, ma presto le autorità sentono l'esigenza di evolvere questo sistema: oltre all'ausilio dei cittadini in caso di emergenza, a metà Seicento, in discreto ritardo rispetto ad altri Stati, troviamo le milizie di estrazione popolare<sup>62</sup>. È necessario fare una distinzione tra milizia urbana, impegnata nelle città, e milizia forese, che svolge i propri compiti nelle campagne:

Mentre la prima aveva quale compito primario il controllo delle mura cittadine e delle porte di ingresso alla città, cui si aggiungevano sovente incarichi di pattugliamento notturno, dunque compiti che potremmo definire di polizia, la forese aveva un profilo militare molto più nitido. Era infatti a

---

<sup>57</sup> *Id.*, *Polizie di città e polizie di campagna in antico regime: il caso dello Stato di Milano a metà Settecento*, in Livio Antonielli (a cura di), *Polizia, ordine pubblico e crimine tra città e campagna: un confronto comparativo*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2010, p. 26.

<sup>58</sup> *Compendio di tutte le gride, bandi, et ordini, Fatti & publicati nella Città, & Stato di Milano. Nel governo dell'Illustrissimo, & Eccellentissimo signor Duca di Fera*, Stampatori Regij Camerali, Milano 1623, pp. 47-48.

<sup>59</sup> *Gridario dell'Ecc.mo Sig.r Don Francesco Caetano Duca di Sermoneta, e di S. Marco, Principe di Caserta, Marchese di Cisterna, Sig.r di Bassiano, Ninfa, S. Felice, e S. Donato &c. Cavaliere dell'insigne ordine del Toson d'oro, del Consiglio di Sua Maestà, Governatore, e Capitano generale nello Stato di Milano, &c.*, Stampatori Regij Camerali, Milano 1662, p. 88.

<sup>60</sup> Archivio di Stato di Milano (d'ora in poi ASMi), Atti di governo, *Giustizia punitiva*, p.a., c. 15.

<sup>61</sup> ASMi, *Gridario Greppi*, b. 4.

<sup>62</sup> Cfr. Enrico Dalla Rosa, *Le Milizie del Seicento nello Stato di Milano*, Vita e pensiero, Milano 1991.

tutti gli effetti una sorta di riserva, cui toccava in primo luogo l'incarico di vigilare le numerose piazzeforti disseminate nella pianura lombarda, normalmente sede di presidi militari, ma che in circostanze d'emergenza quali quelle che solitamente portavano all'attivazione della Milizia vedevano le loro guarnigioni chiamate ad altre funzioni<sup>63</sup>.

La milizia urbana integra al suo interno la totalità degli abitanti reclutabili, mentre per l'arruolamento della milizia forese non si fa più riferimento «al servizio a turno di tutta la popolazione, in nome di un mutuo e solidale dovere alla difesa, bensì si parlava di contingenti, cioè di un preciso numero di persone che avrebbero dovuto stabilmente operare come miliziotti<sup>64</sup>».

Al nascere delle milizie foresi è comunque presente un corpo delegato alla sicurezza, già istituzionalizzato: si tratta dei satellizi di campagna, esecutori di giustizia che «univano a compiti di messi per notifica di atti ed esecutori di sentenze civili, anche compiti di esecutori criminali, e quindi erano utilizzati per arresti e in genere per operazioni repressive e preventive contro la delinquenza<sup>65</sup>». Inutile sottolineare come anche costoro godano di una pessima reputazione a causa dei loro innumerevoli abusi sulle comunità: dal pretendere rimborsi al furto di galline, dalle minacce agli abitanti alle percosse ai funzionari locali; ci sarebbe quindi da chiedersi se siano più le problematiche generate dai satellizi o i loro successi in campo di giustizia criminale<sup>66</sup>.

Il presupposto che i territori più vicini ai confini siano di non facile gestione, soprattutto per quanto riguarda l'ordine pubblico, vale anche per lo Stato di Milano. Le vaste campagne e le zone rurali dell'area lombarda, oltre a presentarsi come uno spazio predisposto ai traffici illeciti, accusa pesantemente le crisi e i mutamenti che percorrono i due secoli (come la carestia del 1629 e le guerre di successione settecentesche) e ciò comporta un incremento di individui che «spinti dalla estrema necessità, cominciavano magari da qualche piccolo furto e poi, per la maggior parte, si avviavano sulla strada dei malviventi e dei ladri di professione<sup>67</sup>». Se nella prima metà del Seicento «la popolazione rurale del tempo rigurgitava di sottoccupati e di

---

<sup>63</sup> L. Antonielli, *Polizie di città e polizie di campagna in antico regime* cit., p. 25.

<sup>64</sup> Ivi, p. 24.

<sup>65</sup> Id., *La polizia nello Stato di Milano tra antico regime ed età napoleonica. Appunti per una ricerca*, in Eugenia Granito et al. (a cura di), *Il Principato Citeriore tra ancien régime e conquista francese: il mutamento di una realtà periferica del Regno di Napoli*, Salerno, Archivio di Stato di Salerno-Amministrazione provinciale di Salerno 1993, p. 106.

<sup>66</sup> Cfr. Giovanni Liva, intervento in *Discussione*, in Sandra Contini, *Quali le funzioni di polizia?*, in Livio Antonielli (a cura di), *La polizia in Italia nell'età moderna*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2002, pp. 87-91.

<sup>67</sup> G. Solavagione, *Brigantaggio e contrabbando* cit., p. 25.

disoccupati e specialmente in tempo di carestia costoro gravitavano sulle città<sup>68</sup>», verso metà Settecento vediamo «l'afflusso di oziosi e malviventi forestieri, provenienti soprattutto da quelle province che prima delle guerre di successione facevano parte dello Stato di Milano<sup>69</sup>». Il contrabbando poi, che rimane l'attività criminosa per eccellenza nelle zone di confine<sup>70</sup>, preoccupa particolarmente i governi: più avanti si vedranno meglio le attività di contrabbando dei Pozzolaschi, ma per ora ci basti dire che «le incursioni dei malviventi contrabbandieri, Pozzolaschi o non Pozzolaschi, erano temute dalle popolazioni, ma ancor più dal governo<sup>71</sup>».

Se si parla di contrabbando è necessario citare brevemente il magistrato straordinario:

Tra i compiti specifici del Magistrato straordinario vi era il controllo delle licenze di esportazione, la vigilanza sul contrabbando, il richiamo delle norme che imponevano ai produttori agricoli di notificare il raccolto (cioè, dichiarare quanto era stato seminato e quando ci si aspettava di ottenere) e di introdurre forzatamente quote di cereali verso i capoluoghi di provincia<sup>72</sup>.

Tra i compiti del magistrato straordinario c'è ovviamente anche quello di tenere informate le autorità centrali sugli sviluppi dei commerci illegali e di richiedere, quando necessario, un numero più consistente di soldati di guardia<sup>73</sup>.

Nell'ultima grida sopracitata sono nominati quelli che possiamo considerare i corpi di giustizia delegati all'ordine pubblico: le famiglie di giustizia, nome comune adottato come abbiamo già visto anche dalla Repubblica di Genova.

Erano queste genericamente le famiglie degli esecutori dei diversi tribunali, i cui componenti erano incaricati di una grande quantità di operazioni sia nel civile che nel penale, dalla notifica di atti ai pignoramenti, dalla gestione delle carceri giudiziarie agli arresti e in genere al controllo del territorio<sup>74</sup>.

Nello specifico vengono citate le truppe di campagna, che hanno il compito di sorvegliare le zone rurali, ma i corpi sono variegati: oltre alle famiglie di giustizia sono presenti diverse unità

---

<sup>68</sup> Carlo M. Cipolla, *Storia economica dell'Europa preindustriale*, Il Mulino, Bologna 2002, p. 28.

<sup>69</sup> Carlo Capra, Maria Teresa Ciserani, *Criminalità e repressione della criminalità in Lombardia nell'età delle riforme: appunti per una ricerca*, in Luigi Berlinguer, Floriana Colao (a cura di), *Criminalità e società in età moderna*, Giuffrè, Milano 1991, p. 3.

<sup>70</sup> Cfr. Fabrizio Costantini, *Commercio e contrabbando di cereali in area lombarda tra Seicento e Settecento*, in Marina Cavallera et al. (a cura di), *Le vie del cibo. Italia settentrionale (secc. XVI-XX)*, Carocci, Roma 2019.

<sup>71</sup> G. Solavagione, *Brigantaggio e contrabbando* cit., 3-4, p. 374.

<sup>72</sup> F. Costantini, *Commercio e contrabbando di cereali* cit., p. 180.

<sup>73</sup> Cfr. ASMi, *Atti di governo, Uffici e tribunali regi*, p.a., c. 649.

<sup>74</sup> L. Antonielli, *Il controllo delle campagne lombarde nel Settecento* cit., p. 3.

che, nell'ancora fumoso universo dei corpi di giustizia, sono legittimate a partecipare in periodi e modi diversi alla cattura di banditi e malviventi<sup>75</sup>. Ma appunto, non si può ancora parlare di un unico organismo autonomo: «è sempre difficile discernere, in antico regime, ciò che è classificabile come polizia da ciò che non lo è<sup>76</sup>».

Alla testa delle truppe impegnate nelle campagne, affiancato da diverse formazioni di subordinati, troviamo il commissario di campagna, che nel cuore del Settecento sembra essere il delegato alla sicurezza delle zone rurali. Se si prende come esempio la nomina nel 1749 del podestà di Casalmaggiore a commissario di campagna, ci si può rendere conto del suo ruolo:

Dovrà il Regio Commissario di Campagna portarsi in giro per tutte le Province e luoghi di questo Stato dove più il bisogno lo richiederà. Così espressamente incarichiamo tutti li rispettivi giurisdicenti di prestargli ad ogni inchiesta tutto il braccio ed assistenza, permettendo allo stesso Commissario l'uso de' loro Pretori e delle Famiglie di Giustizia per l'esecuzione di quanto potrà al medesimo occorrere intorno alla succennata di lui incombenza, e così pure ordiniamo a tutti li Deputati, Reggenti, Sindaci e Consoli delle rispettive Comunità di prestare a detto Commissario la dovuta ubbidienza poiché in caso di mancamento o di contravvenzione passeremo noi alle più esemplari dimostrazioni di gastigo<sup>77</sup>.

Tale regio commissario di campagna è accompagnato «da un notaio criminale, da un confessore, da un carnefice e da un'adequata scorta di soldati a cavallo<sup>78</sup>» con l'evidente obiettivo di stanare e giustiziare i criminali sul posto: «non potendo prescindere dal ruolo di amministratore della giustizia attraverso i propri tribunali, il governo, per assumere un'iniziativa autonoma, non poteva che richiamare la circostanza dell'eccezionalità, dunque la necessità del provvedimento d'eccezione<sup>79</sup>». Esempio l'ordine di «impiccare [i criminali] appesi ad una pianta nelle pubbliche strade, dove si lascino i loro cadaveri esposti a pubblico spettacolo<sup>80</sup>», come consiglia nel 1749 il governatore di Milano in una consulta a Sua Maestà. Agli uomini della squadra del commissario di campagna spesso si avvicinano anche i battitori della ferma, «gli armati al servizio degli appalti delle imposte indirette<sup>81</sup>», oltre che ussari, vari

---

<sup>75</sup> Cfr. *Id.*, *La polizia nello Stato di Milano tra antico regime ed età napoleonica* cit., pp. 103-133.

<sup>76</sup> *Id.*, *Polizie di città e polizie di campagna in antico regime* cit., p. 17.

<sup>77</sup> ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., c. 16.

<sup>78</sup> C. Capra, M. T. Ciserani, *Criminalità e repressione della criminalità in Lombardia* cit., p. 21.

<sup>79</sup> L. Antonielli, *Polizie di città e polizie di campagna in antico regime* cit., p. 28.

<sup>80</sup> ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., c. 16.

<sup>81</sup> L. Antonielli, *Polizie di città e polizie di campagna in antico regime* cit., p. 29.

picchetti composti principalmente da militari<sup>82</sup> e le squadre dei giudicanti locali. Livio Antonielli descrive la composizione di queste ultime, attive intorno alla metà del XVIII secolo:

In primo luogo era il capitano di giustizia milanese colui al quale venivano affidate ben 6 squadre, con le quali percorrere il territorio di specifica competenza del Ducato di Milano. Squadre che, oltre al notaio e allo scrittore, dovevano essere composte da uomini di diretta pertinenza del capitano di giustizia, cioè da 4 armati appartenenti al Satellizio di campagna (vale a dire al corpo stabile degli esecutori di giustizia con competenza, appunto, sulle terre del Ducato, teoricamente formato da 40 uomini, parte a cavallo parte a piedi, in realtà quasi mai al completo), più 10 ussari con un proprio basso ufficiale: il tutto, dunque, comportante l'impegno di 66 militari e di 24 esecutori. Al podestà di Pavia toccavano tre squadre di analoga composizione, i cui militari erano tratti dal distaccamento di quella guarnigione, mentre al podestà di Lodi competeva una sola squadra<sup>83</sup>.

Districarsi tra i numerosi corpi attivi per la giustizia criminale non è affare semplice. Satellizi, commissari di campagna, milizie foresi e urbane, ma anche battidori della ferma, campari, guardiacaccia: le figure si mescolano e spesso contrastano, a volte addirittura si contendono i banditi da scovare. Succede anche che i compiti di uno vengano affidati ad altri corpi, provocando una sovrapposizione di unità sullo stesso territorio. È il caso, per citarne uno, degli uomini d'arme, «sorta di milizia di campagna organizzata e controllata dal governo, costituita nel 1770 attraverso la concessione del porto d'armi gratuito ad alcuni residenti<sup>84</sup>», i quali si trovano ad assicurare la giustizia nelle zone in cui già operano altre unità: «vi era dunque un potenziale, continuo conflitto di interessi, laddove i confini giurisdizionali di una famiglia di giustizia e di una compagnia di Uomini d'arme si sovrapponevano<sup>85</sup>». Il corpo degli uomini d'arme è composto da uomini capaci a imbracciare le armi, reclutati tra gli abitanti della comunità, con una struttura organizzativa via via sempre più definita, tanto che «verrà dotata nel 1788 di propri capi<sup>86</sup>».

Gli Uomini d'arme erano incaricati di combattere la criminalità nel distretto di residenza. Di fatto la loro collocazione nelle campagne doveva indirizzarne l'attività in due direzioni principali: la lotta al contrabbando e ai furti campestri. Le magistrature milanesi segnalavano con compiacimento i

---

<sup>82</sup> Cfr *Ibidem*.

<sup>83</sup> Ivi, pp. 32-33.

<sup>84</sup> *Id.*, *Gli uomini della polizia e l'arruolamento*, in L. Antonielli (a cura di), *La polizia in Italia nell'età moderna* cit., p. 126.

<sup>85</sup> *Id.*, *Il controllo delle campagne lombarde nel Settecento* cit., p. 11.

<sup>86</sup> C. Capra, M. T. Ciserani, *Criminalità e repressione della criminalità in Lombardia* cit., p. 22.

risultati positivi per l'ordine pubblico di questo sistema, grazie al quale si era riusciti a dislocare nelle campagne da 8 a 10.000 uomini che garantivano, oltre alla prontezza dell'intervento locale, un livello elevato di integrazione sociale<sup>87</sup>.

Nonostante un'azione apprezzata nel perlustrare le campagne e portare la giustizia, gli uomini d'arme non riescono a raggiungere la forma di corpo di polizia professionista: gli oneri sono molti, ma gli onori pochi. «Mentre sul fronte del servizio si pretendeva sempre di più, per cui il patentato [colui che possiede la licenza del porto d'armi NdA] si avviava a diventare un poliziotto di professione, non ci si voleva però staccare dalla comoda idea del servizio volontario, dell'autodifesa del territorio, del cittadino che imbraccia le armi per difendere i propri beni e quelli dei suoi prossimi<sup>88</sup>». Oltre alla licenza del porto d'armi, i soliti premi per le catture e solo tardivamente i rimborsi per le giornate di perlustrazione, nulla più: a differenza dei professionisti del satellizio, gli uomini d'arme non percepiscono nessuno stipendio nonostante siano inseriti «in un sistema organico di polizia di campagna, direttamente gestito dallo Stato<sup>89</sup>». Questo può essere un sintomo di quella tendenza tipica non solo dello Stato di Milano, ma di parecchi altri Stati italiani, ovvero adoperarsi nell'organizzazione di un meccanismo di resistenza a banditi e malviventi ma senza introdurre investimenti adeguati, vuoi per scarsità di risorse, vuoi per politiche economiche di un certo tipo.

Si propone l'interessante analisi di Livio Antonielli sul numero di uomini armati attivi in relazione alla popolazione delle campagne:

Gli abitanti dell'intero Stato di Milano nel 1770 sono stimati in 1.107.729 e il rapporto tra la popolazione urbana e il totale dello Stato si attesta al 19.2%, il che lascia intendere che la popolazione delle campagne fosse a quella data formata da poco meno di 900.000 persone. Gli armati stabilmente attivi erano intorno ai 450, dunque decisamente pochi, tanto più che il dato va collegato non solo al numero assoluto degli abitanti, ma all'estensione del territorio<sup>90</sup>.

È chiaro che, con un limitato numero di armati professionisti, si rende necessario il ricorso costante alla popolazione locale. Le strategie di perlustrazioni delle campagne e dei picchetti

---

<sup>87</sup> L. Antonielli, *Il controllo delle campagne lombarde nel Settecento* cit., p. 9.

<sup>88</sup> Ivi, p. 17.

<sup>89</sup> Ivi, p. 12.

<sup>90</sup> *Id.*, *Polizie di città e polizie di campagna in antico regime* cit., p. 45. Qui evidentemente non vengono tenuti in considerazione gli uomini d'arme, prima di tutto perché appena istituiti, e poi probabilmente perché si tratta di una forza armata ibrida: sotto il controllo del governo ma costituita da civili.

non possono prescindere «dal presidio stabile del territorio da parte degli abitanti<sup>91</sup>», considerando che contrabbandieri e banditi sono capaci di mettere a ferro e fuoco le zone di campagna, come il Tortonese, il Cremonese, il Lodigiano e l'Oltrepò Pavese<sup>92</sup>, dove è più facile sottrarsi all'autorità giudiziaria se scarseggiano i preposti all'ordine pubblico.

Considerando anche che «il problema non era [...] tanto quello del numero degli addetti, quanto delle concrete possibilità di impiego di questa forza<sup>93</sup>» – e il riferimento va alla frammentazione degli apparati, la disomogeneità strategica e un'istituzionalizzazione precaria –, possiamo azzardare la tesi secondo la quale l'evoluzione del sistema di lotta alla criminalità, specialmente nelle campagne, ha portato più a un amalgama poco definito di corpi armati che a innovazioni nel campo della sicurezza e dell'ordine pubblico.

Un'ultima osservazione sui metodi di repressione adottati, anche, dal Ducato di Milano. Verso la metà del Settecento torna in auge il modello diplomatico dei trattati con gli Stati esteri per la reciproca cattura e consegna dei rei: queste convenzioni – già praticate nel tardo Cinquecento quando «l'autorità ducale fissa accordi bilaterali con diversi stati limitrofi allo scopo di definire la reciproca disciplina relativa al trattamento dei criminali comuni e dei disertori che cercano rifugio al di là delle frontiere<sup>94</sup>» – possono colmare le mancanze operative dei corpi armati che combattono attivamente sul territorio. Si tratta di «accordi definitivi con i governanti degli Stati limitrofi, con i quali, sino a quel tempo invece si era giunti di volta in volta ad accordi per singoli casi<sup>95</sup>»: tramite la collaborazione tra due Stati aumentano le possibilità di trovare un rimedio alla questione criminale (specialmente nelle zone periferiche). Messa da parte quindi i tentativi di affidare la caccia di banditi e malviventi alle sole forze armate interne, si ricorre alla diplomazia e alla politica estera. Questo sarà un fattore fondamentale nelle azioni di contrasto ai contrabbandieri, Pozzolaschi compresi: più avanti vedremo in modo più approfondito e meno brachilogico cosa comportano tali accordi e quali effetti possono produrre sulla lotta alla criminalità.

---

<sup>91</sup> *Ibidem.*

<sup>92</sup> Cfr. G. Solavagione, *Brigantaggio e contrabbando* cit., 1-2, pp. 26-27.

<sup>93</sup> L. Antonielli, *Polizie di città e polizie di campagna in antico regime* cit., p. 44.

<sup>94</sup> Pierpaolo Bonacini, *Per il gran bene della pubblica tranquillità e sicurezza... Giustizia e disciplina militare negli Stati estensi di Antico Regime (secoli XVI-XVII)*, in «Historia et ius», XVI, 2019, 5, p. 56.

<sup>95</sup> G. Solavagione, *Brigantaggio e contrabbando* cit., 3-4, p. 375

### 1.3 Il Piemonte tra Ducato dei Savoia e Regno di Sardegna

Si è visto come la gestione dell'ordine pubblico, nel Ducato di Milano e nella Repubblica di Genova, non sia affidata a un corpo di polizia definito e concepito come tale. I tempi sono ancora acerbi: si può percepire un vago interesse da parte dei governi, ma nelle loro agende politiche non compare ancora il progetto di istituire un corpo di polizia unico e dipendente unicamente dall'autorità statale, nonostante le problematiche relative alla sicurezza dei sudditi. In casa Savoia, invece, le cose sembrerebbero essere apparentemente diverse:

Par tuttavia accertato che l'esperienza della *police* francese sia alla base dell'istituzione di organizzazione urbana di polizia più precoce in Italia: la creazione del «sovrintendente generale della politica e *politia* di Torino» nel 1679 con compiti molto vicini a quelli della *police* parigina (controllo della sanità e sicurezza, approvvigionamento della città). Alla nuova regolata città corrisponde, su modello ancora parigino – un secolo prima delle esperienze che saranno poi di Firenze (1777), Napoli (1779), Venezia (nella breve parentesi democratica del 1797) –, la suddivisione della città in quartieri, ognuno dei quali presieduto da un assessore per gli abusi del commercio e da un commissario cantoniero per la tutela e il controllo dei poveri e delinquenti. «Bisogno, sicurezza, vantaggio» i tre scopi dichiarati e che rimandano appunto al largo spettro della *police* francese<sup>96</sup>.

Già a fine Seicento a Torino è quindi presente quello che possiamo considerare il primo corpo di polizia urbana; ciò può essere letto come un sintomo di una maggiore attenzione per la materia, ma forse, come accennato da Sandra Contini, è più ragionevole considerare le influenze francesi nelle innovazioni istituzionali sabaude. In ogni caso, non bisogna prendere questa specifica istituzione come prova di una tradizione poliziesca, né come indice di una precocità rispetto ad altri Stati, ma solo come esperienza esclusiva della città di Torino: difatti, vi è «la completa assenza del concetto stesso di polizia al di fuori della città di Torino<sup>97</sup>». Si crea quindi il paradossale scenario di un governo che ha il primato di ideare il primo corpo di polizia urbana in Italia, ma allo stesso tempo lascia le campagne e le zone periferiche piemontesi – tra le più sensibili al fenomeno del contrabbando e della delinquenza in generale – senza uno specifico corpo di sorveglianza e sicurezza: «non c'erano sbirri nel Piemonte, ma c'erano solo i

---

<sup>96</sup> S. Contini, *Quali le funzioni di polizia?* cit., p. 73.

<sup>97</sup> Michael Broers, intervento in *Discussione*, in Steven C. Huges, *L'immagine della polizia*, in L. Antonielli (a cura di), *La polizia in Italia nell'età moderna* cit., pp. 158-159.



governatori militari e l'esercito regolare in città e qualche soldato di giustizia nella capitale provinciale, cioè nei capoluoghi degli intendenti<sup>98</sup>».

Nessun progresso, dunque, fuori dalle porte di Torino. I governatori sono i responsabili militari della sicurezza pubblica, che dirigono gli armati al proprio comando, ma non vi è nessun corpo armato delegato esclusivamente al mantenimento della quiete. Questa mancanza va in un certo senso in controtendenza con la tradizione militare dei Savoia: da una parte spendono attenzioni particolari per gli eserciti occupati nelle guerre interne ed esterne<sup>99</sup>, dall'altra preferiscono affrontare la questione criminale esclusivamente sviluppando nuovi tessuti istituzionali.

Un cambio di assetto degno di nota per tutto il territorio sabauda interessa, infatti, proprio le figure istituzionali deputate al mantenimento della quiete pubblica. L'occasione è data dalla parentesi riformistica di Vittorio Amedeo II a partire dal 1713: dopo i lunghi anni di guerre, il re – dopo aver ampliato notevolmente i propri territori ed essersi inoltre assicurato il trono del Regno di Sicilia, poi scambiato nel 1720 con quello di Sardegna<sup>100</sup> – è intenzionato a compiere il progetto di consolidazione dell'apparato governativo e di riorganizzazione delle istituzioni statali in chiave assolutistica, interessandosi anche di amministrazione della giustizia. Tappa fondamentale di questo percorso è segnata dalla promulgazione delle Regie costituzioni:

Le Regie costituzioni, nell'intenzione del sovrano, marcavano, così, il passaggio dall'età delle armi a quella delle leggi: non è un caso, che in esse non venisse dato molto spazio ai governatori, le principali autorità militari presenti sul territorio; erano, invece, specificate le competenze dei funzionari civili: intendenti, prefetti ed auditori (i giudici civili con competenze sui militari)<sup>101</sup>.

È in atto quindi il programma di riforme di Vittorio Amedeo II, il quale spinge per un'espansione dei poteri delle autorità civili a discapito di quelle militari. Questo porta a una ridefinizione dei compiti dei soggetti, nel caso in esame il governatore, che fino a quel giorno gode di una certa autonomia e di un certo carico di responsabilità, ponendosi come una sorta di ambasciatore del duca e di tramite tra le comunità e l'autorità centrale.

---

<sup>98</sup> *Id.*, intervento in *Discussione*, in S. Contini, *Quali le funzioni di polizia?* cit., p. 91.

<sup>99</sup> Cfr. Walter Barberis, *Le armi del principe. La tradizione militare sabauda*, Einaudi, Torino 1988.

<sup>100</sup> Cfr. Elisa Mongiano, *Universae Europae securitas. I trattati di cessione della Sardegna a Vittorio Amedeo II di Savoia*, Giappichelli, Torino 1995.

<sup>101</sup> Andrea Merlotti, «Le armi e le leggi»: governatori, prefetti e gestione dell'ordine pubblico nel Piemonte del primo Settecento, in L. Antonielli, C. Donati (a cura di), *Corpi armati e ordine pubblico* cit., p. 112.

I governatori erano nominati [...] col compito di controllare in primo luogo l'allestimento della milizia (la levata delle truppe, la distribuzione degli alloggiamenti e delle vettovaglie, la sorveglianza della condotta dei soldati) e di esercitare il comando militare in caso di guerra. Essi prendevano parte, inoltre, alla vita politica delle città assistendo alle sedute del Consiglio e occupandosi di funzioni di polizia e di annona (gestione dei mercati, pulizia delle strade, provvedimenti contro i vagabondi), che condividevano con i podestà e i vicari. Si trattava, come è evidente, di compiti che andavano al di là del solo controllo dell'ordine pubblico o della difesa del territorio<sup>102</sup>.

Ora il governatore subisce una limitazione dei poteri. Con le Regie costituzioni si definiscono le funzioni dei prefetti: «nominati direttamente dal sovrano e sottoposti al controllo del Senato, essi mantenevano la prima appellazione nelle cause, sia civili sia criminali<sup>103</sup>», ma con le successive versioni del 1729 e 1770 si ampliano le loro competenze, entrando nel campo dell'amministrazione vera e propria della giustizia, infatti «ai prefetti ed agli avvocati fiscali (funzione con cui risultano aver iniziato la propria carriera pressoché tutti i prefetti in carica durante il regno di Carlo Emanuele III) spettavano anche compiti che oggi definiremmo di polizia<sup>104</sup>».

È d'obbligo ricordare che già prima delle Regie costituzioni sono presenti varie istituzioni civili che si occupano, in modo più o meno diretto, delle questioni criminali, ma con poteri limitati e altri spazi d'applicazione rispetto al governatore, il quale non accusa le interferenze. Tra questi: i già citati prefetti, già attivi nella seconda metà del Cinquecento, giudici di secondo grado con poteri civili e penali; il referendario provinciale, nato nel 1642, che si occupa delle cause civili e criminali legate al patrimonio ducale, e di una serie di altri compiti tra cui l'organizzazione della lotta contro contrabbandieri e falsari; il direttore di provincia, che si aggiunge nel 1661, con competenze di controllo della gestione politica delle comunità e città dello Stato (queste due ultime figure vengono riaccorpate nella sola persona del prefetto nel 1713)<sup>105</sup>.

È quindi già in atto una sorta di convulsa revisione dei compiti nell'arco del Seicento, che continua nel primo Settecento e culmina con la promulgazione delle Regie costituzioni: «Fra 1717 e 1723 si definì, quindi, sul territorio una struttura amministrativa articolata, ai cui vertici erano tre cariche: i governatori nel militare; gli intendenti nell'economico; i prefetti nel

---

<sup>102</sup> Paola Bianchi, *Spunti per una discussione sulle fonti di storia militare in età moderna: i documenti sui governatori nel Piemonte del Settecento*, in L. Antonielli, C. Donati (a cura di), *Al di là della storia militare* cit., p. 83.

<sup>103</sup> A. Merlotti, «*Le armi e le leggi*» cit., p. 117.

<sup>104</sup> Ivi, p. 121.

<sup>105</sup> Cfr ivi, pp. 113-115.

giudiziario<sup>106</sup>», con una evidente tendenza ad ampliare lo spazio d'azione delle cariche istituzionali civili. Nello stesso periodo – esemplare di come il processo di revisione amedeana sia destinato a tutto il territorio – anche l'intendenza generale della Savoia acquisisce compiti relativi alla sicurezza pubblica:

Proseguendo su questa strada, sempre nel 1720, il sovrano aveva sostituito le funzioni della Camera dei Conti di Savoia con un'intendenza generale alla quale, con più diretto contatto con Torino, furono attribuite competenze in materia di giustizia, di finanza, di polizia e, appunto, di gabelle, in una delle regioni, fra l'altro, più soggette al contrabbando. Il ruolo dell'intendente generale di Savoia avrebbe di lì a non molto assorbito, a metà Settecento, dopo un editto di Carlo Emanuele III del 1756, anche i poteri di conservatore generale delle gabelle<sup>107</sup>.

L'intendente generale, figura in stretto rapporto con la corte, acquisisce così «*un pouvoir presque despotique*<sup>108</sup>» in linea con la filosofia di governo di un sovrano autoritario e accentratore come Vittorio Amedeo II. In realtà già intorno alla metà del Seicento nascono le prime intendenze generali, che nei decenni successivi compaiono a intermittenza e a numero variabile nel tessuto burocratico amministrativo sabauda (a volte come corpo sovraprovinciale, a volte coincidenti con le prefetture-province), fino a stabilizzarsi alla metà del secolo XVIII quando in ognuna delle undici province compaiono un prefetto, un governatore e un intendente<sup>109</sup>. Si può comunque dire che durante questa fase riorganizzativa si percepisce la volontà di assegnare compiti e competenze con l'obiettivo di ridurre la confusa sovrapposizione di essi tra le varie figure istituzionali, al costo di ridurre il potenziale operativo dei governatori. Durante il Settecento il quadro istituzionale inizia così a strutturarsi in modo tale da affidare agli intendenti alcuni oneri precedentemente rivolti ai governatori, mentre «la responsabilità nel mantenimento dell'ordine pubblico e del disciplinamento individuale e collettivo restava, invece, prerogativa dei governatori, che la condividevano, non sempre pacificamente, dopo l'approvazione delle Costituzioni del 1729, con le prefetture<sup>110</sup>».

---

<sup>106</sup> Ivi, p. 118.

<sup>107</sup> Paola Bianchi, *Verso un esercito-polizia. Il controllo dell'ordine pubblico nel Piemonte del Settecento*, in L. Antonielli, C. Donati (a cura di), *Corpi armati e ordine pubblico* cit., p. 215.

<sup>108</sup> Guido Ratti, *Dogane, gabelle e contrabbando in Savoia nel secolo XVIII*, in «Rivista della guardia di finanza», XXIII, 1974, 5, p. 614.

<sup>109</sup> Cfr P. Bianchi, *Spunti per una discussione sulle fonti di storia militare in età moderna* cit., pp. 83-84; per i dettagli sulla struttura delle province prima e dopo le nuove conquiste settecentesche, cfr. Christopher Storrs, *Provincial Governors and the Absolute State: Piedmont 1713-48*, XXXVII, 2007, 1, pp. 36-37.

<sup>110</sup> P. Bianchi, *Spunti per una discussione sulle fonti di storia militare in età moderna* cit., p. 86.

Il governatore perde quindi una certa autonomia nel risolvere le questioni criminali, ma è pur vero che rimane il riferimento militare a cui si fa affidamento per la repressione armata delle bande. Il contributo dei governatori spazia «dall'arresto di singoli malfattori, alla realizzazione di ciò che corrisponde a una guerra di lunga data contro banditi e contrabbandieri nelle province di frontiera<sup>111</sup>»; essi mettono a disposizione «gli uomini necessari per la sorveglianza e per la lotta contro i contrabbandieri: anche le comunità erano tenute ad offrire, sempre se richieste, ogni aiuto possibile agli *invigilatori per le gabelle... dando, eziandio, bisognando, campana a martello*<sup>112</sup>». Tenendo da parte il ruolo delle comunità – che, come abbiamo visto, è prassi comune a molti Stati – il compito di sorvegliare e garantire la sicurezza spetta alle truppe dell'esercito, infatti l'azione repressiva più efficace è rappresentata «dall'invio di distaccamenti di soldati da parte dei governatori o dei loro sostituti, i quali, tuttavia, dovevano agire di concerto con le autorità giudiziarie locali<sup>113</sup>».

Verso fine Seicento nella zona del Monregalese le truppe si dedicano al «controllo del cordone sanitario, contrastando, compatibilmente con le loro possibilità logistiche, soprattutto il contrabbando, in prossimità della Repubblica di Genova, delle frontiere verso Francia e nell'Alessandrino<sup>114</sup>», ma in generale gli sforzi delle truppe accrescono all'intensificarsi dei disordini. Per le questioni ordinarie di sorveglianza e controllo i soldati sono coadiuvati da figure non per forza dipendenti dall'autorità militare:

Gruppi di guardie («postieri», «ricevidori», «regoladori», «preposti»), organizzati dai titolari dei contratti di appalto delle gabelle e dislocati alle porte delle città, lungo le strade, presso le frontiere, condividevano compiti repressivi con distaccamenti paramilitari («brigade delle gabelle») di consistenza estremamente esigua, e perciò scarsamente efficaci, posti nelle località più infestate dal contrabbando, con il personale civile e in divisa impiegato dagli uffici dell'amministrazione pubblica, infine con i reparti dell'esercito di linea o provinciale, in altri casi ancora con nuclei di invalidi o di reduci, precettati dai governatori delle piazze<sup>115</sup>.

Ma è l'apparato militare a essere messo in gioco nella caccia a banditi e malviventi. Nelle aree periferiche un corpo di polizia vero e proprio non è presente, ma è attiva una discussione sulla

---

<sup>111</sup> C. Storrs, *op. cit.*, p. 40 [traduzione mia].

<sup>112</sup> G. Ratti, *Dogane, gabelle e contrabbando* cit., p. 615. Qui si riferisce alla regione di Savoia ma non si tratta di un caso unico, porto ad esempio anche la richiesta d'aiuto alla cittadinanza armata di Mondovì nel 1740 cfr. C. Storrs, *op. cit.*, p. 44.

<sup>113</sup> P. Bianchi, *Spunti per una discussione sulle fonti di storia militare in età moderna* cit., p. 87.

<sup>114</sup> P. Bianchi, *Verso un esercito-polizia* cit., p. 215.

<sup>115</sup> Ivi, p. 216.

possibilità di creare un corpo con compiti specifici, progetto che si realizza tra gli anni Settanta e Ottanta con «la creazione di un'unità militare cui assegnare specificamente compiti di salvaguardia dell'ordine pubblico: nasceva, cioè, la legione delle truppe leggere<sup>116</sup>». Nel 1774 viene dotato l'esercito di un corpo militare preposto alla sorveglianza delle frontiere, lungo il cordone doganale tra Valenza e Casale, che negli anni seguenti viene rivisitato e perfezionato: se nel 1775 conta due brigate – una d'ordinanza e una provinciale, composta da tre battaglioni ciascuna –, dopo vari rimaneggiamenti la legione delle truppe leggere nel 1786 raggiunge i quattro battaglioni costituiti da quattro compagnie ciascuno, dislocati a Casale, Valenza e Voghera; tra il 1792 e il 1793 triplica le proprie reclute, contando 3000 uomini a disposizione<sup>117</sup>.

L'avvento della legione delle truppe leggere non deve però essere considerata come una strutturazione più rigida degli organi militari destinati alla lotta al contrabbando e alla salvaguardia dell'ordine pubblico. Si tratta in realtà di un corpo nuovo formato da uomini scelti, preparati e meglio addestrati, ma che semplicemente si inserisce in quella complessa rete di forze a cui il governatore o il prefetto possono far riferimento per intraprendere azioni di perlustrazione e repressione:

La specificità delle truppe leggere, iscritte tra la fanteria leggera, consisteva, dunque, più nel profilo sociale degli organici e nel tipo di addestramento ad essi richiesto che non nello svolgimento di compiti che risultavano, di fatto, complementari all'impiego di altre forze. Il sistema poliziesco manteneva una sovrapposizione di funzioni e di giurisdizioni che non sarebbe stata semplificata se non dopo la crisi dell'antico regime e l'impatto con la breve, ma decisiva, amministrazione del periodo francese<sup>118</sup>.

#### *1.4 Considerazioni generali*

Alla luce di quanto esposto finora, si può dire che ancora nella seconda metà del Settecento una razionalizzazione del sistema di polizia, tra gli Stati italiani, e di conseguenza tra quelli presi qui in esame, non è ancora in atto. Verso fine secolo si può percepire qualche innovazione, qualche spinta riformatrice che porta alla nascita di nuovi organi e istituzioni, ma si tratta ancora di realtà poco strutturate e ben lontane da essere considerate forze di polizia, che invece inizieranno a maturare successivamente: «il tempo storico di questi nuovi assetti istituzionali – che certo siglano trasformazioni di più lunga durata – va indicato nel periodo compreso tra

---

<sup>116</sup> Ivi, p. 221.

<sup>117</sup> Cfr. Ivi, pp. 222-223.

<sup>118</sup> Ivi, p. 229.

l'ultimo trentennio del XVIII secolo e la Restaurazione<sup>119</sup>». Saranno le novità introdotte durante il periodo napoleonico a rappresentare i primi passi per la formazione di un definito corpo di polizia:

La prima organizzazione di un corpo di polizia volto al mantenimento dell'ordine pubblico e caratterizzato dalla piena dipendenza dei suoi componenti – a tutti gli effetti professionisti, senza più ambigue forme di servizio a turno o *part-time* – dallo stato, che provvedeva al loro pagamento e al mantenimento, si ebbe con la costituzione nel 1802 della gendarmeria. In questo caso il trapianto in Italia del modello della gendarmeria francese [...] fu decisivo nel rompere con tante incertezze e ambiguità, obbligando a intraprendere una strada che non sarebbe più stata abbandonata né con la Restaurazione né con l'Italia unita<sup>120</sup>.

Garantire l'ordine pubblico rimane quindi una questione complicata per gli antichi Stati italiani, i quali si affidano a metodi ereditati da secoli passati – come il ricorso alle comunità nel battere le campane a martello e nel catturare e uccidere i criminali –, mandano in campo corpi armati poco organizzati e sbirri odiati dagli abitanti o, se le condizioni lo permettono, truppe di soldati dell'esercito regolare. In questo panorama composto da fragili sistemi di sorveglianza, i malviventi trovano il giusto spazio d'azione per dedicarsi al contrabbando e a ogni sorta d'attività criminosa.

Non bisogna comunque dimenticare che stiamo prendendo in considerazione una società violenta, in cui è abitudine rapportarsi con malfattori e malefatte, una società in cui è consuetudine portare le armi e dove la diffusione di esse è «direttamente proporzionale alla violenza, endemica nel territorio e particolarmente acuta, per quanto riguarda il nord Italia e non solo<sup>121</sup>». In una società tale, è scontato un alto tasso di attività delinquenti. Ma le autorità non sono da meno, e a violenza rispondono con violenza: giustizie esemplari, giustizie sommarie, squartamenti, brandelli di corpi appesi alle porte delle città per dimostrare la forza dell'autorità ai banditi e potenziali criminali. La ritualità con cui lo Stato punisce i delinquenti dimostra il livello di violenza a cui si è abituati in antico regime: «la logica terribile e vendicativa della pena rendeva la condanna uno spettacolo raccapricciante, cadenzato nella

---

<sup>119</sup> Giorgia Alessi, *La comparsa di una polizia «moderna»*, in L. Antonielli (a cura di), *La polizia in Italia nell'età moderna* cit., p. 34.

<sup>120</sup> L. Antonielli, *La polizia nello Stato di Milano tra antico regime ed età napoleonica* cit., p. 132.

<sup>121</sup> L. Antonielli, *Le licenze di porto d'armi* cit., p. 99.

lunghezza dei rituali e nella crudeltà del castigo che infieriva sul corpo del colpevole anche oltre la sua morte fisica<sup>122</sup>».

Nonostante le atrocità delle condanne a cui sono destinati, le attività di banditi e contrabbandieri non si interrompono. Anzi, spesso si contano bande composte da decine di componenti, anche centinaia, organizzate e con strategie e obiettivi ben definiti, che rendono parecchio complicata la vita di sbirri ed esecutori di giustizia. I Pozzolaschi sono sicuramente tra questi: analizziamo qui di seguito il loro caso, non solo focalizzandoci sull'epoca in cui essi risultano attivi ma cercando di tenere in considerazione anche dati e indizi relativi ai decenni precedenti.

---

<sup>122</sup> Marco Bellabarba, *La giustizia nell'Italia moderna, XVI-XVIII secolo*, Laterza, Roma 2008, p. 155.

## CAPITOLO 2 – Da contrabbandieri violenti a pubblici nemici dello Stato: i Pozzolaschi

Della malvagità di molti delli Abitanti del Luogo

Il luogo di Pozzolo anche ne tempi passati, in cui, come della provincia di Tortona era dello Stato di Milano fu sempre considerato abondante di malviventi a 'segno che in caso di Cavalcate, e Delegazioni per Delitti comessi da Particolari si era perfino introdotta la pratica d'aggravare il Pubblico delle Spese, [...] la qual pratica non può che esser stato un ripiego, e spediante preso per impegnare li buoni a' condurre i cativi dello stesso luogo. Tale spediante però non è stato sufficiente imperochè li Pozzolaschi hanno sempre comessi delitti d'ogni sorta, come tuttavia continuano a cometterli. Li più frequenti misfatti, che li medemmi in oggi comettono sono violenze, ed insulti con mano armata, furti e latrocini nelle Case, e grassazione alla strada [...]. Oltre poi al traffico illecito da Generi, e Robbe di Contrabando, del quale ne fanno un positivo mestiere ed a gravissimi Danni che colle luoro Bestie da basto suoglion recare ne fondi altrui sitoati tanto in quel Territorio, quanto nel confinante di Novi Genovesato<sup>123</sup>.

Così si apre la seconda parte della *Relazione dello stato in cui si trova il Luogo di Pozzolo Formigaro Tortonese* che l'avvocato fiscale e vice-intendente di Alessandria Maccabej scrive al re di Sardegna nel 1749, dopo circa una decina d'anni dal passaggio di Pozzolo Formigaro dallo Stato di Milano al Regno di Sardegna. Nel 1738 infatti i Savoia acquisiscono alcuni territori prima sotto giurisdizione milanese, e tra questi la provincia tortonese di cui fa parte appunto Pozzolo Formigaro, ultimo paese prima del confine con Novi, appartenente alla Repubblica di Genova. Pozzolo Formigaro desta però parecchia preoccupazione tra le autorità sabaude: risulta essere un covo di contrabbandieri e criminali, come si evince dalla relazione sopracitata. Quando scrive il Maccabej, infatti, ci troviamo nel mezzo del periodo in cui i Pozzolaschi tormentano maggiormente gli Stati con i loro contrabbandi e in generale con le loro attività criminali.

Ma chi sono i Pozzolaschi? A leggere le carte conservate negli archivi di Stato, *Pozzolaschi* è il termine che viene utilizzato dalle autorità per identificare i temibili criminali e contrabbandieri di Pozzolo, armati di archibugi e organizzati in bande a cavallo. Le loro attività sembrerebbero concentrarsi tra gli anni Venti e gli anni Settanta del Settecento, periodo in cui il termine *Pozzolasco* entra sempre più prepotentemente a far parte del vocabolario politico e di amministrazione della giustizia, usato e abusato in gride, dispacci, relazioni, consulte, ecc.

---

<sup>123</sup> Archivio di Stato di Torino (d'ora in poi ASTo), Corte, Paesi, Paesi di nuovo acquisto, Tortonese, m. 15, *Pozzolo Formigaro*.



Negli anni Cinquanta del secolo diciottesimo «la loro non invidiabile fama giunse a un livello tale da indurre altri malfattori a copiarne gesta e modi di parlare per scaricare su di loro la responsabilità delle proprie malefatte<sup>124</sup>».

Ma si tratta di una questione relegata a una breve parentesi settecentesca, oppure ha un'origine più antica? Maccabej parla di tempi passati in cui la gente di Pozzolo si era già macchiata di crimini e ha vissuto tra illeciti e malefatte; nell'editto contro banditi del 1757 pubblicato dalle autorità milanesi viene sottolineato che quelli di Pozzolo sono contrabbandieri «per ereditaria professione<sup>125</sup>»; nello stesso anno, in una lettera destinata al conte Bogino, il plenipotenziario dello Stato di Milano Beltrame Cristiani scrive che è a conoscenza «che li Pozzolaschi praticano il contrabbando da secoli; che ne fanno un mestiere ereditario<sup>126</sup>»: questi e altri indizi fanno pensare a una consuetudine criminale della comunità di Pozzolo, radicata nella storia stessa del paese e, a detta dei coevi, destinata a essere tramandata di generazione in generazione. È plausibile che, nel redigere tali documenti, si tenda a una certa esasperazione dei giudizi, il che comporta un'idealizzazione estremamente negativa del caso in essere, soprattutto nel considerare la malvagità come una caratteristica naturale e un fattore ereditario; è anche vero, però, che se si guarda al secolo precedente si può percepire già un'inclinazione all'illecito e al crimine.

Italo Cammarata e Giacomo Martini ci assicurano che nel XVII secolo il contrabbando è prassi comune tra la gente di Pozzolo Formigaro, l'attività più redditizia se non addirittura l'unica<sup>127</sup>; Stefano Levati conferma che «contrabbando, violenze e soprusi si erano già manifestati nel corso della dominazione spagnola<sup>128</sup>». Un esempio lo propone ancora Cammarata, portandoci il giudizio di un funzionario milanese che nel 1642 dichiara che provare ad arrestare i banditi di Pozzolo Formigaro, a causa della loro conoscenza del paese e delle informazioni in loro possesso sui movimenti dei delegati alla loro cattura, è pratica disperata<sup>129</sup>. Se si parla di mera violenza, poi, un evento particolare è datato 1618: l'omicidio, commesso da tre pozzolesi, di un messo comunale e di un banditore, giunti entrambi da Tortona, il primo per

---

<sup>124</sup> Stefano Levati, «*Lessandrini e Pozzolaschi e simil canaglia di contrabbandieri e ladri*»: la nascita e gli sviluppi settecenteschi di un problema d'ordine pubblico, in Livio Antonielli et al. (a cura di), *Guardie e ladri. Banditismo e controllo della criminalità in Europa dal medioevo all'età contemporanea*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2023, p. 96.

<sup>125</sup> ASMi, *Gridario Greppi*, b. 4.

<sup>126</sup> ASTo, Corte, *Raccolte private, Balbo jr*, serie II, reg. VII.

<sup>127</sup> Cfr. Italo Cammarata, *Storie spagnole. Il Seicento quotidiano nel Tortonese*, EDO, Voghera 2000, p. 64; Giacomo Martini, *Puteolus Furnace. La storia di Pozzolo Formigaro e de li cascinnotti delle Bettole*, Tipografia Sociale, Novi Ligure 2008, p. 124.

<sup>128</sup> S. Levati, «*Lessandrini e Pozzolaschi e simil canaglia di contrabbandieri e ladri*» cit., p. 96.

<sup>129</sup> Cfr. I. Cammarata, *op. cit.*, p. 17.

alcuni precetti fiscali e il secondo per leggere alcuni proclami in piazza<sup>130</sup>. L'aspetto interessante di questa vicenda è che si tratta di due funzionari dello Stato, il che fa pensare non tanto a un'aggressione fine a se stessa, quanto a una ritorsione contro la rappresentanza dell'autorità costituita.

Continuando però a guardare al Seicento e al primo Settecento, ovvero agli anni precedenti al periodo di maggior attività dei Pozzolaschi, non è così semplice farsi un'idea della dimensione precisa della criminalità originata nello specifico dalla comunità di Pozzolo. Fino alla comparsa del termine *Pozzolaschi*, nelle carte ufficiali, quando si tratta il tema della pubblica sicurezza, ci si riferisce più generalmente alla provincia tortonese o alle strade che da Tortona portano a Novi Genovesato o a Serravalle. Individuare con esattezza i reati commessi dalla gente di Pozzolo risulta più complicato: vuoi per una mancata localizzazione da parte delle autorità dell'epicentro criminale, vuoi forse per un effettivo minor numero di reati rispetto al secolo successivo. Siamo quindi obbligati ad analizzare i documenti secenteschi e del primo Settecento ragionando più ampiamente sulla situazione della provincia tortonese.

### *2.1 Contrabbando e criminalità nel Tortonese tra Seicento e inizio Settecento*

Già nel 1595 si intravedono alcuni provvedimenti destinati a riportare l'ordine nella zona di nostro interesse. Sicuramente va in quella direzione la scelta di nominare il marchese Pier Francesco Malaspina come commissario speciale contro i banditi del Tortonese<sup>131</sup>, mentre per quanto riguarda il controllo dei contrabbandi è emblematica una grida milanese che intima a tutti i mercanti e condottieri di passare per la strada di Serravalle – dal 1580 sotto giurisdizione dello Stato di Milano – per raggiungere il Genovesato e, viceversa, da esso per raggiungere le zone interne della Lombardia. Questo per evitare le strade non appartenenti ai territori milanesi, dove «si rende ancora molto più facile li sfrosi dei grani, & si causano altri inconvenienti<sup>132</sup>».

Il 24 dicembre 1619 viene pubblicata una grida contro alcuni banditi, dopo che i funzionari di varie province hanno fatto pervenire nomi di criminali sulle scrivanie del governatore di Milano. Tra queste province, anche Tortona:

---

<sup>130</sup> Cfr. Ivi, p. 64.

<sup>131</sup> Cfr. Ivi, p. 17.

<sup>132</sup> *Compendio di tutte le gride, bandi, et ordini, Fatti & publicati nella Città, & Stato di Milano. Nei Governi degli Illustris. & Eccellentiss. Signori Iuan Fernandez de Velasco, Contestabile di Castiglia, & c. Et Don Pedro de Padilla, Castellano di Milano, &c. Luogotententi & Governatori per Sua Maestà Catholica dello Stato di Milano, Impressori Regij Camerali, Milano 1600, p. 69.*

E cresciuta tanto l'audacia, e temerità d'alcuni banditi capitalmente in contumacia da questo Stato, che sprezzando i bandi, ardiscono di trascorrere continuamente dentro di esso, & commetter nuove sceleragini, perturbando la quiete de i buoni sudditi di Sua Maestà [...]. Incaricando espressamente alli Podestà di Cremona, Alessandria, Tortona, Como, & al Vicario di Martesana, à gli officj de quali si trovano rispettivamente condannati gli infrascritti & ancora à tutti gli altri Giudici, & ufficiali, da quali occorrera esser condannati altri simili nell'avvenire, che facciano diligente inquisitione contra i loro fautori, & quando per la loro potenza, & artificij, ò per altra causa non possan haver informazioni giuditiali, avisino subito Sua Eccellenza & il Senato di quelle cose<sup>133</sup>.

Dei quattro nomi dei banditi comunicati dal podestà di Tortona al governatore di Milano, due sono di Pozzolo Formigaro: Michel Borgarello (colpevole dell'omicidio sopracitato dei due funzionari di Tortona<sup>134</sup>) e Iacomo Grosso.

Il 12 maggio 1642 il conte de Sirvela, governatore e capitano generale dello Stato di Milano, pubblica un editto per provare a rimediare alle «frequenti robberie, & assassinamenti, homicidij, & altri eccessi gravi, che si commettono nei confini del Tortonese, & Alessandrino, particolarmente su la strada Regia, che vada da Tortona a Seravalle<sup>135</sup>». Vengono quindi adottati provvedimenti speciali per una zona specifica a causa dell'alto tasso di criminalità lì concentrata:

Qualunque sarà trovato infraganti ad ammazzare alla strada in dette province per robbarie, ò senza ammazzare, à spogliare per forza gli viandanti, ò svaligiare le altrui case, mobili, porti, navi, possi esser preso, & anco ammazzato impune [...]. E perche Sua Eccellenza intende di sradicare questi malviventi, & infestanti da dette Provincie, e confini, e che non possino in esso haver alcun ricetto, proibisce a tutti li sudditi di queste parti il ricettar, ò dar alcun aiuto, ò favore scientemente alli sodetti banditi, soldati fugiti, forastieri banditi da altri Stati, & altri infestanti dette Provincie, sotto pena della demolizione delle case<sup>136</sup>.

Successivamente si prenderanno in esame più in dettaglio strumenti e metodi di repressione adottati dalle autorità, ora ci interessa ragionare sul tono con cui vengono redatti tali editti:

---

<sup>133</sup> *Compendio di tutte le gride, bandi, et ordini, Fatti & publicati nella Città, & Stato di Milano. Nel governo dell'Illustrissimo, & Eccellentissimo signor Duca di Fera, Malatesta stampatori regi reali, Milano 1623, pp. 95-96.*

<sup>134</sup> Cfr. ASMi, *Carteggio delle cancellerie dello Stato*, c. 412.

<sup>135</sup> ASMi, *Atti di governo, Giustizia punitiva*, p. a., c. 14.

<sup>136</sup> *Ibidem*.

minacce, obblighi, ordini imperativi. È chiaro che il messaggio che le autorità vogliono far passare è che la pace pubblica debba essere difesa a ogni costo.

Nel 1683 la situazione nel Tortonese continua a essere pressoché la medesima, come dimostra la grida pubblicata quell'anno dal governatore di Milano:

Le Provincie del Pavese, nell'Oltrepò, Tortonese, e Lodigiano vengono malamente infestate da Ladri, & Assassini, che, non contenti di spogliare i passaggieri, e commettere robberie nelle Cassine più discoste dalle Terre, ammazzano barbaramente li stessi derobati, à segno, che non sono sigure le Case private, non che le publiche Strade, per la temerità di quella sorte de malviventi, affidati dalla facilità di prender ricovero alle Montagne vicine<sup>137</sup>.

Si noti che la maggior parte delle province citate nelle suddette grida, compresa quella tortonese, è collocata ai margini dello Stato, indice di una maggior tendenza al crimine nelle zone di confine e, conseguentemente, di una maggior preoccupazione dello Stato nella gestione dell'ordine pubblico.

Come si è visto, a quell'epoca uno dei delegati alla sorveglianza sul contrabbando nelle zone di periferia è il magistrato straordinario. In una consulta del 1674 redatta dall'allora magistrato, si denuncia il contrabbando concentrato nella zona limitrofa al confine con la Repubblica di Genova:

Habbiamo per constanza, che tutte le essazioni sieguono alle porte del Genovesato, che sono ogni giorno considerabilissime, ponno impedirsi dalle guardie de soldati, che sogliono risiedere in Pozzolformigaro à questo fine [...]. Stimarebbe pure il Magistrato fare nella di questa intenza la compilazione di una grida, nella quale si ordinasse, che qualsivoglia gran condotta di bestie da carico, o' da soma portassero grani o' risi, non potesse essere accompagnata da maggior numero che di sei, o otto persone<sup>138</sup>.

Nella richiesta di impedire il transito a gruppi troppo numerosi di cavallanti leggiamo la volontà di ostacolare le azioni delle «compagnie di sfrosatori uniti<sup>139</sup>», che mettono in difficoltà le guardie, soprattutto quando brandiscono armi da fuoco. Su tale questione, il magistrato richiede che «niuno conducente di grano, o' riso possa portar loco arme da foco di niuna sorte, ne altre

---

<sup>137</sup> ASMi, Atti di governo, *Giustizia punitiva*, p. a., c. 14.

<sup>138</sup> ASMi, Atti di governo, *Uffici e tribunali regi*, p. a., c. 649.

<sup>139</sup> *Ibidem*.

dipendenti, o' taglio, eccetto la spada<sup>140</sup>», dichiarazione che sottintende la presenza di gruppi armati.

In una consulta del 1690 viene confermata questa tendenza. Qui il magistrato avanza le sue proposte sul posizionamento delle guardie lungo i vari confini, e richiede una maggior presenza di soldati per reagire alle azioni de «li sfrosatori ben armati et uniti in grosse truppe<sup>141</sup>». Nel documento vengono prese in esame le situazioni critiche di varie zone periferiche dello Stato, con riferimenti anche alla provenienza di alcuni contrabbandieri, tra cui quelli del Tortonese: vengono menzionate le «estrazioni che si fanno per via del luogo di San Sebastiano et altre terre del Principe Doria da quelli dell'Oltrepò, del Tortonese, da Garbagnoli, et da altri delle Montagne al Genovesato<sup>142</sup>». Qui bisogna specificare che con tutta probabilità nessuno dei soggetti citati dal magistrato proviene dalla comunità di Pozzolo, siccome il paese è situato sul lato ovest del fiume Scrivia, mentre i luoghi elencati si trovano sul lato opposto e in zone prevalentemente collinari e proiettate verso l'Oltrepò Pavese. Pozzolo Formigaro viene invece menzionato perché è richiesta la presenza di «cavalleria, e fanteria per impedire le estrazioni al Genovesato<sup>143</sup>», ovvero per impedire i traffici illeciti da e per Novi.

I magistrati avanzano sovente richieste di questo tipo: una truppa di soldati è quasi sempre presente a Pozzolo e quando non lo è viene reclamata a gran voce. Addirittura, nel 1698, quando si decide di rinunciare ai posti di guardia posizionati in alcune province dello Stato, si richiede espressamente che i soldati di Pozzolo non abbandonino il paese e continuino nei loro compiti di vigilanza:

Possa Vostra Eccellenza degnarsi di dar ordine, che tanto questi [che risiedono nel luogo della Girola], come gl'altri Militari, che sono stati destinati in diverse parti di questo Stato dalla Somma provvidenza dell'Eccellenza Vostra per gl'invigilanza sopra sfrosi si ritirino à loro quartieri, salvo però quelli, che risiedono nel luogo di Pozzolformigara, attesa la vicinanza al Genovesato<sup>144</sup>.

Sembrerebbe dunque che la zona a ridosso di Novi sia particolarmente interessata ai traffici illeciti. Capire quale sia effettivamente il ruolo della comunità pozzolese rimane però una questione di non facile risoluzione: i soldati hanno l'ordine di guardarsi da contrabbandieri

---

<sup>140</sup> *Ibidem.*

<sup>141</sup> *Ibidem.*

<sup>142</sup> *Ibidem.*

<sup>143</sup> *Ibidem.*

<sup>144</sup> ASMi, Atti di governo, *Uffici e tribunali regi*, p. a., c. 651.

provenienti dal Genovesato, dall'Alessandrino, dal Tortonese, dall'Oltrepò, ecc., ma non emerge ancora, come avverrà poi nel secolo successivo, un ruolo predominante dei pozzolesi nel panorama criminale. Pozzolo viene perlopiù considerato come zona sensibile al contrabbando per via della sua posizione strategica.

Sulla questione degli abitanti come ricettatori, aiutanti dei contrabbandieri o invischiati nei loschi traffici, non sembra poi esserci una particolare preoccupazione da parte delle autorità. Anzi, in alcuni momenti sono proprio i soldati delegati alla vigilanza a essere sospettati di essere collusi con i trafficanti. In una consulta del gennaio 1693, dove si ragiona sull'efficacia dell'operato dei soldati, emerge questa problematica: viene ricordato come nel biennio 1674-75 «li luogo Tenenti non solo non invigilavano, ne procuravano d'impedire gli sfrosi, ma conventinabosi con li medesimi sfrosatori, [...] gli permettevano il sfrosare liberamente<sup>145</sup>». Alla luce di ciò, considerando che perlomeno in certi periodi sembrerebbe che siano gli stessi vigilanti a nascondere gli illeciti, non sarebbe troppo azzardata l'ipotesi che lo stesso trattamento possa esser stato riservato a potenziali contrabbandieri originari del paese.

A inizio Settecento la provincia tortonese e la zona basso-alessandrina continuano a essere preda dei contrabbandieri. Tra il 1706 e il 1709 – solo considerando le consulte dei magistrati straordinari, che verosimilmente si limitano a tenere cronaca dei fatti più eclatanti – si contano almeno una quindicina di relazioni con informazioni sui traffici illeciti. Le tratte più interessate sembrano essere quelle che da Novi portano in Alessandria, coinvolgendo Basaluzzo e Bosco Alessandrino (oggi Bosco Marengo), e da Tortona e dal Tortonese verso Novi. I soldati residenti a Pozzolo si dividono su più fronti, i commerci illegali gravitano intorno al paese. I numeri riportati nei documenti aiutano a dare l'idea della criticità del fenomeno: nel 1706 il castellano di Serravalle scrive che «in Novi genovesato entrano tutti li giorni più di cento sacchi di formento<sup>146</sup>» in maniera illegale; lo stesso anno i soldati di Tortona «fecero una presa di 29 bestie asinine, et di un cavallo carichi di sacchi di formento lasciati da sfrosatori armati di schiopetta<sup>147</sup>»; l'anno seguente il commissario delle biade comunica al magistrato straordinario l'arresto di alcuni contrabbandieri diretti verso il Genovesato, con «due cavalli, un mullatto, et undeci bovichi carichi di vino<sup>148</sup>»; nel giugno del 1708 viene fermata, vicino alla città di Tortona, «una condotta di venticinque somme di riso sopra quattro carri tirati da 24 bovi

---

<sup>145</sup> ASMi, Atti di governo, *Uffici e tribunali regi*, p. a., c. 649.

<sup>146</sup> ASMi, Atti di governo, *Uffici e tribunali regi*, p. a., c. 652.

<sup>147</sup> *Ibidem*.

<sup>148</sup> *Ibidem*.

incaminata al Genovesato<sup>149</sup>», e ancora l'anno seguente i soldati si imbattono in «56 bovichi, e quattro cavalli carichi tutti di formento<sup>150</sup>», sellati da contrabbandieri armati d'archibugio i quali sfidano i militari in uno scontro a fuoco.

È evidente che si tratta di una zona, quella del Tortonese, di notevole interesse per il commercio illegale. Se poi analizziamo il contesto più specifico, vari indizi fanno pensare a un ruolo decisivo di Pozzolo Formigaro: la vicinanza con Novi, città del Genovesato verso cui esportare o dalla quale importare le merci; la presenza del bosco della Frascheta a nord del paese, che facilita i nascondigli e i movimenti furtivi dei malfattori; la congiuntura delle vie di terra, con Pozzolo ben posizionato nelle tratte che connettono città come Tortona, Alessandria, Serravalle e Novi; la costante presenza di una truppa di soldati di guardia, indice di una particolare preoccupazione nella gestione dei traffici. In alcune note viene poi esplicitato chiaramente: «Pozzolformigaro Tortonese, Terra situata al confine per entrare sopra il Genovesato per dove li sfrosi sogliono essere più frequenti<sup>151</sup>», recita una consulta del maggio 1707.

Un fatto di cronaca datato 1722 conferma come Pozzolo sia al centro della questione criminale della provincia tortonese, come ci ricorda Mario Silvano:

La gente vive alla ventura, c'è un brigantaggio diffuso e prospera il contrabbando. Regna ovunque sopruso, illegalità, disordine. Proseguono le azioni scellerate dei delinquenti e le autorità locali cercano, senza risultato, di mettere un freno al grave stato di disorganizzazione della vita pubblica. Pozzolo Formigaro è l'epicentro di questa preoccupante esplosione di ribalderia e nella Frascheta trovano rifugio masnadieri e gaglioffi d'ogni risma. [...] Il Sindaco di Pozzolo Orazio Leardi, negli anni 1712, 1713, 1718 tenta di bonificare il territorio dalla peste del brigantaggio. Egli, in qualità di Deputato alle Biade presso il Tribunale di Tortona, denuncia i contrabbandieri che infestano la zona, ma il giorno 24 agosto 1722 viene ucciso a coltellate<sup>152</sup>.

Un delitto brutale, che riporta alla mente l'omicidio dei due funzionari tortonesi commesso un secolo prima. Delitti facilmente attribuibili alla vendetta, al regolamento di conti, come comandano le leggi della malavita organizzata.

---

<sup>149</sup> *Ibidem*.

<sup>150</sup> *Ibidem*.

<sup>151</sup> *Ibidem*.

<sup>152</sup> Mario Silvano, *Il malandrino fraschetano e mandrogno sotto Carlo Emanuele III*, in «NoviNostra», XXIII, 1983, 3, p. 165.

L'assassinio del sindaco anticipa di qualche anno il periodo in cui hanno inizio gli incessanti accostamenti della figura del paesano di Pozzolo con quella del malfattore e contrabbandiere, perlomeno da quanto emerge dalle carte delle autorità.

## *2.2 Il periodo d'oro dei Pozzolaschi*

Durante gli anni Venti del Settecento si assiste alla realizzazione delle prime imprese dei Pozzolaschi. Se ancora un decennio prima ci si riferiva al luogo di Pozzolo Formigaro semplicemente come zona critica soggetta al contrabbando, d'ora in poi, e progressivamente sempre di più, il paese acquisisce il ruolo di quartier generale di trafficanti e pericolosi malfattori.

Il primo documento, tra quelli consultati, che menziona i Pozzolaschi risale al 13 marzo 1728, quando ancora Pozzolo Formigaro si trova sotto giurisdizione milanese: un progetto di Gio Batta Audifreddi, funzionario dei Savoia, primo regolatore delle regie gabelle, per convincere i Pozzolaschi ad attraversare l'Alessandrino per trasportare le merci da Novi alle zone più interne dello Stato di Milano. Sembrerebbe paradossale che lo Stato cerchi di attirare al proprio interno dei pericolosi contrabbandieri, in realtà questa strategia ha una logica ben precisa: offrire tariffe convenienti ai Pozzolaschi e assicurarsi così i loro pagamenti. La stessa logica utilizzata dallo Stato di Milano qualche mese prima, dopo che i Pozzolaschi, con armi al seguito, hanno iniziato a battere le strade di Voghera senza pagare gli eccessivi dazi. Scrive Audifreddi:

Primo li Cavalanti di Pozzolo Formigaro sogliono attender, ed attendono continuamente a' Condurre da Nove in Stato di Milano Oglio, e Sapone, e qualche poco di Salumi, Suchari, Droghe, ed altri Comestibili, alcuni pochi di questi sogliono transitare per l'Alessandrino, e Lumellina, e li altri per la via di Voghera, ma tanto questi, che sono nel maggior numero, che quelli son sempre andati in detto Stato con armi senza pagamento d'alcun dritto.

2° L'Oglio, e Sapone che è il maggior luoro negozio paga in raggione di Tariffa per entrata nella Provincia di Milano soldi 30: di Milano per rubbo, oltre il dritto di Transito delle Provincie Tortonese, e Pavese, che non so positivamente a 'quanto ascendi. Questo dacito si grave era il motivo, che per l'adietro, armata manu, Entravano in detto Stato per sfroso; Ora da qualche mese in qua il Questa ha luoro ottenuto patto che con soldi 10: per rubbo indistintamente per ogni genere di mercanzia, puonno andar intutte ed in quali si sia delle Provincie di quel Stato. Questo patto quantunque non habbia sinora distratto tutti li Pozzolaschi, che sogliono passare per l'Alessandrino à voltarsi alla strada di Voghera, può nondimeno col progresso del tempo attirarli tutti da quella via; [...] ho comesso al Portiere della Brusa come a' portata di detto luogo, di proponer luoro [ai Pozzolaschi], se volevano transitare per l'Alessandrino, e Lumellina mediante il pagamento



di soldi 4 Milano per rubo indistintamente, o' sia generalmente per ogni sorte di mercanzia, mentre riflettendo, che sendo l'oglio, e sapone quali a' ragione di Tarifa non pagano che detti soldi 4 il maggior luoro traffico, se potevo indurli col ribasso del dacito su gli altri generi da luoro meno sequestrati [...] fatto il bilancio del molto maggior prodotto che ci aportarebbe il detto ribasso di dacito, per la maggior quantità di merci, che si ritrrebbe dalla detta strada di Voghera alla nostra, di farne qui il presente progetto al Sudetto Sig. Conte, sperando che si degnerà aprovarlo, cioè di sminuir il dacito di transito Alessandrino e Lumellino, (solamente però a 'detti Pozzolaschi) per l'oglio e sapone @ soldi 2.3 per rubo tutte le altre merci @ soldi 4<sup>153</sup>.

L'immagine del Pozzolasco si presenta qui come quella di un trafficante di merci con cui tentare di scendere a patti, da conquistarsi tramite accordi creati *ad hoc* per ottenere il pagamento dei dazi. Un ritratto curioso, non ancora totalmente affiancato al criminale contrabbandiere senza scrupoli. Traspare però il profilo aggressivo di quel tipo di commerciante: violento, pronto a ricorrere alle armi e a percorrere le strade senza pagare i dazi se questi risultano troppo alti; ma anche disponibile alle trattative se portano a un concordo sicuro e vantaggioso. In questo caso, il guadagno per i Pozzolaschi sarebbe quello di un transito legale a basso costo, di certo meno rischioso di un'incursione a mano armata.

Potrebbe sembrare quindi che gli Stati in principio abbiano tentato un primo approccio diplomatico per evitare le vessazioni violente dei Pozzolaschi, anche se, guardando dal punto di vista dello Stato sabaudò, sarebbe più corretto interpretare questo accordo come una risposta al tentativo da parte dello Stato di Milano di monopolizzare le tratte commerciali che dal Genovesato portano in Lombardia (e viceversa). Per assicurarsi i dazi dei transiti per le strade sotto la propria giurisdizione, infatti, lo Stato di Milano adotta due soluzioni: concorda con i Pozzolaschi una scontistica sui dazi per disincentivare gli assalti a mano armata e pubblica una grida che ordina espressamente a tutti i trasportatori «che dal giorno 31 gennaio 1729 non possono condurre, ne mandare, ne far condurre robbe, risi, grani, ò Mercanzie & nel Genovesato, salvo che per la strada di Serravalle [...] da Nove, ò altra parte del Genovesato per il Stato di Milano<sup>154</sup>». Per lo Stato sabaudò l'accordo con i Pozzolaschi diventa così uno strumento per controbattere alla minaccia milanese.

Milano riduce i dazi per cercare di incentivare diplomaticamente i Pozzolaschi a percorrere legalmente ed esclusivamente le strade di Voghera, Torino prova a conquistarseli offrendo loro, e solo a loro, tasse ancora meno care sulle proprie tratte. I Pozzolaschi sono visti come

---

<sup>153</sup> ASTo, Corte, Materie economiche, Materie economiche per categorie, Gabelle, *Gabelle generali*, II addizione, m. 1, f. 4.

<sup>154</sup> *Ibidem*.

prepotenti uomini d'affari e, almeno inizialmente, i tentativi di accordarsi pacificamente non mancano. Torino ancora l'anno successivo mantiene buoni rapporti con essi, nel tentativo di risolvere la questione della monopolizzazione milanese delle vie commerciali. È sempre Audifreddi che tratta con loro, proponendo continue riduzioni di tasse per convincerli a passare per Alessandria e per la Lomellina per raggiungere Novara – all'epoca sotto dominio asburgico – e lì condurre i propri affari:

Si nell'andare, che venire da Serravalle son passato per Pozzolo, ed ivi fermatomi per buon spazio di tempo per far avvertiti gli Pozzolaschi del Ribasso del dritto fatto per il transito de Risi del Novarese [...] ho dato gli ordini opportuni acciò dalli 20 di questo à tutto Giugno prossimo il Dritto già ribassato dalli soldi 60 à soldi 40 per Soma, di che molto contenti detti Pozzolaschi, mi anno accertato che ne proffitteranno e se gli Postieri del Novarese non vorranno spedir loro le tratte, s'industrieranno d'estraerne il Riso per sfroso<sup>155</sup>.

Emblematico l'intervento conclusivo: i Pozzolaschi considerano il furto delle mercanzie come ovvio esito dell'atto di acquisizione del riso in caso di mancato accordo con i novaresi, senza alcuno scrupolo. Audifreddi sembra poi essere cosciente dei metodi dei Pozzolaschi, il che fa supporre una già maturata consapevolezza della prepotenza delle loro azioni.

Ancora nel 1738, quando il Pozzolasco è ormai considerato una tremenda minaccia per la quiete pubblica, Torino continua nei tentativi di risolvere la faccenda in maniera diplomatica. Marco Battistoni riassume così:

L'Azienda delle gabelle e i «pozzolaschi» negoziarono «patti particolari» in cui furono stabiliti dazi ridotti rispetto a quelli «tariffati» nelle giurisdizioni interessate dalle principali rotte percorse o percorribili in territorio sabauda dai transiti «pozzolaschi». Schematicamente, nei patti si faceva riferimento, da un lato, all'introduzione nelle province sabaude o milanesi, in Svizzera o nel Piacentino di prodotti manifatturieri, droghe e spezie provenienti dall'emporio genovese, insieme con generi rivieraschi di più largo consumo come olio, sapone e alimenti conservati sotto sale («salumi»), dall'altro, alla corrispettiva esportazione nel territorio della Repubblica di tessuti veneti e lombardi, stracci, ma soprattutto di grani e riso, prevalentemente del Novarese o del Pavese, caricati sulla via del ritorno<sup>156</sup>.

---

<sup>155</sup> *Ibidem*.

<sup>156</sup> Marco Battistoni, *Franchigie. Dazi, transiti e territori negli Stati sabaudi del secolo XVIII*, Edizioni dell'Orso, Alessandria 2009, p. 230.

Se Torino, almeno inizialmente, progetta negoziazioni particolari con i Pozzolaschi, Milano non sembra essere dello stesso avviso. Tolti gli sconti sui dazi del 1728, che non sono bastati a placare le malefatte dei Pozzolaschi, si instaura da subito un rapporto di aperto conflitto, con le autorità impegnate a dare la caccia ai contrabbandieri di Pozzolo. Nello stesso periodo in cui viene stipulato l'accordo sui dazi tra Torino e i Pozzolaschi, nel gennaio 1729 – qualche giorno prima dell'entrata in vigore delle istruzioni che obbligano i trasportatori di prender bolla a Serravalle e vietano quindi il trasporto delle merci percorrendo strade diverse da quelle milanesi –, il capitano generale dello Stato di Milano pubblica un editto rivolto specificamente a questi ultimi:

Divenendo sempre più frequenti li sfrosi, e contrabandi che si commettono, non ostante le molte salutari di già date providenze, in grave pregiudizio delle Regie imprese della Mercanzia, e Tabacco, massime da Pozzolaschi, ed Alessandrini, viene per conseguenza a farsi maggiore, anche la necessità di procurare con tutti li mezzi possibili d'andarvi al riparo<sup>157</sup>.

È la prima di una lunga serie di editti e gride milanesi contro i Pozzolaschi. «La grida rappresentava al contempo una misura concreta con cui si dava risposta alle molteplici lamentele raccolte dalle autorità milanesi e il primo di una serie di interventi<sup>158</sup>» che il governo di Milano, emulato successivamente da Torino, adotta per cercare di porre un freno ai soprusi. Il dibattito sulla repressione dei Pozzolaschi si concentra principalmente tra la fine degli anni Quaranta alla seconda metà degli anni Settanta del Settecento, ma le grida milanesi dimostrano come già dagli anni Trenta la questione dei Pozzolaschi rappresenti un grave problema di ordine pubblico.

Nel 1732 il cardinale Carlo don Antonio Felice Zondadari scrive al capitano generale dello Stato di Milano per lamentarsi delle continue vessazioni dei Pozzolaschi nelle terre che questo possiede nel Pavese. Scrive il cardinale:

Passano giornalmente al Porto del medesimo Ticino di Bereguardo quantità di sfrosatori Pozzolaschi, con Bestie cariche di Tabacco, Ogli, Saponi ed ogni altra specie di mercanzia con danni considerabilissimi della regalìa di Sua Maestà pel lo sfroso de Regi Dazi e [...] mandano le loro numerose Bestie a pascolare, senza riguardo ad alcuna sorta di seminari, ne Prati, e Campi delle

---

<sup>157</sup> ASTo, Corte, Materie economiche, Materie economiche per categorie, Gabelle, *Gabelle generali*, II addizione, m. 1, f. 4.

<sup>158</sup> S. Levati, «*Lessandrini e Pozzolaschi e simil canaglia di contrabbandieri e ladri*» cit., p. 95.

medesime Possessioni [...] e perché oltre li danni si avanzano costoro altresì atti strapazzi di minaccie, e percosse<sup>159</sup>.

Il governo milanese recepisce la lamentela e fa pubblicare un editto specifico contro i suddetti:

Sendo stato per parte del Sig. Cardinale Zondadari rappresentato a Sua Eccellenza il Sig. Wirico Filippo Lorenzo di Daun, [...] Governatore, e Capitano Generale dello Stato di Milano, gli gravi pregiudizj, e devastazioni, che vengono date dagli Pozzolaschi sopra gli Seminerj, Prati, e Vigne della Comunità di Papiago, Calignago, Molino Vecchio, Divisa, e Tordisola, Territorio Pavese, e Beni della Badia di San Lanfranco Commendata a detto Sig. Cardinale, in occasione, che gli medesimi Pozzolaschi si portano in dette Comunità con le loro Bestie cariche di Mercanzia, cacciando a pascolare dette Bestie in qualsisia luogo, e fondo senza ver un riguardo alla di lui qualità, con pericolo di succedere scandalosi accidenti per le violenze, ed insolenze, che dagli detti Pozzolaschi con tutta temerità, e con armi alla mano si vanno facendo agli Massari, Uomini, e Campari di detta Badia<sup>160</sup>.

Emerge in questa grida l'astio del governo nei confronti dei Pozzolaschi, colpevoli non solo di danneggiare i campi con le loro bestie, ma anche di girare in bande armate e di «condurre allo stesso tempo con le medesime quantità di Mercanzie di sfroso, e contrabando in pregiudicio gravissimo delle Regie Imprese della Mercanzia, e Tabacco<sup>161</sup>».

Dopo il passaggio di Pozzolo Formigaro ai Savoia, quello dei Pozzolaschi continua a essere un importante problema d'ordine pubblico per le autorità milanesi. Nel 1742 il vicario di Milano e vari sindaci del Ducato firmano una lettera da inviarsi al re di Sardegna per chiedere dei provvedimenti al fine di impedire ai Pozzolaschi di commettere i loro sporchi affari nel dominio asburgico:

Il male non si ferma nello spogliare i viandanti del poco danaro, che possono avere; si mette mano ai trasporti delle Mercanzie, alle condotte di Formento, ed altri generi; si sacheggiano le Cassine, e le continue rubberie vanno poi a finire in gran parte in potere dei Pozzolaschi, dalli quali è gran sorte poterne redimere alcune in Pozzolo a caro prezzo. L'esperienza fa vedere, che gli abitanti delle Terre non possono senz'altro aggiuto difendersi da Truppe si forti di malviventi trattenuti non meno dalle minaccie alle loro vite, che d'incendj alle Cassine<sup>162</sup>.

---

<sup>159</sup> ASTo, Corte, Paesi, Milanese, *Giuridico e politico*, m. 2, f. 8.

<sup>160</sup> *Ibidem*.

<sup>161</sup> *Ibidem*.

<sup>162</sup> ASMi, Atti di governo, *Giustizia punitiva*, p. a., c. 16.

Nello stesso periodo le autorità si trovano a gestire un altro grave fatto commesso dai Pozzolaschi. Qualche mese prima questi hanno attraversato l'altro confine, quello che divide Pozzolo da Novi, e hanno sparato a un birro di stanza nella città del Genovesato, uccidendolo. A Pozzolo si è poi scatenato uno scontro a fuoco tra quaranta soldati e birri di Novi contro uomini e donne del paese, dove è rimasto ucciso un soldato di Novi. Scrive il podestà di Tortona: «La ragione, per la quale portaronsi li suddetti Uomini di Pozzolo con animo deliberato di uccidere li Birri di Novi, sarebbe stata per vendicarsi degl'insulti, che pretendevano essersi stati da medesimi recati, con aver eglino immodestamente fatto le perquisizione ad una figlia di Pozzolo<sup>163</sup>». Nulla a che vedere quindi con traffici illeciti, in questo caso, ma che dà una prova dell'animo burrascoso e dello spirito di vendetta dei Pozzolaschi.

In archivio di Stato a Milano è conservata una bozza di grida contro i Pozzolaschi, datata 1746, in cui vengono menzionati altri editti pubblicati il 16 febbraio 1740, il 7 luglio 1741, il 24 gennaio 1743 e il 22 agosto 1744. La grida si apre così: «Quantunque a reprimere la malvagità degli scandalosi, e troppo frequenti eccessi, che si commettono in questo Dominio da Malviventi, e particolarmente da Pozzolaschi<sup>164</sup>». Viene condannato il comportamento di questi nel non rispettare gli ordini e i divieti a loro riservati, viene ripetuto come essi continuino nelle loro scorribande e soprusi minacciando non solo la quiete dei sudditi milanesi, ma anche l'autorità dello Stato. Il governo prende perciò una decisione quantomeno autoritaria, ovvero quella di metterli al bando:

Benche li Pozzolaschi, da quali sogliono cometersi in questo Stato li più frequenti atroci delitti con perturbazione della quiete, e sicurezza pubblica rimangano compresi nel presente bando, nulla dimeno per le singolari circostanze, che in loro concorrono dichiariamo, che s'averanno per banditi, e soggetti alle pene del presente Editto, ancorche vengano in questo Stato in numero di due solamente, e che quando qualch'uno di loro venga solo, dovrà essere arrestato vivo, e condotto alle Carceri, e in caso di resistenza ucciso impunemente così esigendo la loro pertinace, e scandalosa contravvenzione a tanti Editti contro de medesimi pubblicati<sup>165</sup>.

I Pozzolaschi diventano a tutti gli effetti dei banditi, non più benvenuti nello Stato di Milano. Le efferatezze da loro compiute non possono più sopportarsi. Negli anni Cinquanta il governo

---

<sup>163</sup> ASTo, Corte, Confini con Genova, *Provincia di Tortona*, m. 9.

<sup>164</sup> ASMi, Atti di governo, *Giustizia punitiva*, p. a., c. 18.

<sup>165</sup> *Ibidem*.

inizia poi a emanare divieti di ingresso nel dominio non solo ai contrabbandieri di Pozzolo, ma a tutti gli abitanti di quel paese. Si legge nell'editto pubblicato l'11 agosto 1757:

Vogliamo, e dichiariamo col presente Editto, che tutti detti Abitanti, niuno escluso, si abbino per banditi da tutta la Lombardia Austriaca, sotto pena di dieci anni di Galera a quelli, che ardiranno entrarvi senza nostra speciale licenza disarmati, e sotto pena della Forca a quelli, che vi entreranno armati di qualunque sorta di Armi offensive, sia da fuoco, sia da taglio, anche sotto pretesto di transito, rimossa l'eccezione della momentanea delazione, e pretesto di trovarsi in viaggio, senza distinzione di numero, dimodochè incorrano dette pene tanto venendo soli, che accompagnati<sup>166</sup>.

Nessun abitante di Pozzolo può più entrare in Lombardia, nemmeno per raggiungere altre destinazioni. È ragionevole vedere in questo allargamento di obiettivo maggiori possibilità di catturare tutti coloro che si sono macchiati di crimini in terre asburgiche, anche se si percepisce una generica ostilità nei confronti di tutta la comunità pozzolese, sospettata di collusione. In ogni caso, come ci ricorda una consulta milanese del 1765 sulla questione criminale alessandrina, si è arrivati alla *extrema ratio* dei provvedimenti straordinari contro gli abitanti di Pozzolo, «dichiarandoli Pubblici Inimici dello Stato<sup>167</sup>».

Negli anni a venire gli editti si sommano, ogni nuova grida conferma le disposizioni precedenti ma lamenta anche gli scarsi risultati ottenuti; quindi, arriva a comandare pressanti perlustrazioni e giustizie sommarie. Il Pozzolasco, e lo stesso abitante del paese di Pozzolo Formigaro, è ormai sotto il mirino della giustizia, e non soltanto di quella dello Stato di Milano: Repubblica di Genova e Regno di Sardegna, seppur affrontando la questione in modi e gradi diversi, come vedremo in seguito, sono ben coscienti della situazione e temono le scorribande dei Pozzolaschi. Ancora nel 1774, in un ragionamento sulle provvidenze da adottarsi per contenere i contrabbandi in Piemonte, viene citato un editto del 1761 emanato dallo Stato sabauda contenenti provvedimenti che però sono risultati inefficaci «per frenare la temerità dei Alessandrini, e Pozzolaschi<sup>168</sup>» nel trasportare merci di contrabbando dal Genovesato al Piemonte. In un documento del 1763, redatto a Novi, si denunciano le aggressioni che i Pozzolaschi fanno ai viandanti: «L'impertinenza de' Pozzolaschi ed' altre Terre [...] in vece di

---

<sup>166</sup> ASMi, *Gridario Greppi*, b. 4.

<sup>167</sup> ASMi, Atti di governo, *Giustizia punitiva*, p. a., c. 18.

<sup>168</sup> ASTo, Corte, Materie economiche, Materie economiche per categorie, Gabelle, *Gabelle generali*, I addizione, m. 2, f. 6.

diminuirsi, ogni giorno va' aumentandosi e si fanno lecito nel veder partire i Passaggeri avvanzarli, ed aspettandoli fuori de' confini, assaltarli<sup>169</sup>».

I Pozzolaschi ci vengono descritti come aggressivi, temerari, addirittura malvagi. Il ritratto che ne viene fatto, pur limitandosi principalmente al temperamento e al comportamento tenuto nelle loro imprese, presenta però anche alcune particolarità che ci aiutano a definire meglio il fenomeno nel suo insieme.

### 2.3 Strategie criminali e luoghi del contrabbando

Pare che i Pozzolaschi abbiano acquisito notevole fama non solo per la prepotenza con cui essi agiscono, ma anche per la capacità di aver generato un'organizzazione criminale solida, difficile da domare, radicata nel territorio e proiettata verso terre più remote. Sembrerebbe infatti che essi adottino strategie ben definite, sia se si valuta la parte strettamente operativa, sia se si guarda a quella destinata alla pianificazione e all'organizzazione. Nei dispacci ufficiali emergono queste loro caratteristiche, e assieme a esse la frustrazione delle autorità incapaci di trovare un rimedio definitivo.

Un fenomeno che riguarda la strategia operativa e organizzativa dei Pozzolaschi è anzitutto la presunta cooperazione con contrabbandieri e malfattori provenienti da altre zone: gli Alessandrini, identificati come i criminali «delle Ville di Castellazzo [oggi Castellazzo Bormida], e Castel Fè nell'Alessandrino [oggi Castelferro]<sup>170</sup>». Le fonti d'archivio dimostrano come spesso il Pozzolasco sia affiancato dall'Alessandrino: l'ex-podestà di Gallarate parla di «audacia dei pozzolaschi ed alessandrini<sup>171</sup>», e continua ricordando che da «circa l'anno 1737, cominciarono le gravi molestie che di quando in quando soffriamo da lessandrini, pozzolaschi e simil canaglia di contrabbandieri insieme e ladri<sup>172</sup>»; in una richiesta di soldati per rinforzare la sorveglianza delle terre dello Stato di Milano, datata febbraio 1743, si sottolinea che «li tali Alessandrini, e Pozzolaschi che si dicono li delinquenti, sono quelli stessi che servono à fare li sfrosi<sup>173</sup>»; in una lettera redatta a Vienna nell'ottobre del 1764, relativa a un piano condiviso con Novara per reprimere i criminali, si legge dell'«animosità criminosa di Alessandrini e Pozzolaschi<sup>174</sup>»; ancora, negli editti milanesi già citati (già in quello del 1729 e ancora in quelli

---

<sup>169</sup> Archivio di Stato di Genova (d'ora in poi ASGe), Archivio segreto, *Materie politiche (negoiazioni e trattati con Stati esteri)*, u. 2766.

<sup>170</sup> ASMi, *Gridario Greppi*, b. 4.

<sup>171</sup> ASMi, Atti di governo, *Giustizia punitiva*, p. a., c. 18.

<sup>172</sup> *Ibidem*.

<sup>173</sup> ASMi, Atti di governo, *Giustizia punitiva*, p. a., c. 16.

<sup>174</sup> ASMi, Atti di governo, *Giustizia punitiva*, p. a., c. 37.

degli anni Sessanta), e in altri dispacci, relazioni, piani per la cattura dei criminali, ecc. La percezione è che i criminali di Pozzolo, di Castellazzo e di Castel Fè, paesi che distano tra loro qualche decina di chilometri, abbiano stretto un accordo al fine di unire le forze e riuscire al meglio nelle imprese di contrabbando, soprattutto quando gli obiettivi riguardano zone più remote. Una vera e propria associazione criminale allargata con obiettivi comuni.

Ma prima ancora dei legami tra bande di contrabbandieri, bisogna considerare i legami tra i membri di una banda e la comunità da cui essi provengono, ossia bisogna tener conto della necessità per i malviventi di tessere e mantenere buone relazioni con i compaesani per assicurarsi il loro appoggio e la loro protezione. Nel caso dei Pozzolaschi è evidente questo fenomeno; anzi, se si considerano le cronache delle carte ufficiali pare che la maggior parte degli abitanti sia in qualche modo collusa con i contrabbandieri. Ne parla l'avvocato fiscale di Alessandria Maccabej: «sendovi solo [a Pozzolo] un Luogo Tenente Podestà nativo, ed Abitante del medemmo, quale forse per tema della vita, ò forse per riguardo di Parentela, o d'amicizia, ò per altri riflessi non amministra la Giustizia<sup>175</sup>»; qui a essere accusato è addirittura un paesano nel ruolo di luogotenente, ma per l'avvocato sono «quasi tutte le persone rustiche del medemmo dedite al Contrabando<sup>176</sup>» e dunque aventi un ruolo concreto nei traffici illeciti. Anche nella grida milanese del 1757 che bandisce tutti gli abitanti dallo Stato di Milano traspare questa convinzione: intuibile dalla scelta di mettere al bando tutti gli abitanti senza distinzione, e che si rende palese con l'accusa che viene loro esplicitamente mossa: «li disarmati prestano servizio agli armati, coll'esplorare i Luoghi più esposti alle loro invasioni<sup>177</sup>».

Difficile a dirsi se questa presunta complicità tra compaesani sia mossa da spirito di solidarietà verso gli effettivi criminali, se sia consuetudine della comunità assecondare le malefatte o se giochi un ruolo fondamentale il timore che i criminali sogliono provocare nella gente comune. In qualsiasi modo si declini, sembrerebbe che i Pozzolaschi godano di un certo appoggio e di una certa protezione, da parte della gente comune e delle istituzioni locali. A tal proposito troviamo alcune dichiarazioni interessanti in un documento del 1749, dove vengono mosse accuse alla curia pretoria tortonese, ai cui membri pare che i Pozzolaschi versino denaro per non farsi denunciare alle autorità. Qui non si tratta neanche di un appoggio della comunità ristretta del paese, ma di una vera e propria collusione tra malfattori e organizzazione clericale del territorio tortonese:

---

<sup>175</sup> ASTo, Corte, Paesi, Paesi di nuovo acquisto, Tortonese, m. 15, *Pozzolo Formigaro*.

<sup>176</sup> *Ibidem*.

<sup>177</sup> ASMi, *Gridario Greppi*, b. 4.



Che li disordini, che vanno seguendo in detto luogo di Pozzolo derivano da quei Malviventi sono protetti dalla Curia Pretoria di Tortona, quale ritenendo (si crede per ordine della Corte) una Grida di Milano 1744 in cui sono deferiti gli Assassini e Malviventi di detto luogo, perche li faccia arrestare, di ciò non si curano, mentre esigono da questi una Somma mensile, che li fanno pagare dal Prete Sig. D. Vincenzo Palenzona per il loro quieto vivere. [...] Che veramente nel luogo di Pozzolo vi sono molti processati, Malviventi, e Banditi, quali si trattengono nel luogo, e vanno dove vogliono per il Tortonese senza timore di veruna molestia in quanto alla Curia di Tortona, loché fa credere a lui Teste che siano veramente tollerati, et intesi colla medema Curia mediante il pagamento di qualche denaro<sup>178</sup>.

È necessario precisare che non ci troviamo di fronte a un fatto comprovato ma a meri sospetti, che, per quanto forti possano essere, godono del beneficio del dubbio e comunque vengono rigettati come insussistenti nella *Relazione che concerne li capi d'accuse alli già Ufficiali di Giustizia delle Curia di Tortona*<sup>179</sup>. Ma la questione di nostro interesse qui non è tanto individuare il colpevole di concussione, quanto riconoscere l'esistenza di una possibile rete di protezione di cui godono i Pozzolaschi o, perlomeno, di una preoccupazione delle autorità a tal riguardo.

Dal punto di vista operativo, la vicinanza con il confine è una peculiarità che sicuramente giova alla buona riuscita delle imprese pozzolasche. Fuggire e riparare oltre il confine del paese dove si è compiuto un crimine significa infatti raggiungere un porto franco, dove le forze dell'ordine del paese colpito non possono per legge attraversare i confini ed eseguire i loro compiti di polizia. Sia da sudditi degli Asburgo, sia da sudditi dei Savoia, i Pozzolaschi sanno sfruttare tutto ciò a loro vantaggio: riparano a Novi sapendo di scampare agli inseguimenti di soldati e birri lombardi e piemontesi. Nella *Relazione dello stato in cui si trova il Luogo di Pozzolo Formigaro Tortonese* l'avvocato fiscale d'Alessandria Maccabej scrive:

Ha 'sempre servito, come tuttavia serve a 'Pozzolaschi d'una grand'anza, ed incitamento a 'delinquere la situazione di quel Luogo limitrofo, e confinante al fuoristato, essendo solo distante dal suddetto Territorio di Novi un mezzo miglio circa, onde sulla fiducia del pronto rifugio, e per la somma facilità, che hanno di evadersi da Stati di Sua Maestà, si rendono proclivi al male, ed insolentiscono con frequenti ribalderie, e misfatti<sup>180</sup>.

---

<sup>178</sup> ASTo, Corte, Paesi, Paesi di nuovo acquisto, Tortonese, m. 15, *Pozzolo Formigaro*.

<sup>179</sup> Cfr. *Ibidem*.

<sup>180</sup> *Ibidem*.

Stessa questione emerge in una lettera del governatore di Novi datata 13 giugno 1743, dove, parlando delle campagne infestate da «malviventi di Pozzolo, e da altri Forastieri<sup>181</sup>», dichiara che «tutti li suddetti non averanno altro più sicuro asillo che il rifugiarsi nel Dominio di Vostre Serenissime<sup>182</sup>». In una lettera milanese del gennaio 1760, in riferimento alla stipulazione di una convenzione tra Milano e Torino per la reciproca cattura dei malviventi, viene ribadito come i Pozzolaschi facciano «le irruzioni in questo Stato or da una parte or dall'altra e commettono con atti tirannici molte Rubberie, indi si ritirano col Bottino per i Stati della Maestà Sarda, e s'incaminano a Novi Dominio della Repubblica di Genova, ove si trattengono sin che hanno consumato la preda<sup>183</sup>». Una consulta del 1765 fa addirittura cenno a una sostanziale emigrazione dei criminali e delle loro famiglie da Pozzolo a Novi, si parla infatti di Pozzolaschi «absentati dalle loro rispettive Patrie, perché banditi Capitalmente dal loro Naturale Sovrano, come che niente meno infesti fossero nel Dominio di esso, e però rifuugiatisi essi nel Genovesato abbiano stabilite le loro Famiglie in un Soborgo di Novi<sup>184</sup>», mentre in un carteggio dell'anno precedente si specifica che i Pozzolaschi banditi dalle terre sabaude «abitano in certe Casucce fuori di Novi, che ivi vendono li generi, e robbe, che ci sottraggono<sup>185</sup>».

A proposito di quest'ultima dichiarazione, legata alla vendita delle merci, bisogna specificare che la vicinanza con Novi porta a un altro vantaggio: essendo Novi una frequentata piazza commerciale, lì i Pozzolaschi possono condurre indisturbati i loro affari, difatti «vanno a caricare di Robba le luoro Bestie per quindi farne le Condotte altrove, e principalmente nello Stato di Milano, ed anche più oltre sin dove meglio Luoro vien a 'conto per la vendita, frodando ordinariamente per la strada<sup>186</sup>». Oltre a essere un sicuro riparo, Novi è dunque anche «il punto in cui i "pozzolaschi" si rifornivano di prodotti genovesi e depositavano le granaglie della pianura padana<sup>187</sup>».

Non solo Novi risulta essere terra franca in cui i Pozzolaschi cercano rifugio. I banditi si addentrano sempre di più nell'entroterra ligure per sfuggire alle guardie piemontesi e lombarde e, in attesa che cessino le ricerche da parte dei soldati, trovano riparo in alcuni feudi imperiali. Se ne lamenta nel 1766 Carlo Spinola di Luciano, signore di Pietra Bissara: «Pozzolaschi, rei di gravissimi delitti, et in specie di molte grassazioni commesse nelle pubbliche strade di

---

<sup>181</sup> ASGe, Archivio segreto, *Giunta de' confini (CONFINIUM)*, f. 129.

<sup>182</sup> *Ibidem*.

<sup>183</sup> ASMi, Atti di governo, *Giustizia punitiva*, p. a., c. 37.

<sup>184</sup> ASMi, Atti di governo, *Giustizia punitiva*, p. a., c. 18.

<sup>185</sup> ASMi, Atti di governo, *Giustizia punitiva*, p. a., c. 37.

<sup>186</sup> ASTo, Corte, Paesi, Paesi di nuovo acquisto, Tortonese, m. 15, *Pozzolo Formigaro*.

<sup>187</sup> M. Battistoni, *op. cit.*, p. 230.

Lombardia si sono rifugiati e stabiliti con violenta permanenza nella Villa di Borlasca dipendente dal mio Feudo Imperiale di Pietrabissara<sup>188</sup>», e conferma il conte di Firmian in un dispaccio dello stesso anno – destinato al commissario plenipotenziario imperiale marchese Botta – in cui elenca i luoghi in cui si nascondono i Pozzolaschi: «Isola Borlasca, Pietra Bissara, e Borgo de' Fornari Terre Imperiali<sup>189</sup>».

Riguardo la natura delle imprese illecite, oltre ai contrabbandi in alcune carte si arriva a parlare anche di dazi che vengono riscossi dai Pozzolaschi, una sorta di tassa che questi richiedono ai mercanti per garantire loro protezione durante il viaggio al fine di non subire furti. In sostanza un uomo di Pozzolo segue le carovane, da Novi verso le zone intestine dello Stato di Milano, e viceversa, come ci raccontano le informazioni prese da alcuni commercianti e viandanti:

Risulta dall'esame di Cinque Cavallanti Genovesi, e da quattro spedizionieri di questa Città il pagamento di soldi 20 per Collo di Mercanzia che dallo Stato di Milano transita e v'è per il Genovesato, o che dal Genovesato viene per Transito, o per farsi nello Stato di Milano a titolo d'accompagnamento per assicurare le merci sudette dalle Rubarie. Che il pagamento si fa a quello de Pozzolaschi, che incontrano nel viaggio. [...] Che detto accompagnamento si fa o da Novi, o da Seravalle sino al Gravellone o dal Gravellone sino a Novi, o Seravalle. [...] Li Cavallanti Genovesi dicono essere da alcuni Anni, che si paga questo accompagnamento, ma non individuano il tempo preciso. Li Spedizionieri però dicono essere da circa 14, o 15 anni, e ciò a motivo delle frequenti Rubbarie, che da Pozzolaschi, ed Alessandrini si commettevano nello Stato di Sua Maestà il Re di Sardegna<sup>190</sup>.

Il relatore scrive poi che, in mancanza dei Pozzolaschi, qualsiasi loro adepto «che si trovi su la Strada, ed anche Femmine supplischino all'accompagnamento<sup>191</sup>», altro indizio che richiama una probabile collaborazione tra paesani. La lettera non riporta la data, ma il fascicolo in cui è conservato ci suggerisce una datazione intorno al 1757. Stesso anno si trova in testa a un'altra lettera, redatta a Genova, in cui ci vengono specificate le modalità di questo servizio illecito di protezione:

Tutte le merci che Avanziamo per la Lombardia, e conviene che per ogni lotto, li Mulattieri paghino un diritto a Pozzolaschi, [...] siammo obbligati a porre la Vettura più Soldi 2 per Rubbo, quali servono per l'aggravio che deve

---

<sup>188</sup> ASMi, Atti di governo, *Giustizia punitiva*, p. a., c. 37.

<sup>189</sup> *Ibidem*.

<sup>190</sup> ASTo, Corte, *Raccolte private, Balbo jr*, serie II, reg. VII.

<sup>191</sup> *Ibidem*.

pagare ogni Mulattiere a Medemi, ensistendo, che passato Novi sono in obbligo di chiamare un uomo di Pozzolo per che gli Accompagni fin a quel Porto vicino ove è destinata la Mercanzia, et in quella maniera non hanno alcuna molestia<sup>192</sup>.

Novi è dunque un punto strategico per i Pozzolaschi: trovano un rifugio abbastanza sicuro dove poter organizzare i propri affari, obbligano i viandanti a pagare una sorta di servizio di protezione per affrontare i viaggi, trasportano e vendono le merci conquistate di frodo, si procurano generi di vario tipo e «carricate le loro vetture, per vie oblique, tortuose, e sempre diverse s'introduchino ne Stati di Sua Maestà Sarda, le attraversano furtivamente, e portandosi nella Riviera d'Orta di indipendente appartenenza del Vescovo di Novara, ivi, per contratto o per violenza vendino di detti Generi<sup>193</sup>».

Se si guarda poi ai luoghi del contrabbando, questi risultano essere diversi e piuttosto distanti dal paese di Pozzolo: i Pozzolaschi percorrono centinaia di chilometri per ogni colpo da mettere a segno. Qui si è appena parlato della zona del Novarese e della Riviera d'Orta, dove vengono aggredite le terre del vescovo, e anche nelle carte già consultate di Audifreddi una delle zone interessate dai Pozzolaschi sembrerebbe quella del Novarese. La zona del lago d'Orta dista più di 100 chilometri da Pozzolo Formigaro, che i contrabbandieri percorrono a cavallo e uniti in bande armate. Giulio Cesare Ferrari Ardicini, maggiore comandante della milizia della Riviera inferiore del lago d'Orta, attivo tra fine Settecento e inizio Ottocento, fa cenno a un'incursione pozzolasca, probabilmente riprendendo le memorie di Giulio Maria Scardini, parroco di Briga Novarese negli anni Sessanta del Settecento:

Lo scrivente si ricorda d'averla sentita nella di lui puerizia (si riferisce alla campana della Torre di Buccione che serviva da allarme generale ndr.) per la rimastale impressione di aver veduto, in sequela del detto di lei suono, ripiene tutte le contrade del Borgo di Gozano di genti diversamente armate per sedare, e reprimere li disordini, e le irruzioni di diverse orde di Pozzolaschi, che pretendevano caricarsi de nostri tabacchi, con molteplici violenze, ed altre illegalità, invadendo con imponente numero di persone questo territorio, che poi nell'ottavo giorno di quelle ultime violenze, e baruffe, riuscì di sedare colla morte di diversi di essi, e colle ferite di molti, ed anche alcuni de nostri<sup>194</sup>.

---

<sup>192</sup> *Ibidem*.

<sup>193</sup> ASMi, Atti di governo, *Giustizia punitiva*, p. a., c. 18.

<sup>194</sup> *Memoria del nobile avvocato Giulio Cesare Ferrari Ardicini del fu Ottavio* in Francesco Ruga, *Le incursioni dei Pozzolaschi in Riviera*, in «Quaderni Cusiani», I, 2008, p. 88.

I Pozzolaschi si insinuano anche fino a Turbigo, a nord di Novara, «ove si eserciscono le casse di Sale, Mercanzia e Tabacco<sup>195</sup>». Il Novarese è nell'interesse dei Pozzolaschi per la presenza di mercanzia varia, come riso e tabacco, e perché è una tappa della rotta conosciuta come la “via della Svizzera”. In una relazione destinata al ministro plenipotenziario conte de Firmian, dove è presente l'intervento del regio commissario di campagna di stanza a Magenta, emergono interessanti informazioni sui movimenti pozzolaschi al confine tra Novarese, Svizzera e Milanese: «il maggior numero de Pozzolaschi vuole penetrare dalla parte del Lago Maggiore in questo Stato per la via di Gallarate, Varese, e Chiasso, d'onde poi per il Comasco, dalla parte di Saronò s'internano sin sotto questa città<sup>196</sup>», un percorso di circa 300 chilometri tenendo conto anche della tratta di rientro a Pozzolo. In una lettera del luglio 1757 firmata Carlo Girolamo Sormani è descritta un'incursione armata di numerosi Pozzolaschi e Alessandrini dalle parti di Castelnovate, circa 20 chilometri a sud del lago Maggiore: «tra le ore 18, e 19 dalla parte d'Abiate, e Turbigo vennero al porto di Castelnovate per di soma Settanta e più Alessandrini, o sia Pozzolaschi con bestie cariche di Mercanzia, e tutti di schioppo, e pistole armati<sup>197</sup>».

Il Comasco, ma in generale tutta Lombardia settentrionale, accusa le imprese dei Pozzolaschi: in un promemoria si discute dei luoghi «dove in oggi praticano li Pozzolaschi e gli Alessandrini nelle provincie massime di Como, e di Varese<sup>198</sup>», ed è emblematica la denuncia fatta da un cavallante di Cermenate Comasco su sei bestie che sei «Pozzolaschi, ò Alessandrini armati li rubbarono, avendo prima legato lui, ed altri trè suoi compagni alle piante con minaccia d'ammazzarli, quell'ora avessero fatto rumore<sup>199</sup>».

Altra strada commerciale battuta dai Pozzolaschi è quella che porta al Pavese, dove «particolarmente nel Contado di Vigevano, nel Pavese, e nel Ducato compajono in numerose squadre<sup>200</sup>» di Alessandrini e Pozzolaschi, come recita un piano milanese per la cattura dei malviventi del 1743, mentre in una lettera destinata al cancelliere Kaunitz del febbraio 1760, redatta per cercare un rimedio alle incursioni di Pozzolaschi e Alessandrini nel Ducato, si cita «un altro furto ed attentato stato commesso dagli stessi Malviventi in vicinanza di Pavia<sup>201</sup>». In un altro documento destinato al conte Antonio Gio Batta Somaglia si ragiona ancora su come

---

<sup>195</sup> ASMi, Atti di governo, *Giustizia punitiva*, p. a., c. 18.

<sup>196</sup> *Ibidem*.

<sup>197</sup> ASTo, Corte, *Raccolte private, Balbo jr*, serie II, reg. VII.

<sup>198</sup> *Ibidem*.

<sup>199</sup> *Ibidem*.

<sup>200</sup> ASMi, Atti di governo, *Giustizia punitiva*, p. a., c. 16.

<sup>201</sup> ASMi, Atti di governo, *Giustizia punitiva*, p. a., c. 37.

«garantire le Provincie Pavese e Lodigiana dalle irruzioni de Alessandrini, Pozzolaschi, Banditi, e Malvivent<sup>202</sup>».

Questo sembrerebbe essere circa il *modus operandi* dei banditi di Pozzolo: si assicurano l'appoggio della comunità del paese e delle istituzioni locali, cercano riparo a Novi dove hanno più libertà di gestire le attività criminali e di organizzarsi e pianificare le incursioni, che spesso includono l'intervento delle bande di Alessandrini con cui percorrono centinaia di chilometri verso Novara, la Svizzera, il Comasco, il Milanese e il Pavese. Lungo la strada compiono atti scellerati: assalti ai passanti e alle carovane, rapine a mano armata, furti nelle cascine, omicidi. Un passaggio esemplare a questo riguardo lo si trova nella *Consulta a Sua Maestà sull'Affare delle Provvidenze contro degli Alessandrini* del febbraio 1765, di matrice milanese:

[...] facciamo le succennate irruzioni in questo Stato, appostando ora una Casa Forense del Sale e della Mercanzia, della Ferma Generale di Vostra Maestà ora alcuna Cassina Campestre ora un Mercante facoltoso in alcun Borgo non cinto, ora la Casa di qualche ricco Particolare, che abiti alla campagna, ed assalite esse inaspettatamente, il più delle volte in numero di più di venti armati, le cingono, le assediano, assicuransi delle avvenute, de Campanili delle Chiese vicine per impedire il Suono delle Campane, a Soccorso, e Concorso de vicini, e fingendo il Carattere de Custodi de Dazj, e di Inquisitori contro de Contrabandi per esiggere rispetto, e Docilità, e rassegnazione da Padroni, e da Famigli, li legano, li minacciano di morte, di fuoco, delli più atroci tormenti, che talvolta lor danno, per estorquere la Confessione, e l'indicazione de ripostiglij del Denaro, e Robbe preziose<sup>203</sup>.

Il temperamento dei banditi è descritto in vari dispacci: in una relazione destinata al conte di Firmian si parla del loro atteggiamento burrascoso e sfrontato, irrispettoso: «in molti non v'è ne Religione, ne costume con grave scandalo degl'Abitanti, solo bestemmiando, e minacciandosi fra loro con continuo timore di sentire nuovi delitti<sup>204</sup>». Si parla anche del terrore che i Pozzolaschi sogliono incutere tra i soldati, i quali spesso decidono di evitare incontri e scontri con essi, soprattutto di notte, difatti «non volevano andar in giro che di giorno solamente<sup>205</sup>». Altra prova di tale condotta la troviamo nel biglietto minatorio che alcuni Pozzolaschi fanno recapitare a casa del caposquadra dei fermieri generali, dopo che questo ha requisito mercanzia e bestie ai contrabbandieri:

---

<sup>202</sup> ASMi, Atti di governo, *Giustizia punitiva*, p. a., c. 18.

<sup>203</sup> *Ibidem*.

<sup>204</sup> *Ibidem*.

<sup>205</sup> *Ibidem*.

Quando venghino venduti li nostri muli, e Cavalla tu pensi, tu pensi a dire a tuoi Impresari, che mandino la nostra robba dove tu me l'ai tolta, altrimenti la tua vita me la pagherà, e se vuoi perdono fa che venghi restituito tutto, anche che tu sia a Milano la tua testa me la pagherà<sup>206</sup>.

In calce della copia del biglietto si trova un commento aggiunto dall'autore della trascrizione: «vi sono poi altre parole ingiuriose, che per la loro oscenità si tralasciano<sup>207</sup>».

Abbiamo letto tra le varie testimonianze che spesso le bande raggiungono numeri importanti: c'è chi denuncia settanta e più contrabbandieri, chi parla di grosse truppe armate e chi addirittura di orde. Solitamente questi si muovono a cavallo portando seco bestie cariche di mercanzia, e anche l'acquisizione di questi animali sembrerebbe non essere propriamente legale: Maccabej dichiara che i giovani di Pozzolo lasciano le case dei padri con qualche bestia e dopo poco «si vedono provisti di più Bestie, le quali non è verosimile che in breve tempo siano in caso di puoter aquistare con Danaro, o' Robba luoro pervenuta per via di lecito guadagno<sup>208</sup>», mentre in una testimonianza riportata da Beltrame Cristiani viene riportato che le bande cercano le truppe di soldati dislocate nel territorio «e si attaccano, si minacciano le Terre d'incendio, ed i Capi Squadra di morte, e si spogliano i Sudditi di Animali da soma per farli poi servire al contrabando<sup>209</sup>».

Nel provare a definire l'organizzazione delle bande pozzolasche, risulta evidente come anche nella scelta dei percorsi e dei luoghi da colpire ci sia una certa programmazione che non lascia troppo spazio ad azioni improvvisate. Ovviamente alla base di queste scelte ci sono prima di tutto le necessità del mercato, che in un certo senso stabiliscono i punti di acquisizione e destinazione delle merci: per esempio la richiesta di olio e sapone nello Stato di Milano, di granaglie e riso a Novi, di conserve sotto sale da recuperare nel Genovesato per trasportarle nell'entroterra<sup>210</sup>. Il traffico illecito di merci segue la naturale richiesta del mercato. Se si considera la geografia del territorio, emergono però alcune specificità relative ai percorsi battuti da Pozzolaschi e Alessandrini, che possono dirci qualcosa sulle strategie da essi adottate.

---

<sup>206</sup> *Ibidem*.

<sup>207</sup> *Ibidem*.

<sup>208</sup> ASTo, Corte, Paesi, Paesi di nuovo acquisto, Tortonese, m. 15, *Pozzolo Formigaro*.

<sup>209</sup> ASTo, Corte, *Raccolte private, Balbo jr*, serie II, reg. VII.

<sup>210</sup> Per una lista più dettagliata di merci si consulti *Flussi di commercio nei patti accordati ai «Pozzolaschi e Alessandrini» (1738)* in M. Battistoni, *op. cit.*, p. 249.

Il confine che separa il Regno di Sardegna e lo Stato di Milano è segnato dal fiume Ticino, il quale poi sfocia nel lago Maggiore perdendo il suo ruolo di linea di frontiera<sup>211</sup>. Lungo questo confine Pozzolaschi e Alessandrini si muovono per raggiungere il Novarese e la Svizzera, per poi insinuarsi all'interno e colpire la parte settentrionale della Lombardia. Essendo anche il Pavese un punto interessato dalle imprese pozzolasche, proprio nella zona dove il Ticino confluisce con il fiume Po, è probabile che le scorribande procedano anche da nord a sud seguendo il corso del Ticino, dal nord della Lombardia agli obiettivi più interni che si affacciano su quel fiume: Trebate, Magenta, Vigevano, Pavia, che, come abbiamo visto, risultano essere nel mirino delle bande armate. Seguire il corso dei fiumi è pratica proficua per i contrabbandieri sotto vari aspetti. In alcuni casi coincidono appunto con le linee di confine tra Stati, ed è appurato che le frontiere siano terre interessate ai contrabbandi. Lungo la tratta di fiume che taglia il Piemonte dalla Lombardia Pozzolaschi e Alessandrini possono infatti penetrare nelle terre lombarde «da Porti, o' dalle Barche, e ponendo piede à terra nanti che il Militare ne avesse la notizia, e potesse opporsegli, si internano a' corpi numerosi ne Boschi, e per strade indirette assicuravano li loro Contrabandi<sup>212</sup>»; riescono così a valutare la zona meno rischiosa per poter «attentare l'ingresso in questo Stato [di Milano] con piccole Barche<sup>213</sup>».

Oltre a essere un passaggio strategico, i fiumi sono anche la via attraverso la quale i commercianti trasportano le merci da uno Stato all'altro, dunque le imbarcazioni diventano un facile bersaglio dei contrabbandieri, come denuncia questo documento del maggio 1743 sulle incursioni pozzolasche nel Pavese: «particolarmente nel Contado di Vigevano, nel Pavese, e nel Ducato compajono in numerose squadre [di Pozzolaschi, ed Alessandrini], assalendo, anche di mezzo giorno, chiunque sulle pubbliche strade, e persino le Barche solite trasportare le mercanzie<sup>214</sup>». Qualche anno dopo, nell'ottobre del 1759, il conte di Firmian riporta un assalto a un'imbarcazione con sessanta persone a bordo, «assalito dagli accennati Pozzolaschi, ed Alessandrini, che lo fermarono, ed ascisi in esso 6 di costoro con schioppi, e pistole, rubarono a Passaggieri tra roba, e danaro<sup>215</sup>». In archivio di Stato di Torino è conservato inoltre un foglio del 1759 del podestà di Pavia, Carlo Maria Recalcati, per ragionare su quali rimedi possono adottarsi per frenare le avanzate di «qualche partita d'Alessandrini, e Pozzolaschi<sup>216</sup>» nei porti

---

<sup>211</sup> Sulla precisa posizione della linea di frontiera lungo il Ticino cfr. Marina Cavallera, *I confini e gli scambi tra domini sabaudi e Stato di Milano*, in Blythe Alice Raviola (a cura di), *Lo spazio sabauda. Intersezioni, frontiere e confini in età moderna*, Franco Angeli, Milano 2007, pp. 137-162.

<sup>212</sup> ASMi, Atti di governo, *Giustizia punitiva*, p. a., c. 18.

<sup>213</sup> *Ibidem*.

<sup>214</sup> ASMi, Atti di governo, *Giustizia punitiva*, p. a., c. 16.

<sup>215</sup> ASTo, Corte, Milanese, *Incidenti col governo*, m. 2, n. 2.

<sup>216</sup> ASTo, Corte, Paesi, Milanese, *Giuridico e politico*, m. 2, f. 8.



fluviali denominati porto Stella, sul fiume Po, e porto San Martino, sul fiume Gravalone (oggi canale Gravellone), che ci suggerisce come il Ticino non sia l'unico fiume a essere sotto il mirino dei banditi.

Non sempre però i Pozzolaschi riescono a superare il fiume senza allarmare le forze dell'ordine, come ci racconta questa testimonianza del 1757 di uno scontro tra soldati e banditi a Castelnovate:

Girono i soldati senza indugio alla ripa del porto non quasi distante, e là essendovi ancora trè di quella iniqua truppa [di Pozzolaschi] con trè bestie, che attendevano il ritorno del porto, diedersi a precipitosa fuga ne' boschi gridando aiuto, e sbarrando per dar segno a gli altri già trapassati. Ed ecco immantinente dall'opposta ripa una grande scarica d'Archibuggiate contro soldati, i quali corrisposero a Pozzolaschi, ma vani furono i reciprochi Sbarri<sup>217</sup>.

Questo è solo un esempio dei vari scontri tra banditi armati e soldati che, nell'arco della fortunata carriera dei Pozzolaschi, scoppiano lungo i confini degli Stati. Dopo un primo timido approccio, gli Stati, specialmente le corti di Milano e di Torino (la Repubblica di Genova sembrerebbe rispondere in maniera più compassata), introducono forze armate e accordi diplomatici tra Stati al fine di trovare un rimedio ai continui soprusi di Pozzolaschi e Alessandrini, e per cercare di annientare la loro solida rete di traffici illeciti. Sempre più le autorità si adoperano nelle loro missioni di polizia, a partire dagli anni Quaranta del Settecento in un *exploit* di attività repressive che termina nei pieni anni Settanta.

---

<sup>217</sup> ASTo, Corte, *Raccolte private, Balbo jr*, serie II, reg. VII.

### CAPITOLO 3 – «Per reprimere l'audacia dei Pozzolaschi ed Alessandrini»: i rimedi degli Stati

Dagli anni Trenta del Settecento si assiste a un evidente incremento delle azioni repressive messe in gioco dalle autorità, in relazione con la crescita delle malefatte dei Pozzolaschi, anche se già nel periodo precedente si intavolano discussioni al fine di riportare la quiete in quella tormentata zona di confine. Si è già parlato delle missive dei magistrati straordinari, preoccupati per i traffici illeciti da Pozzolo verso Novi Genovesato e viceversa. Uno dei compiti dei magistrati è di redigere relazioni e piani per rimediare agli incessanti traffici di merce di contrabbando, occupandosi di tutte le zone periferiche del territorio lombardo. Questi segnalano i vari luoghi candidati a divenire posti di guardia, e costantemente citano Pozzolo reclamando soldati da mandare in ausilio alle forze armate già presenti nel paese o per ripristinare un posto di guardia smantellato: essendo zona di frontiera sensibile al contrabbando, infatti, in certi periodi alcune truppe vi risiedono per offrire servizi di controllo e sicurezza.

A leggere le consulte dei magistrati, sembrerebbe che almeno negli ultimi trent'anni del Seicento truppe di soldati siano costantemente presenti a Pozzolo. La tendenza è di assegnare una truppa di fanteria e di cavalleria, in modo da battere le zone adiacenti al confine verso il Genovesato, come recita una consulta del 1692: «si mettess'una Compagnia de Cavalli con un ramo d'infanteria del Presidio di Tortona nella Terra di Pozzolo Formigaro confinante con il Genovesato<sup>218</sup>». Sembra sia necessario un presidio, e la conferma la si può trovare ancora nelle relazioni dei magistrati di primo Settecento, nei periodi in cui le autorità decidono di smantellare le postazioni di soldati residenti: «Restando sprovvisto de Militari il Posto di Pozzolformigaro, che furono destinati per impedire le estrazioni de grani in sfroso [...] supplichiamo Vostra Eccellenza degnarsi di dare gli ordini opportuni al Governatore di Tortona perche di quando in quando spedise li partite de soldati di quel Presidio<sup>219</sup>», richiesta che sottintende l'esigenza di una sorveglianza continua. Quest'ultima supplica è del 1701, ed è probabile che negli anni a venire la questione sia stata ripresa se nel 1706 si parla «della gente militare residente in Pozzolo per la cura de sfrosi<sup>220</sup>», reintrodotta ma insufficiente a gestire la mole di traffici illeciti; difatti, nel maggio dello stesso anno si fa richiesta di «qualche altro numero de soldati ritrovandosene in puoca quantità, per poter compire al suo dovere<sup>221</sup>». Viene

---

<sup>218</sup> ASMi, Atti di governo, *Uffici e tribunali regi*, p. a., c. 649.

<sup>219</sup> ASMi, Atti di governo, *Uffici e tribunali regi*, p. a., c. 651.

<sup>220</sup> ASMi, Atti di governo, *Uffici e tribunali regi*, p. a., c. 652.

<sup>221</sup> *Ibidem*.

menzionata sovente la presenza di un comandante in capo alle truppe, anch'egli residente a Pozzolo, ma probabilmente si tratta di una figura inadatta a gestire la mole di traffici se nel maggio del 1707 il magistrato decide di affidare l'incarico a un capitano, con l'ordine di risiedere a Pozzolo Formigaro, cosicché «possa operare con maggior sicurezza per impedire, et imbarazare le condotte la maggior parte accompagnate da partite numerose di sfrosatori armati<sup>222</sup>», e indica il numero sufficiente di uomini sotto il suo comando: «25 o' 30 soldati, come altre volte, anco in maggior numero<sup>223</sup>».

A leggere le carte dei magistrati attivi nel periodo tra gli anni Settanta del Seicento e il primo decennio del Settecento, le modalità ordinarie di controllo e sorveglianza del territorio sono pressoché quelle appena viste: posizionamenti di truppe residenti, composte da fanteria e cavalleria, con alla testa un comandante o, se possibile, un capitano. I compiti sono principalmente quelli di controllare il traffico di merci da e verso il Genovesato e di reprimere le azioni delle bande armate.

Si è già parlato di come lo Stato non abbia una sufficiente disponibilità di uomini per impedire le malefatte di malviventi e contrabbandieri, e di come sia consuetudine affidarsi all'ausilio delle comunità. Le grida contro banditi e malviventi della provincia tortonese, pubblicate dallo Stato di Milano nel corso del Seicento, specificano da una parte le modalità con cui i sudditi devono offrire il loro contributo nella lotta alla criminalità, e dall'altra le pene a cui sono soggetti i criminali; lo stesso vale per le grida settecentesche, e per quelle specificamente rivolte a Pozzolaschi e Alessandrini. Vi è continuità di metodo tra il secolo XVII e il XVIII sotto questo punto di vista, ma nelle grida rivolte ai Pozzolaschi è distinguibile un maggior ricorso alla violenza da parte del governo.

### *3.1 Ordini, pene e premi in editti e grida*

Alla base degli ordini che i governi avanzano alle comunità, e in generale a tutti i civili, per catturare o eliminare i banditi, è presente un meccanismo premiale utile a incentivare gli abitanti a sottostare alle disposizioni governative e quindi a impegnarsi nella ricerca dei malfattori. Si tratta di un sistema estremamente violento, che legittima i sudditi, anche i criminali stessi, a dare la caccia e uccidere impunemente i ricercati. «La violenza, dunque, si combatteva incentivando la violenza e legittimando la lotta tra privati attraverso l'attivazione di un

---

<sup>222</sup> *Ibidem.*

<sup>223</sup> *Ibidem.*

complesso meccanismo premiale che favoriva il riassorbimento degli ex-banditi indultati nel corpo sociale<sup>224</sup>», infatti tra i premi che i governi concedono troviamo anche una sorta di indulto per i banditi che catturano altri banditi: i premi sono in questo caso l'assoluzione e la libertà. È evidente come questo sistema si presenti come un circolo vizioso e perverso, di poca efficacia dal punto di vista del mantenimento della pace pubblica, capace di generare un continuo flusso di violenza.

Un esempio di tale meccanismo premiale lo si trova nelle grida secentesche contro i malviventi, consultate nel capitolo precedente, in cui il governo di Milano elenca le disposizioni per tutti gli abitanti interessati. La grida del 1619 recita così:

A chi dunque consignerà vivo alcuno delli detti, & infrascritti banditi nelle forze della giustizia di questo Stato in modo che si possa essequir la condannazione, promette Sua Eccellenza la liberatione di lui medesimo se si troverà bandito per caso pari, ò minore, & d'un'altro bandito parimente di caso pari, ò minore, & ancora d'un'altro di caso gratiabile; Et se quel tale che consegnara non sarà bandito, potrà liberar tre banditi, cioè due de casi pari, ò minori; & il terzo di caso gratiabile come sopra. Et à chi ammazzerà alcuno de gli infrascritti banditi così dentro, come fuori di questo Stato, & consegnarà la sua testa, overo ne farà constar per prove sufficienti, promette Sua Eccellenza la liberatione di se stesso in caso che sia bandito per caso pari, ò minore, & d'un'altro bandito di caso simile, ma se quel tale che ammazzera, non si trovera bandito, havera la facultà di liberar due banditi come sopra<sup>225</sup>.

La logica dietro al meccanismo premiale è evidente, e si può notare anche una certa struttura che diversifica i premi e li pesa in base all'obiettivo raggiunto dal contendente: libertà per se stesso e per altri due banditi in caso di cattura, libertà per se stesso e per un altro bandito in caso di uccisione; oppure, nel caso di un civile non bandito, libertà per tre banditi in caso di cattura, libertà per due banditi in caso di uccisione. Da notare anche l'importanza che viene data alla gerarchia dei crimini, ossia alla codificazione del valore degli illeciti: verranno liberati solo i banditi che hanno commesso reati uguali o minori rispetto al malvivente catturato o eliminato, e i cosiddetti banditi graziabili. Una razionalizzazione a dir poco inquietante del metodo di applicazione della giustizia. Nella grida contro i banditi che infestano le province alessandrina e tortonese del 1642, e ancora in quella del 1683, le regole di questa caccia all'uomo istituzionalizzata sembrano essere circa le stesse, con qualche differenza relativa alla posta in

---

<sup>224</sup> Elena Papagna, *Ordine pubblico e repressione del banditismo nel Mezzogiorno d'Italia (secoli XVI-XIX)*, in L. Antonielli, C. Donati (a cura di), *Corpi armati cit.*, pp. 53-54.

<sup>225</sup> *Compendio di tutte le gride, bandi, et ordini, Fatti & publicati nella Città, & Stato di Milano. Nel governo dell'Illustrissimo, & Eccellentissimo signor Duca di Fera*, Malatesta stampatori regi reali, Milano 1623, p. 95.

palio: il numero di indulti che il governo offre varia da uno a quattro, e nel 1642 vengono inoltre promesse «in premio le spoglie del detenuto e la metà della confiscatione de suoi beni<sup>226</sup>».

Altro aspetto interessante delle suddette grida riguarda le disposizioni non al singolo suddito, ma alle comunità delle province, alle quali viene imposto di tenere le guardie sui campanili in modo che possano «col suonare della Campana dar aviso agli Habitanti, e vicini, accioche s'uniscano, prendano l'Armi, e perseguitino detti infestanti, & altri, che di loro compagnia si trovino, e si prendano, e non potendoli prendere gl'ammazzino<sup>227</sup>». Questo è quanto disposto dalla grida del 1683, ma non si discosta molto da quella precedente, così come molto simili sono le regole che vietano di prestare soccorso o dimora ai fuggiaschi per non incorrere «nella pena della ricettazione de Banditi<sup>228</sup>».

Tra i piani che il governo di Milano adotta per cercare di risolvere il problema della criminalità e del banditismo abbiamo dunque il coinvolgimento delle comunità incentivate dal meccanismo premiale. Questo vale sicuramente per il secolo XVII, ma rimarrà circa lo stesso ancora per il secolo seguente. È una prassi comune a molti Stati dell'epoca, come già detto in precedenza, quella di imporre a interi paesi di prender le armi contro i malintenzionati. Pozzolaschi e Alessandrini non sono esenti da tale trattamento, anzi: nelle grida a loro rivolte, e in quelle in cui vengono anche solo menzionati, le disposizioni sembrano essere più dettagliate se confrontate con le grida generali o con quelle destinate alle comunità delle province tortonese e alessandrina. Già la presenza di grida destinate quasi esclusivamente ai Pozzolaschi fa presagire una maggiore scrupolosità da parte delle autorità nel redigere ordini alle comunità e, ancor di più, come vedremo, nell'adoptare pene estremamente severe per i criminali.

Nel primo editto consultato, datato 1729, si trovano alcune disposizioni indirizzate ai funzionari territoriali e agli abitanti delle comunità. Non si fa cenno qui al premio relativo alla liberazione di banditi, ma solo a compensi economici:

[Il capitano generale dello Stato di Milano] ordina à qualunque Giudice di questo Stato, si Regio che feudale, che capitando nella rispettiva di lui giurisdizione Pozzolaschi, ed Alessandrini senza li opportuni recapiti, od altri sfrosatori, procurino di farli immediatamente inseguire, ed arrestare colle robbe, che seco avranno di contrabando, avvertendo, che di qualsisia omissione in questo particolare saranno tenuti renderne strettissimo Conto all'Eccellenza Sua. Lò stesso dovranno altresì eseguire li Deputati, Consoli, et altri abitatori di qualunque Borgo e Terra, al qual effetto non solo Sua

---

<sup>226</sup> ASMi, Atti di governo, *Giustizia punitiva*, p. a., c. 14.

<sup>227</sup> *Ibidem*.

<sup>228</sup> *Ibidem*.

Eccellenza concede a chiunque la delazione dell'armi di misura, non ostante qualsivoglia Grida incontrario, nell'atto però unicamente d'inseguire li mentonati Sfosatori, ma inoltre dichiara che riuscendoli di prender li medesimi colle robbe di contrabando, [...] Dovranno perciò a quest'effetto consegnare subito il tutto al Giudice, o' Refrendario immediato, quale, riconoscendo d'essere robbe indubitanamente di contrabando, massime de Pozzolaschi, ed Alessandrini, che sono notoriamente sfrosatori, disporrà che senz'il minimo ritardo, venghino corrisposte a' chi ne avrà fatta la rappresaglia l'accennate due terze parti del valore di tutte le mentonate robbe, affinche il premio prontamente ricevuto gli servi d'allettativo, e renda chiunque sempre più sollecito, ed animoso in altre simili occasioni<sup>229</sup>.

Come già osservato in precedenza, questa sembrerebbe essere una fase ancora non del tutto matura delle reazioni degli Stati alle attività pozzolasche: da una parte notiamo già l'assegnazione dell'etichetta "Pozzolaschi e Alessandrini", il che fa supporre una fama già sviluppata dai soggetti, dall'altra è però evidente come le autorità decidano di iniziare una caccia all'uomo senza ricorrere a strumenti troppo violenti. Due sono gli elementi che ci suggeriscono questa iniziale timidezza nei metodi repressivi: in primo luogo l'ordine è di catturare Pozzolaschi e Alessandrini, e non di ucciderli; in secondo luogo non sono contemplati premi di liberazione dei banditi, il che riduce l'interesse di altri criminali a partecipare alla cattura. Inoltre, il tono dell'editto sembra più pacato rispetto a quelli degli anni successivi, difatti non compaiono i soliti epiteti affibbiati successivamente ai Pozzolaschi: temerari, malvagi, assassini, ecc. Tutto ciò potrebbe significare che lo Stato sia ai primi scontri con essi, e che stia mettendo in campo alcuni iniziali tentativi di repressione, adottando quindi un primo approccio misurato.

Tre anni più tardi il tono della grida destinata a Pozzolaschi e Alessandrini non muta di molto: i premi rimangono circa gli stessi (in questo caso pari a un terzo dei beni sottratti) e non viene ancora ammesso l'omicidio dei ricercati. Essendo però una grida in cui vengono localizzati alcuni dei punti più sensibili alle scorribande pozzolasche, vengono chiamate a rispondere le comunità interessate. Anzitutto, viene imposto il divieto ai Pozzolaschi «d'introdursi colle loro Bestie nelle Communità suddette di Papiago, Calignago, Molino Vecchio, Divisa, e Tordisola [...] e dell'accennata Badia di San Lanfranco sotto pena di scudi dieci, e maggiori anco corporale ad arbitrio di Sua Eccellenza da pagarsi per ogni Bestia<sup>230</sup>». Poi, agli abitanti delle suddette comunità viene ordinato di armarsi e collaborare con la giustizia al fine di catturare i

---

<sup>229</sup> ASTo, Corte, Materie economiche, Materie economiche per categorie, Gabelle, *Gabelle generali*, II addizione, m. 1, f. 4.

<sup>230</sup> ASTo, Corte, Paesi, Milanese, *Giuridico e politico*, m. 2, f. 8.

criminali, e di far battere le campane a martello in caso di individuazione dei banditi. Infine, a causa degli abusi denunciati dai paesi limitrofi, relativi a contrabbandi e furti, vengono inclusi anche gli abitanti di questi altri luoghi a sottostare agli ordini:

Comanda Sua Eccellenza, che in soccorso delle suddette Comunità, sia permesso alle altre circonvicine, cioè di Soncino, Vernate, Moncucco, Casorate, Trovo, Bereguardo, Trivolzio, Torino [oggi Torrino, in provincia di Pavia], Barella, Cerro, Battuta, Toradella, Veleggio, Rebecchino, Marcignago, Montebello, Brusada, San Perone, Pellegrina, Calignasco, Merlate, Zelada, Morta, e Besate, toccare ad ogni avviso Campana a martello, ed unirsi contro detti Pozzolaschi, affine d'inseguirgli, ed arrestargli, e così parimenti doverà praticarsi dalle stesse Comunità di Papiago, Calignago, Molino Vecchio, Divisa, e Tordisola in aiuto, e soccorso delle soprariferite Comunità, dovendosi frà di loro vicendevolmente sollevarsi, ed aiutarsi, per rintuzzare la sfrenata insolenza delli detti Pozzolaschi<sup>231</sup>.

La strategia delle autorità in questa grida è quella di fermare i criminali attraverso sanzioni pecuniarie e attraverso la minaccia di punizioni fisiche, e soprattutto impostando un'organizzazione di vigilanza comunitaria grazie alla collaborazione tra paesi di una stessa area, coprendo una superficie di (approssimativamente) sessanta chilometri quadrati, a nord di Pavia e a ridosso del Ticino.

Dal decennio successivo l'area territoriale dove vige il divieto di transito ai Pozzolaschi e in cui è emesso l'ordine alla loro cattura è destinata ad ampliarsi, così come sono destinate a divenire più severe le pene a loro rivolte. Nell'editto del 1746, quello relativo alla messa al bando dei Pozzolaschi dallo Stato di Milano, emerge la volontà di reprimere la questione pozzolasca adottando anche mezzi estremamente violenti. Si tratta di un periodo probabilmente parecchio sensibile alle avanzate di gruppi di contrabbandieri e predoni (siamo nel mezzo della guerra di successione austriaca), in quanto il divieto di ingresso è allargato a «tutti li Cavallari non Sudditi di questo Stato, che si introducano, o si dimorino anche senza Bestie nel medesimo Stato uniti, ed armati di qualunque arma da fuoco in numero di tre o più». Ma è comunque viva un'attenzione particolare ai Pozzolaschi, infatti a essi è imposto il divieto di entrare in più di due con armi da fuoco, pena l'arresto o l'uccisione. Ovviamente, tutti sono legittimati a catturare o assassinare i malviventi: «In caso d'uccisione come sopra, o di ferite proibiamo a

---

<sup>231</sup> *Ibidem*.

tutti li Giudicanti, si Regi che Feudali di questo Stato di procedere contro gli uccisori, o Feritori<sup>232</sup>», e in caso di buona riuscita è previsto un premio in denaro e un indulto:

A chiunque consegnerà vivo nelle mani della Giustizia alcuno de Suddetti Banditi promettiamo il premio di Scudi Cento, che gli saranno prontamente pagati dal Tesoriere della Cam. De Negozianti, e Mercanti di questa Città, presso di cui si ritrova a quest'effetto l'opportuno deposito, e di più la liberazione di un Bandito per caso graziabile, la quale potrà acquistare anche per se stesso; Chi poi ucciderà qualcheduno de Suddetto come sopra Banditi, non potendolo prender vivo come Sopra, guadagnerà il premio medesimo pagabile come sopra, dichiarando noi che il Suddetto premio si guadagnerà anche dalle comunità ne' Suddetti rispettivi Casi<sup>233</sup>.

Anche le indicazioni alle comunità risultano essere decisamente rigorose. Tutti i sindaci, consoli, reggenti e deputati delle comunità devono dar l'ordine di suonare le campane all'arrivo delle squadre di malviventi armati, «pena dell'immediata carcerazione e Maggiore all'arbitrio nostro, e del Senato in caso di negligenza<sup>234</sup>». Stessa punizione è riservata ai «Terrieri dagli anni venti alli sessanta, che saranno negligenti ad inseguirli come sopra, e a prenderli vivi o morti<sup>235</sup>». Infine, le pene per chi supporta i banditi: «pena di morte a qualunque suddito di questo Stato<sup>236</sup>» in compagnia delle squadre armate; «pena di cinque anni di Galera, ed anche maggiore<sup>237</sup>» a chi custodisce bestie e merce dei banditi; «pena dell'immediata carcerazione, oltre la perdita delle robe contrattate<sup>238</sup>» a chi commercia con i banditi; «pena di cinque anni di Galera, salvo il caso di violenza, a cui resistere non possano<sup>239</sup>» ai pescatori e in generale ai possessori di una barca che concedono un passaggio ai criminali. Le autorità iniziano a esercitare il pugno duro della giustizia violenta e intransigente, non solo con i malviventi ma anche con i sudditi collusi o semplicemente negligenti nel loro compito di ricerca e cattura. Un compito comunque arduo e quantomeno rischioso per un civile comune, e sembrerebbe che le autorità ne siano consapevoli, difatti cercano di rassicurare i più timorosi: «[a coloro] che venendo presa simil Gente cotanto al Pubblico pernicioso, e di poi per avventura rilasciata,

---

<sup>232</sup> ASMi, Atti di governo, *Giustizia punitiva*, p. a., c. 18.

<sup>233</sup> *Ibidem*.

<sup>234</sup> *Ibidem*.

<sup>235</sup> *Ibidem*.

<sup>236</sup> *Ibidem*.

<sup>237</sup> *Ibidem*.

<sup>238</sup> *Ibidem*.

<sup>239</sup> *Ibidem*.



possa aspettarsi qualche vendetta, dichiariamo, che saranno incapaci di grazia tutti quelli che vengono in questo bando<sup>240</sup>».

Nel 1757 la pazienza delle autorità dev'essersi totalmente esaurita, a considerare l'inaspirarsi delle pene. Nell'editto pubblicato quell'anno si allunga la lista dei soggetti a cui è applicato il bando: sotto il mirino delle autorità si trovano ora tutti gli abitanti di Pozzolo, non solo quelli dichiaratamente criminali. Essi vengono tutti banditi dallo Stato di Milano, sotto pena di dieci anni di galera per chi entra disarmato e sotto condanna a morte per chi entra con le armi. Nel caso qualcuno di Pozzolo venga riconosciuto nei territori lombardi, «sarà permesso a ognuno di ucciderlo impunemente<sup>241</sup>» e «dovranno le Comunità fa suonare le campane a martello, e far fuoco sopra i medesimi; e si accorda il premio di cinquanta scudi per testa per ognuno di detti Abitanti, che sarà arrestato vivo, e la metà per ognuno, che sarà ucciso<sup>242</sup>». Le modalità riprendono quelle della grida precedente, con la considerevole differenza che i condannati sono anche semplici civili non per forza legati alla malvivenza.

Nella grida del 1759 lo Stato ricorre a quel che viene chiamato rimedio straordinario, che implica il coinvolgimento di varie figure, tra cui il commissario di campagna, le quali sono chiamate a imporre la giustizia utilizzando metodi ancor più violenti del solito, come impiccagioni e giustizie sommarie:

Resta perciò destinato un Regio Commessario di Campagna come nostro speciale Delegato, il quale colle Istruzioni, che ha diggià ricevute, e secondo gli sarà successivamente ordinato a misura del bisogno, e delle circostanze presenti, un Notaro Criminale, e da un Confessore, con l'opportuna scorta di Soldati, e col seguito di Battidori, e del Carnefice, tutti a cavallo, vada girando le Strade, ed i luoghi più infestati, e sospetti, e con opportuna, e sufficiente informazione delle rubberie alla strada, e de' Contrabbandi, verificata sommariamente la verità del fatto, e delli Delinquenti, non solamente procuri a tutto potere il loro arresto, ma altresì passi a condannarli fino alla morte inclusivamente, secondo la loro reità; poi dato un breve intervallo ai Malfattori di prepararvisi, li faccia immancabilmente impiccare appesi ad una Pianta nelle pubbliche strade, dove si lascino i loro Cadaveri esposti a pubblico spettacolo, e ciò in qualunque luogo, procedendo anche contro le Persone sospette, e forestiere; volendo Noi, che, tolta ogni speranza di perdono, e allontanata la clemenza, di cui li suddetti Pozzolaschi e

---

<sup>240</sup> *Ibidem.*

<sup>241</sup> ASMi, *Gridario Greppi*, b. 4.

<sup>242</sup> *Ibidem.*

Alessandrini si sono resi indegni, si osservi in questa occasione una rigorosa sommaria giustizia<sup>243</sup>.

Oltre alle solite misure che vedono gli abitanti dei paesi, al suono delle campane, prendere «le Armi per inseguire gli accennati Pozzolaschi, ed Alessandrini<sup>244</sup>», si innesca un meccanismo più complesso e disciplinato, che vede una squadra di uomini scelti – il commissario di campagna con i suoi soldati e i battidori, un notaio criminale, un confessore e un carnefice – impegnata a eseguire i compiti di perlustrazione ed esecuzione delle giustizie sommarie, ovvero gli omicidi dei criminali catturati. Inoltre, le pene si fanno più sadiche, con il chiaro intento di intimorire i criminali.

Il *modus operandi* di questo primo approccio alla repressione, a leggere le istruzioni delle grida milanesi, è circa quello appena approfondito: tenere la popolazione in allerta (prima gli abitanti di alcuni paesi, poi l'intero Ducato); porre una taglia sulla testa dei Pozzolaschi, vivi o morti (ancora nel 1765 il premio per la cattura è rinnovato a «settantacinque Scudi a chi arresterà, e consegnerà nelle Forze della Giustizia alcuno d'essi Pozzolaschi, o Alessandrini, e loro Spie, e la metà d'esso premio a chi ne ucciderà alcuno, che si ritrovi armato, e che facesse resistenza<sup>245</sup>»); bandire i Pozzolaschi dall'intero Stato, e con essi i loro compaesani; condannarli a morte per mano dei civili o della giustizia criminale; educare i popolani a non stringere rapporti con essi, minacciandoli – i popolani – con pene pecuniarie o con la galera. Vietare le relazioni tra Pozzolaschi e abitanti dei paesi significa impedire ai criminali un nascondiglio, una via di fuga, un punto strategico dove organizzare i piani d'azione. Riguardo l'eliminazione dei possibili punti di fuga, si cita la lettera che il governatore di Milano invia nel 1759 alla corte di Torino, per condividere le disposizioni che vengono prese contro Pozzolaschi e Alessandrini. A essere presa in considerazione qui è la navigazione fluviale, grazie alla quale i criminali potrebbero dileguarsi, quindi viene dato l'ordine «al Senatore Podestà di Pavia, ed al Podestà d'Abbiategrosso d'ingiungere ai Padroni delle Barche, e non già dei Porti, che debbano per le ore 23 tenerle legate alla riva di questo Regio Dominio, senza tragettare sino a giorno fatto né Passagieri, né Mercanzie<sup>246</sup>». Difficile comprendere se lungo la tratta battuta dai contrabbandieri vi sia qualche individuo (o società di individui) con cui essi stringono alleanze, e se vi sia una preoccupazione a tal proposito da parte delle autorità, sicuramente la decisione

---

<sup>243</sup> *Ibidem*.

<sup>244</sup> *Ibidem*.

<sup>245</sup> *Ibidem*.

<sup>246</sup> ASTo, Corte, Milanese, *Incidenti col governo*, m. 2, n. 2.

di condannare chi offre aiuto ai rei va anche nella direzione di impedire legami d'interesse, oltre che di ridurre lo spazio d'azione dei delinquenti.

### *3.2 Piani per la cattura, forze armate e le convenzioni tra Stati*

Le soluzioni di ordine normativo prese in esame finora sono solo una parte della forza espressa dagli Stati per reprimere le avanzate delle bande di Pozzolaschi. Qui abbiamo esaminato grida ed editti promulgati dallo Stato di Milano, ma precedentemente abbiamo anche visto come in certi periodi essi siano costretti a rifugiarsi a Novi in quanto banditi anche dai Savoia. Nonostante queste prime misure, presto le autorità si accorgono che ai provvedimenti normativi e alle ordinanze alla popolazione è necessario implementare forze ben più consistenti se si vuole raggiungere una soluzione definitiva al problema. Dalle carte ufficiali sembrerebbe che la volontà di introdurre forze armate in ausilio alle guardie ordinarie avvenga solo in fase avanzata, a partire dagli anni Quaranta e ancor più dagli anni Cinquanta. Una motivazione per cui fino a quel periodo le reazioni degli Stati sembrerebbero essere più placide, soprattutto in relazione all'effettiva forza messa in campo, ce la suggerisce Stefano Levati:

Le ragioni di questo iniziale disinteresse sono da imputarsi, per quanto riguarda i domini asburgici, alle enormi difficoltà militari e finanziarie in cui versava la monarchia, che ne misero addirittura in discussione la sopravvivenza. La morte di Carlo VI e il conseguente scoppio della guerra di successione austriaca costrinsero la nuova sovrana, Maria Teresa, a una lunga e dispendiosa politica militare nel tentativo di non soccombere. Era impensabile in quel contesto sottrarre risorse finanziarie e militari dal fronte prussiano per impiegarle nella soluzione di un problema "confinario", forse non ancora percepito in tutta la sua gravità e rilevanza politica. [...] Anche la monarchia sabauda, poco dopo essere entrata in possesso dei territori tortonesi e alessandrini, a partire dal settembre 1743 venne a sua volta distratta dalle vicende belliche che la videro impegnata in guerra a fianco degli Asburgo<sup>247</sup>.

Conclusa la guerra di successione austriaca, i governi dedicano maggiori forze alla questione della sicurezza interna, e di conseguenza si prodigano maggiormente nella lotta alla criminalità pozzolasca. In realtà, nonostante i fronti aperti della guerra, già durante gli anni Quaranta si spendono ragionamenti utili a tal fine e si discute sul numero di soldati da prestare alla sorveglianza delle frontiere e alla salvaguardia della quiete pubblica. Le forze a disposizione

---

<sup>247</sup> S. Levati, «*Lessandrini e Pozzolaschi e simil canaglia di contrabbandieri e ladri*» cit., pp. 110-111.

risultano spesso troppo limitate, impossibilitate a impegnarsi anche nella risoluzione di questi compiti. Una missiva del febbraio 1743 ne dà conferma: si tratta della *Risponsiva ad un Dispaccio de 30 dello Scorso dimostrandogli le difficultano che s'incontrano per mandare nello Stato di Milano una partita di 100 Ussari per castigare i delinquenti, che infestano quel Paese*, in cui viene appunto dimostrata la fragilità del complesso militare asburgico, se sottoposto anche all'ordine di contrastare le bande di Pozzolaschi e Alessandrini. Il 30 del mese precedente viene infatti richiesto «un distaccamento di Ussari, almeno in numero di cento uomini<sup>248</sup>» in supporto alle truppe di campagna per inseguire e arrestare i delinquenti che infestano il Paese, e in maniera specifica Pozzolaschi e Alessandrini. La cavalleria di ussari è però già impegnata a difendere «la Lombardia dalle invasioni minacciate dagli inimici<sup>249</sup>», e non ha abbastanza risorse da dispendere su fronti interni: «tutto il Corpo migliore della Cavalleria Ussara, che serve dal tempo, che mi ritrovo in Campagna, si riduce à soli trè, in quattrocento Cavalli, e questi sono ormai maltrattati dalle sofferte incessanti scorrerie, e fatiche<sup>250</sup>». Il mittente, che si presenta come «Capo di queste truppe<sup>251</sup>», dichiara che non possono inviare «Ussari del Reggimento Havor, li quali sono, come ho già detto, in così poco numero, e troppo necessari qui nelle presenti emergenze<sup>252</sup>»: con molta probabilità il distaccamento è occupato contro gli spagnoli nella Battaglia di Camposanto, scoppiata qualche giorno prima.

Il motivo della resistenza nell'inviare gli ussari a sostenere le truppe di campagna sembrerebbe legato agli impegni militari, confermando quindi la teoria secondo la quale la forza di reazione agli assalti pozzolaschi sia ridotta a causa degli eventi bellici. In realtà, in questo caso, un'altra motivazione sembrerebbe ostacolare il via libera per l'invio delle truppe, una motivazione che ci appare decisamente fondata se ricordiamo ciò che è stato già detto su civili e istituzioni collusi con i banditi:

Se devo dire a Vostra Maestà la verità | e sempre colla più sommessa riverenza e sincerità | li tali Alessandrini, e' Pozzolaschi, che si dicono li delinquenti, sono quelli stessi che servono à fare li sfrosi continui de grani dallo Stato di Milano, mediante la mano ed assistenza che loro viene data [...] per i loro fini, e privati interessi, e poi nel tempo che ogn'uno li protegge sottomano, si

---

<sup>248</sup> ASMi, Atti di governo, *Giustizia punitiva*, p. a., c. 16.

<sup>249</sup> *Ibidem*.

<sup>250</sup> *Ibidem*.

<sup>251</sup> *Ibidem*.

<sup>252</sup> *Ibidem*.

vuole, che vada il braccio militare à fare la figura di estirpargli, io che non servo, che à far perdere il tempo alle Truppe<sup>253</sup>.

Sembrerebbe che l'autore della lettera non sia affatto ottimista riguardo al progetto di cattura dei Pozzolaschi, a causa della protezione di cui giovano e di cui sembrerebbero essere a corrente anche le autorità; motivo per cui i servigi delle truppe di ussari sarebbero vani, una perdita di tempo.

Il problema relativo al numero esiguo di forze armate disponibili sembrerebbe però essere l'ostacolo maggiore alla buona riuscita dei piani di cattura, o perlomeno il più frequente. Nel maggio del 1743, pochi mesi dopo la promulgazione di un editto contro i Pozzolaschi, viene inviata una lettera al presidente del senato di Milano, conte Pertusati, in cui viene richiesto di aumentare il numero di soldati da impegnarsi nella lotta alla criminalità di frontiera, siccome le truppe inviate non sono sufficienti: «Delli 100 Dragoni, che Vostra Eccellenza si è compiaciuta di qui inviare a tal effetto, non si è potuto fare di più, che dividerli in trè sole squadre [...] destinate, l'una a Bereguardo, l'altra a Lonate Pozzolo e la terza a Voghera<sup>254</sup>». Si tratta di un numero misero, se confrontato con le capacità delle bande criminali, Pozzolaschi su tutti. A conferma di ciò troviamo un intervento all'interno della missiva in cui viene specificato che nessuna delle squadre è stata posizionata a Vigevano, nel Comasco e nel Lodigiano «per non esporle a qualche insulto de' Pozzolaschi, e Malviventi, che compaiono talvolta in grosso numero<sup>255</sup>». Pare sia necessario un maggior numero di uomini se si vuole riportare e conservare la sicurezza lungo i confini dello Stato; viene così avanzata una richiesta ben precisa:

Ci facciamo a sperare dal provvido zelo di Vostra Eccellenza, sarà per conoscere l'indispensabile bisogno, che qui si hà, d'aver almeno 100 ussari, e Cento Partitanti; Li primi, come più agili, e temuti dai Pozzolaschi, per iscorrere le strade, e li secondi per custodire li Porti, ed altri Posti troppo importanti<sup>256</sup>.

Oltre a far leva sulla questione del numero di soldati, qui viene anche espresso un giudizio sugli ussari, militari di cavalleria leggera temuti dai Pozzolaschi. Ancora l'anno seguente, in una missiva di simile levatura, viene rinnovata la richiesta di truppe, cinquanta ussari (oltre i 100 dragoni già inviati come supporto alla truppa di campagna), per resistere alle invasioni di

---

<sup>253</sup> *Ibidem.*

<sup>254</sup> *Ibidem.*

<sup>255</sup> *Ibidem.*

<sup>256</sup> *Ibidem.*

Alessandrini e Pozzolaschi che «senz'alcun timore lasciavansi vedere in grosse compagnie sulle pubbliche strade, ed infestavano a mano franca di bel mezzo giorno<sup>257</sup>». Sembrerebbe che gli ussari siano considerati l'arma più temuta dalle bande criminali: in un *promemoria* non datato (ma databile tra 1755 e 1770 considerando la collocazione in archivio) si richiede un picchetto di ussari a Turbigio per tenere lontani i Pozzolaschi, in quanto il solo sapere della presenza di quei militari «farà che stiano lontani da quella parte simili malviventi<sup>258</sup>».

Come già visto, a partire dagli anni Quaranta anche le autorità sabaude iniziano a ragionare sulle modalità di repressione da adottare contro i Pozzolaschi, i quali da qualche anno si trovano sotto la giurisdizione del re di Sardegna. A tal proposito ci torna nuovamente utile la *Relazione dello stato in cui si trova il Luogo di Pozzolo Formigaro Tortonese* scritta nel 1749 dall'avvocato fiscale Maccabej, nello specifico il capitolo intitolato *Delle provvidenze nel Concernente il giuridico politico, affine di tuogliere la malvagità delli Abitanti*. Qui sono elencati i provvedimenti che Maccabej consiglia di adottare per porre un rimedio alla delinquenza dilagante nel territorio di Pozzolo Formigaro. Per prima cosa, consiglia di insediare a Pozzolo «un Giudice che sia forastiere, e di conosciuta rettitudine, qual abbi date prove del di lui zelo per la giustizia, e facci in esso luogo sua residenza<sup>259</sup>»: sembrerebbe che il suo intento sia quello di affidarsi a figure esterne, meno coinvolte nelle questioni locali, forse nella prospettiva di debellare la corruzione tra le figure istituzionali. Altra traccia che rimanda a tale intento la troviamo nella volontà di aumentare lo stipendio a 100 scudi, siccome «con li Scuti Cinquanta suoliti pagare dalla Communità per il stipendio, oltre altrettante Lire di Milano per il fitto di Casa, non avrebbe di che vivere<sup>260</sup>». Non è espresso esplicitamente, ma la logica dietro alla scelta di offrire uno stipendio maggiore potrebbe essere legata da una parte al rendere maggiormente appetibile l'incarico, dall'altra alla volontà di far sì che il nuovo giudice non si faccia corrompere dai criminali.

Dopo il ragionamento sulla presenza di un giudice forestiero, Maccabej si dedica all'aspetto prettamente operativo, relativo quindi al braccio militare: «Converrebbe altresì, che nel luogo di Pozzolo vi fosse sempre un Distaccamento composto almeno di 30 uomini, qual venisse comandato da un'Ufficiale provetto, e di buon giudizio, e ciò si fa per la sicurezza del Giudice, ed attuario criminale, che per contegno de Malviventi<sup>261</sup>». In sostanza, una squadra di vigilanza

---

<sup>257</sup> *Ibidem*.

<sup>258</sup> ASMi, Atti di governo, *Giustizia punitiva*, p. a., c. 18.

<sup>259</sup> ASTo, Corte, Paesi, Paesi di nuovo acquisto, Tortonese, m. 15, *Pozzolo Formigaro*.

<sup>260</sup> *Ibidem*.

<sup>261</sup> *Ibidem*.

del territorio che possa anche proteggere il nuovo giudice dalle ritorsioni dei malviventi, forse la stessa descritta nel 1753 dal sindaco dell'estimo minore della comunità di Pozzolo, Andrea Remotto, formata da «25 soldati del reggimento Savoia cavalleria sotto il comando di monsigneur Jeune<sup>262</sup>», residente a Pozzolo e operativa circa dal 1751.

Nonostante un primo interesse degli Stati ad arginare il problema, le incursioni pozzolasche non cessano e, anzi, sembrano preoccupare sempre di più le autorità. Terminata la guerra di successione austriaca, gli Stati dedicano più forze alla lotta alla criminalità e le azioni di contrasto aumentano, ma soprattutto gioca un ruolo fondamentale l'attività diplomatica e il rapporto instauratosi tra Asburgo e Savoia, come ci spiega Stefano Levati: «il forzato ravvicinamento politico-militare nel corso della guerra di successione austriaca, culminato con il trattato di alleanza stipulato il 13 settembre tra Maria Teresa e Carlo Emanuele III, appare la premessa per la stretta collaborazione tra i due Stati in tema di ordine pubblico<sup>263</sup>». A partire dal 1750 infatti lo Stato di Milano stipula delle convenzioni con alcuni Stati limitrofi, convenzioni che legittimano le autorità a catturare i criminali colpevoli di aver commesso reati nello Stato confinante, per poi consegnarli alla giustizia del detto Stato. Si tratta di accordi di durata quinquennale, rinnovati diverse volte, nei quali vengono espressi i dettagli dei termini che li compongono. Si cita qui il primo e il secondo punto della quarta convenzione per la reciproca cattura e consegna dei rei, convenuta dallo Stato di Milano e dal Regno di Sardegna il 26 luglio 1766:

Primo. I Banditi per sentenza di pena capitale, che si dichiarino esposti alla pubblica vendetta dagli Stati della Lombardia Austriaca, e da quelli di Savoia, Piemonte, ed altri dipendenti da Sua Maestà il Re di Sardegna di qua da' Colli, non possano in modo alcuno abitare, nè dimorare in alcuna Città, Terra, Luogo, e Distretto di essi Domini, e se saranno ritrovati dentro di essi, debbano essere presi dagli Ufficiali di Giustizia, o Milizia, e Comandante, che si ritroverà sopra luogo, e consegnarsi reciprocamente à Ministri del Dominio, onde sono, e saranno banditi, e non solamente potranno essere impunemente offesi, ed anche uccisi, quando nell'atto della Cattura si opponessero alla medesima con armi, ma ancora quando fossero ritrovati alla Campagna, e chi gli ammazzerà, oltre l'impunità, potrà conseguire anche i premi, che si trovassero allora per Grida proposti contro tali Banditi: Ed all'incontro chi darà a' medesimi albergo, ajuto, soccorso, o favore, incorrerà le pene imposte dalle Leggi nel luogo della ricettazione à Fautori, e Ricettatori de' Banditi, comprese anche le Persone congiunte di sangue a' Banditi, secondo le circostanze de' casi, ed i gradi dell'attinenza, a norma delle enunciate Leggi.

---

<sup>262</sup> ASTo, Corte, Paesi, Genova, *Incidenti con Genova*, m. 3, n. 9.

<sup>263</sup> S. Levati, «*Lessandrini e Pozzolaschi e simil canaglia di contrabbandieri e ladri*» cit., p. 111.

2 Qualunque Malfattore ancora non bandito, ma imputato di delitto tale, che secondo il titolo del delitto possa essere punito nella pena della morte naturale, o civile, o di Galera perpetua, o a tempo, o altra simile pena corporale grave, capiterà negli Stati della Lombardia Austriaca, o viceversa dipendenti da Sua Maestà il Re di Sardegna, dovrà essere preso, e carcerato, per consegnarlo a quello de' suddetti Domini, nel quale avrà commesso il delitto, acciò sia punito, e castigato dal suo Superiore<sup>264</sup>.

La stipulazione di questi concordati mette in difficoltà l'operato dei Pozzolaschi, sommariamente per due ragioni: colpire le terre milanesi e poi riparare in Piemonte diventa più rischioso, con le guardie sabaude legittimate a intervenire; con il passare del tempo le autorità maturano una certa consapevolezza riguardo il potenziale di tale collaborazione in materia d'ordine pubblico, e di conseguenza i piani operativi si perfezionano.

Dalla seconda metà degli anni Cinquanta si percepisce un netto raffinamento delle pratiche di perlustrazione del territorio. Le autorità, forti della convenzione di reciproca cattura e consegna dei rei, godono di maggior spazio d'azione nel proiettare la loro forza contro i Pozzolaschi. In un piano milanese per la loro cattura – il *Piano per difendersi dalle frequenti invasioni de ladri, e contrabbandieri Pozzolaschi, ed Alessandrini, che infestano questo Stato con sommo pregiudizio della pubblica, e privata tranquillità, e delle Regie Finanze* (senza data ma databile tra il 1755 e il 1765, considerando la collocazione in archivio) – emerge come la collaborazione tra Stato di Milano e Regno di Sardegna abbia influenzato positivamente la stesura di tali progetti:

Sarebbe desiderabile, che essendo Sua Maestà il Re di Sardegna disposta col solito suo amore per la quiete de' suoi sudditi, e pronta a procurarla a quelli di questo Stato, permettesse di potere tanto le nostre Truppe, quanto le sue passare reciprocamente i confini sino all'estensione di qualche tratto di Paese, di appartenenza de' rispettivi Domini, per inseguire, ed arrestare li detti Malviventi<sup>265</sup>.

La richiesta di poter sconfinare e agire in maniera coordinata con le truppe sabaude è indice di un approccio nuovo e razionale, utile a eseguire perlustrazioni più efficaci: in caso di approvazione del piano, il luogotenente di campagna con «un grosso distaccamento d'Ussari, e coll'assistenza di un Notajo, e necessaria comitiva<sup>266</sup>» avrebbe così la possibilità di compiere

---

<sup>264</sup> ASMi, *Gridario Greppi*, b. 4.

<sup>265</sup> ASMi, Atti di governo, *Giustizia punitiva*, p. a., c. 18.

<sup>266</sup> *Ibidem*.



inseguimenti senza il frustrante ostacolo del divieto di oltrepassare i confini della sua giurisdizione.

Sempre nello stesso periodo viene redatto un documento denominato *Appostamento militare in assistenza della Ferma Generale, e contro l'infestazione de Contrabandieri, e Pozzolaschi*, esempio della rinnovata strategia di contrasto al crimine di frontiera, in cui vengono elencati i luoghi in cui truppe di fanteria e compagnie di cavalleria svolgono il compito di perlustrare e salvaguardare il territorio dalle incursioni dei malfattori. La scelta è quella di formare una linea di guardia lungo tutto il Ticino: da Pieve Porto Morone, nel Pavese, sulle sponde del Po, fino a Luino, sulla sponda nord-orientale del lago Maggiore. Lungo questa linea gli uomini impegnati si dividono in: 20 fanti per ogni porto (tranne a Ponte Tresa e Belgioioso, occupati solo in 12 per luogo), comandati da un capitano (a Lonate Pozzolo e a Somma), da un primo tenente (ad Angera e Laveno), da due sottotenenti (uno a Luino, Ponte Tresa e Belgioioso, l'altro a Pieve Porto Morone e Bereguardo) e da tre sergenti (uno ad Abbiategrasso, uno a Magenta e Turbigo, uno a Gallarate), per un totale di 232 fanti disposti lungo il confine tra Lombardia e Piemonte. Distaccati dalle postazioni a ridosso del fiume, più interne al territorio lombardo, due compagnie di dragoni: 40 a Binasco e altrettanti a Chignolo. Infine, una compagnia di 48 ussari a prestare ulteriore assistenza. Gli uomini in assistenza dei membri della ferma generale raggiungono così le 360 unità<sup>267</sup>. Ancora a metà anni Sessanta la strategia sembra essere circa la medesima: in questo nuovo piano non vengono menzionate le compagnie di dragoni e gli ussari passano a sole 30 unità, ma le truppe di fanteria rimangono le stesse con l'aggiunta di 20 uomini a Saronno<sup>268</sup>.

Pare che quella di sorvegliare i porti fluviali sia una strategia consolidata, che sul finire degli anni Cinquanta inizia a essere adottata ordinariamente. Se ne parla nel documento *Pensiere delle provvidenze che per ora si crederebbero opportune a' darsi per impedire le Invasioni in questo Stato de Pozzolaschi, ed Alessandrini*: l'autore ricorda i tentativi falliti degli anni precedenti, come quando «nell'1747 [...] furono comandati da 280 Dragoni divisi in vari distaccamenti appostati in diverse terre finitime à Fiumi suddetti, quali continuamente di giorno, e di notte battevano le rive de detti Fiumi<sup>269</sup>», ed evidenzia le difficoltà logistiche di affrontare le numerose bande di Pozzolaschi una volta che questi si sono addentrati nel territorio, siccome questi «entrando da Porti, o' dalle Barche, e ponendo piede à terra senza

---

<sup>267</sup> *Ibidem.*

<sup>268</sup> *Ibidem.*

<sup>269</sup> *Ibidem.*

nanti che il Militare ne avesse la notizia, e potesse opporsergli, si internano a' corpi numerosi ne boschi<sup>270</sup>». La soluzione ottimale sarebbe quindi quella di mantenere delle postazioni fisse a guardia dei porti fluviali:

Si crederebbe opportuno che per impedire ad essi l'ingresso in questo Stato si potesse destinare a' ciascun Porto sulli Fiumi predetti un distaccamento di 20 soldati d'infanteria, quali portati sotto Baracha di legno con Trincera avanti con le loro Tronere [feritoie, *NdA*] fossero a' tiro di Fucile prossimi al sbarco de Porti suddetti, tanto che tentandosi da Pozzolaschi, o' Alessandrini di smontare da Porti debbano immediatamente farli fuoco adosso, e cosi impedire a' questi lo Sbarco, e quall'ora ciò non ostante da alcuni de medesimi si tentasse, e gli riuscisse il metter piede a' terra debbano prontamente inseguirli, e tentare di prenderli ò vivi, ò morti<sup>271</sup>.

Come già anticipato, con il passare del tempo si razionalizzano le pratiche di cattura seguendo la logica della cooperazione tra militari sabaudi e asburgici. Le convenzioni vengono considerate il perno fondamentale della lotta alle bande di Pozzolaschi e Alessandrini, come recita una missiva indirizzata a Torino al cavaliere D'Ossorio: «l'esperienza fa conoscere che ogni più squisita straordinaria pratica e diligenza riescono infruttuose, se non si ha l'assistenza de' Principi confinanti<sup>272</sup>». Oltre alle truppe di soldati appostate sui porti orientali del Ticino, le autorità lombarde e piemontesi iniziano a progettare piani di cattura condivisi e a individuare in comune accordo le migliori postazioni di guardia al fine di agevolare una sincronizzata azione di contrasto. In una missiva del 19 febbraio 1760 destinata al cancelliere austriaco, il conte di Kaunitz, in cui si discute sulla necessità di «por freno alli avanzati eccessi, che impunemente si commettevano da Pozzolaschi, ed Alessandrini<sup>273</sup>», viene esplicitato che si è conseguita «qualche disposizione di provvidenza emanata da Sua Maestà Sarda la quale ha fatto incaricare alli rispettivi Comandanti delle Piazze finitime che a qualunque istanza di questo Governo prestino la loro assistenza per l'arresto di simil malfattori<sup>274</sup>», e nel giro di qualche anno tali pratiche divengono ordinarie.

Il 9 settembre 1764 il podestà di Novara (città ufficialmente passata dagli Asburgo ai Savoia nel 1738 con la Pace di Vienna) si reca a Milano, con il sottostare di Carlo Emanuele III, per partecipare alla stesura del piano relativo agli appostamenti militari nelle zone piemontesi e

---

<sup>270</sup> *Ibidem*.

<sup>271</sup> *Ibidem*.

<sup>272</sup> ASMi, Atti di governo, *Giustizia punitiva*, p. a., c. 37.

<sup>273</sup> *Ibidem*.

<sup>274</sup> *Ibidem*.

lombarde limitrofe al confine tra i due Stati. In accordo tra le due parti, si decide di collocare le pattuglie una di fronte all'altra, in modo da sorvegliare entrambi i lati della frontiera: una pattuglia piemontese ad Arona, dirimpetto alla pattuglia lombarda a Varese; una pattuglia piemontese a Borgomanero, dirimpetto alla pattuglia lombarda a Gallarate; una pattuglia piemontese a Cassina (probabilmente nella zona di Torre Mandelli), dirimpetto alla pattuglia lombarda ad Abbiategrasso<sup>275</sup>. Nelle settimane seguenti la discussione prosegue, si intensifica, vengono avanzati altri suggerimenti: sembra un comune desiderio quello di rendere le pratiche operative quanto prima, e addirittura allargarle a più luoghi. Dunque, si insiste per ottenere l'approvazione ufficiale. A ottobre, da Vienna, il conte di Kaunitz invia una lettera alla corte di Torino:

Ho veduto le savie disposizioni, che si sono divisati, perché codesto Governo operando d'intelligenza colla Real Corte di Torino, possa con effetto reprimersi l'animosità criminosa degli Alessandrini, e Pozzolaschi, che infestano con tanti eccessi l'uno e l'altro Dominio. Sembrami, che dalle misure, che si sono prese, possa sperarsi di conseguire l'effetto contemplato; onde altro non mi resta a desiderare, se non che d'intendere, che detta Real Corte abbia approvato il Piano suddetto, sicché possa mettersi in pratica<sup>276</sup>.

Il 22 ottobre il conte di Kaunitz ringrazia la corte di Torino per la «risoluzione del Piano<sup>277</sup>». Il podestà di Novara continua, nel periodo successivo, a rapportarsi con le autorità milanesi, mantenendo una stretta collaborazione al fine di perfezionare le condivise pratiche di cattura. Il 26 gennaio 1765 viene redatto il documento *Concerti presi per parte dei Stati di Sua Maestà austriaca e quelli di Sua Maestà il Re di Sardegna per l'estirpazione dei malviventi e reciproca consegna*, in cui compaiono le proposte che la corte di Torino avanza riguardo i propri appostamenti militari sui porti del Ticino, in concomitanza con il posizionamento delle truppe asburgiche visto prima. In linea con quanto optato dalle autorità lombarde, la linea di difesa sabauda si vorrebbe comporre di: 30 fanti a Borgo Ticino, 24 fanti a Oleggio e 30 soldati di cavalleria a Trecate, oltre a un distaccamento di cavalleria già presente a Torre Mandelli. Oltre a questi appostamenti, vengono disposte cinque pattuglie nazionali fisse e in perlustrazione, composte da 10 uomini ognuna e comandate da un basso ufficiale per pattuglia: una a Canobbio, una a Castelletto Sopra Ticino, una a Oleggio, una in prossimità di Trecate e l'ultima a Villareale, sopra a Vigevano. Senza contare gli appostamenti militari già esistenti, che in caso

---

<sup>275</sup> Cfr. *Ibidem*.

<sup>276</sup> *Ibidem*.

<sup>277</sup> *Ibidem*.

di necessità sono chiamati ad assistere le nuove pattuglie, la corte di Torino dispone di 134 soldati disposti tra il Vigevanasco e la sponda nordoccidentale del Lago Maggiore<sup>278</sup>.

In accordo con quanto letto nelle carte conservate in archivio, dunque, intorno alla metà degli anni Sessanta del Settecento si possono contare quasi 500 uomini impegnati a sorvegliare le sponde del Ticino dalle incursioni di Pozzolaschi e Alessandrini. Ma quei luoghi non sono gli unici a rientrare nei piani di difesa dei due Stati: è necessario pattugliare anche la zona dal quale i malviventi provengono. A pensarci è ovviamente la corte di Torino, essendo quelle province sotto la propria giurisdizione. Il 3 febbraio 1765 a Milano viene compilata una relazione su «tutti li siti del Cordone fatto da Sua Maestà Sarda dal Genovesato al Pò<sup>279</sup>», a cui viene allegata una tabella riportante gli appostamenti militari voluti dai Savoia nelle zone alessandrina, tortonese, dell'Oltrepò e della Lomellina, con il dettaglio sul numero di soldati appostati: nella provincia d'Alessandria 141 fanti e 63 soldati di cavalleria a Bosco (oggi Bosco Marengo), Cascinagrossa, Sezzè (oggi Sezzadio), Castellazzo (oggi Castellazzo Bormida) e Bassignana; nel Tortonese 98 fanti e 31 soldati di cavalleria a Pozzolo, Castelnuovo Scrivia e Rivalta Scrivia; nell'Oltrepò 65 fanti e 31 soldati di cavalleria a Sale, Schiatezzo (oggi Casteggio) e Varzi; nella Lomellina 31 fanti e 114 soldati di cavalleria a Losasco (oggi Rosasco), Sartirana, Sannazzaro e Sommo<sup>280</sup>. Il cordone si compone così di 574 uomini (più i distaccamenti volanti di Voghera), molto più numerosi rispetto alle forze sabaude in difesa delle sponde occidentali del Ticino. È chiaro che i due Stati abbiano scelto di dividersi le zone da difendere: la maggior parte delle truppe sabaude pattuglia la parte meridionale, ovvero il confine con la Repubblica di Genova e i luoghi limitrofi alle sponde del Po; lo Stato di Milano si occupa di sorvegliare la sponda orientale del Ticino, con il supporto del rimanente dei soldati piemontesi di pattuglia sull'altra riva.

I rapporti nati dalla stipulazione della convenzione per la reciproca cattura e consegna dei rei hanno messo in moto un meccanismo di contrasto e repressione ben più efficace di quello che avrebbero potuto mettere in atto gli Stati singolarmente. Unire le forze giova sicuramente alla buona riuscita di tali imprese: si può contare su un numero maggiore di uomini armati, si ha più libertà di movimento, si possono accordare piani d'azione condivisi e si riduce lo spazio d'azione dei malviventi. Per poter raggiungere un risultato ottimale servirebbe però l'appoggio

---

<sup>278</sup> Cfr. *Ibidem*

<sup>279</sup> *Ibidem*

<sup>280</sup> Cfr. *Ibidem*

di un altro Dominio, ovvero la Repubblica di Genova, in cui i Pozzolaschi trovano rifugio. Genova, però, si rifiuta di stringere tali patti con gli Stati confinanti.

### 3.3 *La posizione della Repubblica di Genova*

Il periodo in cui viene formato il cordone di difesa e controllo di matrice asburgico-sabauda coincide con il momento in cui si spendono i maggiori sforzi diplomatici per convincere la Repubblica di Genova a firmare la convenzione tra Stati. I pattugliamenti dei fiumi e le compagnie di cavalleria che perlustrano le zone più sensibili agli illeciti hanno utilità limitata se i Pozzolaschi possono continuare a contare su un sicuro rifugio a Novi. Così recita un dispaccio del 26 gennaio 1765 redatto a Torino e indirizzato al governatore di Milano, il conte di Firmian:

Le misure che vicendevolmente si propongono a tal fine, e che non si dubita verranno per ogni parte eseguite colla maggiore puntualità, ed esattezza, possono bensì produrre qualche buon effetto; ma non debbo tacere a Vostra Eccellenza potersene pur troppo prevederne l'insufficienza, ed ardirei dire l'inutilità, se non si va direttamente a correggere, e tagliare la radice del male, la cui sorgente si è il libero ricovero, e la sicurezza, che simil gente gode nel Dominio di Genova, d'onde per vie incerte, e con insoliti giri si portano ad eseguire le prave loro intenzioni, ed iniqui progetti colà fra di loro machinati<sup>281</sup>.

A distanza di anni dalla stipulazione delle convenzioni sulla reciproca cattura dei rei tra il governo di Milano e vari Stati limitrofi – tra cui Regno di Sardegna, Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla, e più tardi Ducato di Modena e Repubblica di Venezia<sup>282</sup> – le alte cariche milanesi ritentano l'approccio diplomatico con Genova, in accordo con la corte di Torino. La discussione è già avviata nel 1760, come dimostra una riservata del 7 giugno destinata al conte di Kaunitz in cui si propone una trattazione con la Repubblica di Genova, di concerto con la corte di Torino, per arrestare Alessandrini e Pozzolaschi, «giacche dopo molti progetti, e ripieghi trovati tutti difficili si è trovato questo l'unico e di maggior speranza di riuscita<sup>283</sup>». Ma è dal 1764 che il confronto si accende davvero.

In alcuni momenti la negoziazione con la Repubblica di Genova ha fatto sperare le autorità sabaude e asburgiche che si potesse raggiungere un accordo, eventualità che è però sfumata nel

---

<sup>281</sup> *Ibidem*.

<sup>282</sup> Cfr. ASMi, *Gridario Greppi*, b. 4.

<sup>283</sup> ASMi, Atti di governo, *Giustizia punitiva*, p. a., c. 28.

giro di qualche settimana. L'11 aprile del 1764, discutendo degli eccessi commessi dai Pozzolaschi, il primo segretario degli affari stranieri dei Savoia, conte di Viry, scrive al governatore di Milano che sono già alcuni mesi che il re sardo ha intenzione di «intavolare un negoziato colla Repubblica di Genova per stabilire concerti adattati alla materia, mediante i quali si venga reciprocamente all'arresto e consegna de' malviventi, onde si vada alla radice del male<sup>284</sup>»; tre giorni dopo i milanesi rispondono, mostrandosi entusiasti e speranzosi: siccome essi mai sono riusciti a firmare un concordato di simile levatura con i genovesi, sono fiduciosi che l'intermediazione del Regno di Sardegna possa far sì che si raggiunga l'accordo e così «veder una volta per questo mezzo cessare una tanta vessazione<sup>285</sup>». Nelle settimane a venire la corte di Torino avanza le proprie proposte alla Repubblica di Genova, chiede «di togliere a' medesimi [malviventi e facinorosi], mediante una Convenzione colla Repubblica di Genova, l'asilo nel Genovesato, di cui abusano per mettersi in salvo, e tenersi a portata per commettere nuovi delitti», come riporta una missiva del 4 agosto che il conte di Viry invia al governatore di Milano. Dopo un iniziale ottimismo, e un apparente parere favorevole genovese, pare ci sia stato un ripensamento, come riportato nella lettera:

La reciproca convenevolezza de' Suddetti Capitoli dava qui luogo di aspettarsi a sentire che fossero ben presto accettati; Ma dopo qualche ritardo, il Governo Genovese ha rilevato tante difficoltà, modificazioni, e restrizioni, [...] che l'esecuzione de' Capitoli venendo sovente a restare dipendente dall'arbitrio e capriccio del Governo di Genova, veniva la Convenzione ad essere per lo più illusoria per noi, e per così dire precaria<sup>286</sup>.

È evidente una certa resistenza da parte della Repubblica di Genova ad accettare alcuni tipi di concordati. Eppure, ancora l'anno precedente si era percepita una propensione alla collaborazione, perlomeno in via teorica. Il 22 settembre 1763, per esempio, in una relazione stilata a Novi e indirizzata alla Giunta de' confini, si parla di alcuni Pozzolaschi che hanno assalito due mercanti piacentini, per poi rifugiarsi a Novi. La lettera riporta la lamentela del comandante di Pozzolo, a cui il governatore di Novi, Michele Francesco di Passano, risponde che saranno prese informazioni sui malviventi e che, se «le leggi lo permetteranno, saranno castigati; mentre può star sicuro che il Governo Serenissimo accorda l'asilo perché vivano bene, ma non già nel proteggere tal sorte di canaglia, e dar ricovero a' ladri<sup>287</sup>». Il 20 ottobre sempre

---

<sup>284</sup> ASMi, Atti di governo, *Giustizia punitiva*, p. a., c. 37.

<sup>285</sup> *Ibidem*.

<sup>286</sup> ASMi, Atti di governo, *Giustizia punitiva*, p. a., c. 28.

<sup>287</sup> ASGe, Archivio segreto, *Materie politiche (negoziazioni e trattati con Stati esteri)*, u. 2766.

il governatore di Novi con molta probabilità riprende la questione, infatti scrive di due Pozzolaschi «Rei del fatto, che mi diedi l'onore raportare a' Vostre Signorie Serenissime con antecedente mia<sup>288</sup>», Pozzolaschi ricercati anche nel territorio di Novi e condannati allo «Sfratto, ò sia Esiglio perpetuo, con la Comminazione di anni trè di Galea<sup>289</sup>». Il 4 dicembre, ai due Pozzolaschi suddetti, se ne aggiungono altri quattro «Banditi da questo Dominio sulle istanze della Corte di Torino<sup>290</sup>»: sembrerebbe che i ministri torinesi siano riusciti a convincere i genovesi a perseguire alcuni Pozzolaschi rei di aver commesso crimini nel territorio piemontese.

Nonostante questi straordinari eventi, che possiamo considerare singoli accordi presi in via eccezionale, non si stringe alcuna collaborazione definitiva. Ancora il 27 marzo 1765 il conte di Viry scrive al governatore di Milano per accordarsi sui termini dell'accordo da proporre alla Repubblica di Genova, proponendo di ridurre il peso delle istanze chiedendo alla Repubblica semplicemente di «espellere da' suoi confini li Malviventi forastieri altrove processati, ed eziandio, all'occorrenza, per la consegna de' contumaci, che venissero reclamati<sup>291</sup>», nel tentativo di convincere i genovesi a stringere il patto: tentativo che non trova successo.

Le motivazioni di questa resistenza genovese potrebbero trovarsi nella qualità delle relazioni che la Repubblica mantiene con i Savoia e gli Asburgo, se si considera l'aspetto macro-politico: dopotutto, la guerra di successione austriaca, che ha visto la coalizione asburgico-sabauda affrontare militarmente la Repubblica di Genova, si è conclusa da meno di vent'anni; dunque, certi attriti potrebbero ancora avere un certo peso.

Se però si esaminano alcuni commenti dei protagonisti dell'epoca, le ragioni dei genovesi sembrerebbero essere di altra natura. Nella *Consulta a Sua Maestà sull'Affare delle Provvidenze contro degli Alessandrini* del febbraio 1765, in cui si discute tra le altre cose anche della fallita convenzione con Genova, si muovono accuse specifiche:

Ma la Repubblica di Genova deve essersi schermata da una tal Convenzione col Re di Sardegna, sia per qualche suo pubblico, non abbastanza da noi inteso a riguardo, sia forse ancora per il non troppo lodevole proffitto, che li suoi Particolari traggono, dalla vendita che fanno a detti malviventi de Generi, che essi cosi introducono di contrabando ne Stati, e della Maestà Vostra, e del Sig. Re di Sardegna, e foss'anco per il condannevole vantaggio che essi Particolari Genovesi si traggono dalla Compra, che fanno delle

---

<sup>288</sup> *Ibidem.*

<sup>289</sup> *Ibidem.*

<sup>290</sup> *Ibidem.*

<sup>291</sup> ASMi, Atti di governo, *Giustizia punitiva*, p. a., c. 28.

Robbe rubbate, e sottratte alli Stati medesimi, di modo che avendo la Repubblica proposto di apporre alla desiderata convenzione delle condizioni molto gravose, e sconvenevoli<sup>292</sup>.

L'accusa è appunto quella di collusione con i banditi: il fallimento della convenzione provocato dalla Repubblica è la prova «non solo della sua connivenza per li ricoverati in Novi, ma di una manifesta protezione, che loro accordi per alimento della loro animosità, e malizia a pregiudizio de Stati de Principi confinanti<sup>293</sup>».

In una lettera del 28 febbraio 1765 destinata al governatore di Milano, in cui ancora si discute della necessità di finalizzare un accordo con Genova, il cancelliere Kaunitz parla di «scandaloso asilo, che viene loro prestatto da' Signori Vostri Genovesi<sup>294</sup>», e in un'altra del 21 luglio 1766 destinata al conte Giacomo Pier Francesco Durazzo – ambasciatore imperiale a Venezia, nonché fratello di Marcello Durazzo, futuro doge della Repubblica di Genova – dichiara che «non si pretende per parte nostra soddisfazione sull'asilo dato per tanti anni, e con tanto scandalo di tutta l'Italia ad una Banda, non già di contrabbandieri, ma di Assassini<sup>295</sup>». Il conte di Kaunitz sembra insistere più sull'aspetto etico della decisione genovese di non offrire assistenza: trova scandaloso che la Repubblica voglia proteggere delle bande di assassini. L'intento è di creare pressione diplomatica attraverso giudizi di natura etico-politica, al fine di far cedere la controparte e raggiungere così un buon concordato. La realtà però è che la complessità di tali contratti, il groviglio dei termini che li compongono, possono creare un *empasse* dal quale risulta difficile uscire se non vi è assoluta fiducia tra le due parti. A tal proposito, sono emblematiche le varie correzioni e appunti che i ministri genovesi minuziosamente appongono ai punti delle bozze di convenzione che vengono loro proposte dai Savoia e dagli Asburgo. Per dare una dimensione di ciò, si cita qualche punto (sui dieci punti di cui si compone la bozza, i ministri genovesi hanno apportato altrettante e più modifiche) della *Relazione della Trattativa avutasi tra la Corte di Torino, e la Repubblica di Genova per una convenzione reciproca per l'arresto, e consegna de' Banditi, e Delinquenti* del 18 maggio 1763, poi rimasta insoluta: alla richiesta di Torino di consentire l'uccisione dei criminali, e di premiare gli autori degli omicidi, la Repubblica si oppone siccome tale norma potrebbe «produrre dispareri, e disordini nello Stato, e dar luogo a' Persone forastiere, e Sicarj di commettere disordini, ed omicidj contro il

---

<sup>292</sup> ASMi, Atti di governo, *Giustizia punitiva*, p. a., c. 18.

<sup>293</sup> *Ibidem*.

<sup>294</sup> ASMi, Atti di governo, *Giustizia punitiva*, p. a., c. 37.

<sup>295</sup> ASGe, Archivio segreto, *Materie politiche (negoiazioni e trattati con Stati esteri)*, u. 2766.



buon regolamento, e quiete pubblica<sup>296</sup>»; alla richiesta di condannare gli imputati di delitti anche solo se accusati dagli ufficiali del Dominio, la Repubblica risponde che giudica «troppo leggera l'imputazione sulle semplici asserzioni degli Uffiziali, ed ha disiderato dover concorrere indizi forti, e rilevanti<sup>297</sup>»; Torino richiede che la Repubblica punisca i domiciliati del Genovesato che commettono reati nel Dominio sabauda, Genova si rifiuta in quanto «contrario alle leggi, e Statuti criminali della Repubblica<sup>298</sup>». Si percepisce una attenzione particolare alla difesa del diritto vigente nel Dominio. Difficile però a dirsi se tale sentimento sia assolutamente privo di secondi fini, o se nasconda interessi di natura economica (compravendita di merce di contrabbando) o politica.

Senza una convenzione a regolare la cattura dei banditi di altri Stati, Novi non partecipa alla cattura dei Pozzolaschi e, anzi, spesso è costretta a gestire il mancato rispetto dei confini da parte dei soldati che inseguono i malviventi. Il governatore di Novi, il 6 agosto 1764, scrive che «alcuni soldati Piemontesi, senza uniforme si erano fatti lecito di entrare armati ne confini della Serenissima Repubblica<sup>299</sup>» e denuncia il fatto alla Giunta de' confini, ed è lo stesso governatore a ricevere una lettera di scuse dal comandante del cordone di Voghera siccome «dei Soldati del Distaccamento di Pozzolo siensi nel giorno 23 Luglio inoltrati armati nel medesimo [territorio della Serenissima Repubblica] inseguendo due Uomini che volevano arrestare<sup>300</sup>». Pare che i soldati disposti lungo il confine non siano abbastanza disciplinati, spesso entrano nel Dominio della Repubblica intenti a portare a termine le loro missioni di cattura dei malviventi. Ma la frontiera che li divide da Novi non può essere varcata liberamente come quella che divide il Piemonte dalla Lombardia. Certi atteggiamenti non possono essere accettati dal governatore di Novi, che si impegna a denunciare tali trasgressioni e ad accogliere le rimostranze di chi subisce vessazioni nel territorio novese, anche se si tratta di banditi: è del 14 luglio 1764 la relazione sulla testimonianza di un bandito di Pozzolo:

Ieri verso le ore 14 circa si partirono da Pozzolo Formigaro cinquanta soldati parte a cavallo, e parte à piedi, li quali cinquanta soldati poco più, poco meno che fossero, si sono divisi mettà da una parte, e mettà dall'altra, e si inoltrarono nelle finanze, e Teritorio della presente città di Novi più di cento passi per detenermi, perché io sono sospeso dallo stato di Sua Maestà Sarda; ed io allora mi sono posto à fuggire acciò non mi prendessero, conforme tentavano detti soldati, e nel mentre che io fuggivo, mi anno tirato tre colpi di

---

<sup>296</sup> ASMi, Atti di governo, *Giustizia punitiva*, p. a., c. 28.

<sup>297</sup> *Ibidem*.

<sup>298</sup> *Ibidem*.

<sup>299</sup> ASGe, Archivio segreto, *Giunta de' confini (CONFINIUM)*, f. 138.

<sup>300</sup> *Ibidem*.

schioppo senza però offendermi, e quando sbararono detti colpi erano entro le finanze, e giurisdizione della presente città, indi poi si sono ritirati verso Pozzolo<sup>301</sup>.

Mentre i soldati lombardi e piemontesi si occupano di perlustrare i confini e catturare i malviventi, con l'obiettivo di trovare un rimedio definitivo al problema pozzolasco, Novi, dato il fallimento degli accordi, sorveglia l'operato dei militari e denuncia eventuali violazioni di territorio. Ancora nel luglio del 1765 si parla di un «attentato commesso dai tre soldati Piemontesi<sup>302</sup>», e il 4 settembre 1766 il governatore di Novi riporta ai ministri genovesi un fatto simile: «comparvero lunedì due cavallanti di Pozzolo à querelarsi meco, che i soldati di Sua Maestà Sarda tanto fanteria, come cavalleria li avevano inseguiti per lo tratto di quaranta trabucchi sul dominio di Vostre Signorie Serenissime<sup>303</sup>».

Nonostante siano accusate di proteggere i criminali, pare che le istituzioni novesi stiano soprattutto cercando di far rispettare le leggi vigenti sul rispetto delle frontiere e sui limiti d'azione dei soldati stranieri. Quando il diritto e il senno lo consente, comunque, introducono azioni per catturare i malviventi forestieri. Ne è un esempio la lettera che il 17 settembre 1765 il governatore di Novi scrive ai membri della Giunta de' confini, in cui dichiara che è consapevole della presenza di vari criminali forestieri nella città, e che ne ha discusso con il comandante del cordone di Voghera, ma crede che allontanarli tutti «possa essere di azardo mentre può temersi con ragione che come banditi, o inquisiti dallo Stato di Sua Maestà Sarda invece di partirsi da questo Dominio si mettano alla campagna a commettere rubberie<sup>304</sup>», e assicura che farà «battere la campagna da soldati, e Birri<sup>305</sup>»: esempio dell'impegno in questa ricerca è una lista che il governatore invia alla Giunta de' confini con il nome di tutti i forestieri e malviventi che abitano a Novi (18 sono di Pozzolo Formigaro).

Ducato di Milano e Regno di Sardegna dedicano parecchie forze al progetto di cattura dei Pozzolaschi e alla conseguente eliminazione della criminalità in quella zona di frontiera, attraverso le grida con le ordinanze alla comunità, introducendo sempre più forze militari, perfezionando le strategie di difesa, collaborando uno Stato con l'altro. La Repubblica di Genova non si disinteressa totalmente del problema, ma se ne occupa principalmente quando è direttamente colpita o con molta probabilità, e in via eccezionale, quando vengono mosse

---

<sup>301</sup> *Ibidem*.

<sup>302</sup> ASGe, Archivio segreto, *Litterarum (CONFINIUM)*, u. 423.

<sup>303</sup> ASGe, Archivio segreto, *Giunta de' confini (CONFINIUM)*, f. 140.

<sup>304</sup> *Ibidem*.

<sup>305</sup> *Ibidem*.

specifiche istanze dalla corte di Torino. Tuttavia, la scelta di non firmare la convenzione per la reciproca cattura e consegna dei rei sicuramente inficia il buon svolgimento delle pratiche di cattura dei Pozzolaschi. La convenzione con lo Stato di Milano arriverà solo nel 1783<sup>306</sup>, quando il pericolo pozzolasco sembra non preoccupare più gli Stati.

---

<sup>306</sup> Cfr. ASMi, Atti di governo, *Giustizia punitiva*, p. a., c. 28.

## CAPITOLO 4 – Pozzolaschi banditi sociali? Digressioni sul tipo di banditismo e tracce nella memoria popolare

La collaborazione tra Savoia e Asburgo, nonostante il limitato apporto da parte della Repubblica di Genova, ottiene risultati tutto sommato positivi e la questione pozzolasca sembra totalmente risolta all'inizio degli anni Ottanta del Settecento. Tra i documenti consultati, quello a noi più vicino che tratta di Pozzolaschi e Alessandrini è il *Ragionamento del Cavaliere Ponzano sulle provvidenze, che si credono le più addattate al contegno de' Sfrosi* datato marzo 1774, focalizzato, tra le altre cose, sulla gestione dei contrabbandi di sale e tabacco nell'Alessandrino e nel Tortonese. Riferendosi al decennio precedente, vengono menzionati gli editti e il cordone di soldati come strumenti per contenere i traffici illeciti di Pozzolaschi e Alessandrini, e si cita un abbassamento dei prezzi delle merci di gabella come mezzo per ridurre «l'utile considerevole, che avevano li Contrabbandieri nella vendita dei loro Tabacchi, a minor prezzo<sup>307</sup>»: calmierando i prezzi si incentiva la compravendita legale delle merci e, di conseguenza, si colpisce il commercio illecito. Si tratta probabilmente di una delle ultime discussioni sui rimedi alle incursioni pozzolasche, difatti, come ricorda Stefano Levati, in «un *Promemoria* milanese della fine degli anni Ottanta, in cui venivano indicati i luoghi dello Stato sardo dove si annidavano delinquenti, non [si] faceva significativamente più alcun cenno a Pozzolo<sup>308</sup>».

Sembrerebbe dunque che a Pozzolo Formigaro violenza e illegalità si sviluppino con grande intensità per circa una cinquantina d'anni, dagli anni Venti agli anni Settanta del Settecento. Ora che si è data una dimensione del fenomeno, e che si sono analizzati vari aspetti, si può ulteriormente valutare la questione sconfinando nel campo della storia sociale: alla luce delle informazioni a nostra disposizione, è possibile dare un giudizio sulla natura del banditismo pozzolasco, e sulle ragioni di tale organizzazione criminale? Che cosa ci restituisce la memoria locale e quali sono gli elementi che ancora oggi si conservano nel folklore?

### 4.1 Definire il banditismo pozzolasco

In montagna o nelle foreste bande di uomini al di fuori della legge e dell'autorità (le donne tradizionalmente sono rare), violenti e armati, impongono la loro volontà alle proprie vittime ricorrendo all'estorsione, alla

---

<sup>307</sup> ASTo, Corte, Materie economiche, Materie economiche per categorie, Gabelle, *Gabelle generali*, I addizione, m. 2, f. 6.

<sup>308</sup> S. Levati, «*Lessandrini e Pozzolaschi e simil canaglia di contrabbandieri e ladri*» cit., p. 124.

rapina o ad altro ancora. Con le sue azioni il bandito sfida l'ordine economico, sociale e politico nell'atto stesso in cui sfida chi detiene o rivendica il potere, la legge o il controllo delle risorse. Questo è il significato storico del banditismo nelle società divise in classi e in stati<sup>309</sup>.

Eric Hobsbawm, con il suo importante volume *I banditi* (che riprende in parte il lavoro già avviato ne *I ribelli*<sup>310</sup>), ha dato una decisa spinta alla ricerca storica sul fenomeno del banditismo nel corso dei secoli. Lo storico propone un ritratto del bandito ponendo l'accento sulle condizioni economiche e sociali disagiate alle quali gran parte di essi sono destinati, sui rapporti di egemonia/subalternità che intercorrono tra Stati e banditi e sui conflitti che queste circostanze provocano. Da questi contrasti in alcuni casi nasce un sentimento di rivalsa da parte degli ultimi, una reazione che viene letta in ottica marxista come una fase embrionale della lotta di classe, un ribellismo primitivo: si genera il cosiddetto banditismo sociale. Hobsbawm prende in esame diverse figure, identificate come ribelli all'interno delle società rurali: dai cavalieri in miseria divenuti fuorilegge ai delinquenti riformati rivoluzionari, dai guerriglieri *haiduk* al bandito gentiluomo Robin Hood. Considerate le caratteristiche del bandito sociale di Hobsbawm, l'obiettivo è di valutare se il profilo del Pozzolasco possa rientrare all'interno di questo modello.

Il punto che Hobsbawm ritiene essenziale per definire i banditi sociali «è il fatto che essi sono fuorilegge rurali, ritenuti criminali dal signore e dall'autorità statale, ma che pure restano all'interno della società contadina<sup>311</sup>»: questa prima caratteristica è facilmente individuabile all'interno del caso dei Pozzolaschi. La questione inizia a complicarsi quando compaiono i caratteri del fuorilegge difensore degli oppressi: «sono considerati dalla loro gente come eroi, campioni, vendicatori, combattenti per la giustizia, persino capi di movimenti di liberazione e comunque uomini degni di ammirazione, aiuto e appoggio<sup>312</sup>». Riguardo questo punto – che è quello che più raffigura l'idealtipo di bandito sociale – gli elementi a nostra disposizione non sono sufficienti per offrire un'accurata analisi. Non si può sostenere con certezza che gli abitanti di Pozzolo provino stima nei confronti dei banditi, né possiamo essere assolutamente sicuri che la disponibilità alla collaborazione non sia frutto di sottomissione (fisica o psicologica) a causa dell'attitudine violenta dei banditi. Tuttavia, si possono intavolare ragionamenti a tal proposito al fine di sviluppare alcune ipotesi.

---

<sup>309</sup> Eric John Hobsbawm, *I banditi. Il banditismo sociale nell'età moderna*, Einaudi, Torino 2002 (ed. or. Londra, 1969).

<sup>310</sup> Cfr. Id., *I ribelli. Forme primitive di rivolta sociale*, Einaudi, Torino 1966 (ed. or. Manchester, 1959).

<sup>311</sup> Id., *I banditi* cit., p. 18.

<sup>312</sup> *Ibidem*.

Come abbiamo visto, il Pozzolasco sembra godere dell'appoggio dei compaesani, e addirittura sembra contare su una protezione nelle terre confinanti di Novi. L'appoggio della popolazione è un altro fattore che identifica il bandito sociale, il quale deve sapersi conquistare il favore dei suoi conterranei: «è importante che all'inizio il bandito sociale venga considerato onorevole o non criminale perché, se fosse considerato criminale per la consuetudine del luogo, non potrebbe godere di quella protezione locale su cui è costretto a fare affidamento<sup>313</sup>». Opinioni comuni del periodo ci comunicano che in qualche modo gli abitanti del paese offrono il loro contributo all'organizzazione criminale, ovvero vige una consuetudine che legittima – dal punto di vista del popolo, ma non delle autorità – il fine dei contrabbandieri: «si diventa banditi perché si commette qualcosa che pur non essendo considerata criminale dalla coscienza popolare del luogo, invece lo è per lo Stato o i governanti locali<sup>314</sup>». La percezione è che i popolani di Pozzolo, a differenza delle vittime delle incursioni pozzolasche, non avvertano i gruppi di contrabbandieri come una minaccia, difatti non si trova alcuna denuncia di abitanti di Pozzolo contro Pozzolaschi, né discussioni a riguardo. In tal caso, si rafforzerebbe la tesi del Pozzolasco come bandito sociale, siccome «un bandito sociale non metterà mai le mani sul raccolto di un contadino del suo territorio<sup>315</sup>». Con molta probabilità le attività dei contrabbandieri vengono giudicate come benefiche per l'economia del paese, un'impresa commerciale ben più fruttuosa di quella derivata, ad esempio, dalla coltivazione delle terre.

La zona della Fraschetta, la piana che si estende a sud di Alessandria e che comprende anche il territorio di Pozzolo, presenta un «terreno di natura ghiaioso-argilloso, povero di componenti fisici e chimici, molto scarso di materia organica<sup>316</sup>»: un terreno poco fertile, che non offre abbastanza ai contadini. Inoltre, varie zone sono prevalentemente boschive e inadatte all'agricoltura; come suggerisce il nome, zone coperte da frasche d'alberi di vario tipo. Bisognerà aspettare il secolo XX per una piena bonifica del territorio e il conseguente elevamento del rendimento agricolo<sup>317</sup>. Varie testimonianze dell'epoca fanno cenno a questa miseria agricola. Stefano Levati ci riporta il contenuto di un documento redatto negli anni Venti del Settecento per la Giunta del censimento dello Stato di Milano, in cui si afferma che i terreni di Pozzolo sono sterili e asciutti, e che gran parte del terreno risulta incolto e infertile, utile solo

---

<sup>313</sup> E. J. Hobsbawm, *I ribelli* cit., p. 23.

<sup>314</sup> Ivi, p. 22.

<sup>315</sup> Id., *I banditi* cit., p. 18.

<sup>316</sup> Ferdinando Dellachà, *L'Agro fraschetano ieri e oggi*, in «La Torre della Barlocca» rivista dell'associazione Pro Loco di Pozzolo Formigaro, 1972, p. 17.

<sup>317</sup> Cfr. Remo Micone, *L'agricoltura pozzolese*, in «Il pozzo della Borlasca» rivista dell'associazione Pro Loco di Pozzolo Formigaro, 1972.

al pascolo<sup>318</sup>. Maccabej, nella sua già citata relazione, cogliendo l'occasione per tacciare gli abitanti di Pozzolo di nullafacenza, riporta che essi giustificano il loro mancato apporto nel lavoro in campagna dicendo che «parte di quel Territorio vadi incolta, a uva sij d'infima qualità, e solo la metà d'esso si ritrovi di mediocre bontà<sup>319</sup>». Sembra quindi che il lavoro agricolo sia estremamente limitato, non sufficiente a garantire un'economia florida.

È sempre Maccabej a riferirci che vi è una povertà dilagante tra molte famiglie del paese, «Famiglie, che presentemente giungono sino al numero di 110 circa, di nullatenenti, e Figli viventi separati dal Padre, che nulla posiedono<sup>320</sup>». Oltre alle deficienze in campo agricolo, a colpire le finanze della comunità vi è poi l'onerosa imposizione di garantire l'alloggio alle truppe impegnate in spedizioni: se ne lamenta il cancelliere della comunità nel 1723, riferendo che offrire dimora a più di settantamila persone, oltre a soggiorno, legna, paglia e fieno agli ufficiali (durante la guerra scoppiata nel 1718 con il tentativo spagnolo di invadere la Sicilia), ha ridotto Pozzolo a «somma miseria<sup>321</sup>».

La precarietà della condizione economica di Pozzolo Formigaro è un elemento utile allo studio del caso: «la prima fonte di brigantaggio, e probabilmente la più importante, va cercata in quelle forme di economia o di ambiente rurale che hanno una richiesta di manodopera relativamente scarsa o che sono troppo povere per dare lavoro a tutti gli uomini validi<sup>322</sup>». Il bandito potrebbe quindi effettivamente essere visto come il mezzo per una rivalse, l'unica via per evadere da una deprecabile condizione sociale per la quale non si ha nessuna colpa se non quella di essere nati in un paese che ha poco da offrire. Il bandito, anche se non in maniera cosciente, ma forse è proprio questa mancanza di coscienza a rendere primitivo questo ribellismo, potrebbe elevarsi a una sorta di giustiziere sociale agli occhi dei suoi protetti: «i banditi non sono tanto i raddrizzatori di torti, quanto i giustizieri, coloro che impongono la forza; non sono i difensori della giustizia, ma uomini che, con le loro azioni, dimostrano che anche i diseredati e gli indifesi possono diventare terribili<sup>323</sup>».

A giocare un ruolo fondamentale nella genesi del banditismo pozzolasco sono, come abbiamo visto, le condizioni geografiche e politiche del paese: la vicinanza alla frontiera, alle vie commerciali, la presenza limitata dello Stato nelle campagne (come visto sembra che sia proprio l'incremento di posti di blocco e di forze armate a porre un freno alle scorribande). Quest'ultimo

---

<sup>318</sup> Cfr. S. Levati, «*Lessandrini e Pozzolaschi e simil canaglia di contrabbandieri e ladri*» cit., p. 99.

<sup>319</sup> ASTo, Corte, Paesi, Paesi di nuovo acquisto, Tortonese, m. 15, *Pozzolo Formigaro*.

<sup>320</sup> *Ibidem*.

<sup>321</sup> ASMi, Atti di governo, *Confini parti cedute*, c. 16 bis, Pozzolo Formigaro.

<sup>322</sup> E. J. Hobsbawm, *I banditi* cit., p. 32.

<sup>323</sup> *Ibidem*.

punto è un altro elemento che Hobsbawm prende in considerazione: gli Stati non hanno «i mezzi materiali, compresi i mezzi di coercizione e la legge, per mantenere un controllo *costante* su tutta la popolazione – anche sulla parte disarmata – per non dire nelle aree più inaccessibili dei loro territori<sup>324</sup>», dunque si formano vuoti di potere in cui l'illegalità prende il sopravvento. In un contesto del genere, dove per l'appunto l'economia agricola soffre e la comunità deve farsi carico delle spese della logistica di guerra, è plausibile che gli individui più audaci e violenti sfruttino certe condizioni per avviare un'impresa commerciale oltre i limiti della legalità. È evidente che i Pozzolaschi sanno individuare i giusti vuoti economici e politici per darsi a una delle poche attività profittevoli: il contrabbando. L'economia soffre, la reazione collettiva è quella di cercare un rimedio approfittando di tutti gli aspetti: il traffico commerciale, la vigilanza limitata, la protezione nello Stato confinante. Il bandito saccheggia le abbondanti terre lontane e introduce il bottino nel mercato locale e dello Stato limitrofo, aiutando (anche in maniera indiretta) i propri collaboratori e compaesani ad allontanarsi da una situazione di totale miseria.

Hobsbawm sembra effettivamente elevare il bandito sociale a simbolo di un'acerba lotta di classe. Se invece si segue il ragionamento che Braudel fa quando analizza il banditismo mediterraneo del Cinquecento, il legame tra banditi e lotta di classe sfuma. È proprio la consapevolezza del ruolo sociale a essere determinante:

Se però la parola [lotta] implica, come penso, una certa presa di coscienza, la lotta di classe può essere chiara per lo storico, che però guarda a quel passato con gli occhi del secolo XX; certo non fu altrettanto chiara per gli uomini del secolo XVI, indubbiamente poco lucidi a questo proposito<sup>325</sup>.

Lo storico considera contesti di due secoli antecedenti, ma la logica può essere trasferita anche al caso preso qui in esame. Parlando più in generale, sempre Braudel sottolinea la natura ribelle del banditismo: «il banditismo è anzitutto una rivincita contro gli stati costituiti, difensori dell'ordine politico e anche dell'ordine sociale<sup>326</sup>», tuttavia non riconosce le caratteristiche della lotta di classe, nemmeno prematura. Piuttosto, sembra che lo studioso si riferisca a un “banditismo necessario”, di sopravvivenza, dove individui che vivono situazioni economico-sociali estremamente disagiate scelgono di cercar fortuna intraprendendo la carriera del malvivente. Braudel «caldeggia una relazione strettissima fra miseria e banditismo, fenomeni

---

<sup>324</sup> E. J. Hobsbawm, *I banditi* cit., p. 11.

<sup>325</sup> F. Braudel, *op. cit.*, p. 780.

<sup>326</sup> Ivi, p. 787.



di sovrappopolamento e regressione economica<sup>327</sup>», ma non estende il discorso al conflitto tra classe subalterna e classe dominante.

Il profilo del Pozzolasco riporta vari tratti del bandito sociale di Hobsbawm: originario di ambienti rurali tendenzialmente poveri, sfida le autorità e l'ordine costituito organizzando scorribande in terre lontane e più ricche di quelle dei propri compaesani, i quali sembrerebbero immuni alle vessazioni dei banditi del paese. L'impresa commerciale illecita si inserisce all'interno del circuito economico locale, e sembrerebbe trovare l'appoggio della comunità, probabilmente interessata al redditizio traffico di merci rubate. Nonostante sia difficile estrapolare elementi legati alla logica della lotta di classe – e, in ogni caso, si parlerebbe di una reazione da parte dei subalterni totalmente inconsapevole e depoliticizzata –, non si può negare che le bande di Pozzolaschi si siano in un certo senso rivoltate all'ordine costituito, sfidando apertamente gli Stati.

Per restituire un'immagine il più completa possibile del bandito sociale manca però un dettaglio sostanziale, che è poi ciò che definisce la figura ideale del bandito giustiziere: la mitizzazione. Questo processo nasce dal giudizio positivo che il popolo ha del bandito, giudizio che poi si riverbera nella memoria collettiva fino a generare il mito; è il percorso che seguono gli eroi del folklore, i banditi delle ballate popolari, quelli dei racconti orali divenuti romanzi. L'immagine del bandito sociale necessita dell'approvazione popolare, e successivamente della stereotipizzazione, per rientrare nei canoni del ladro gentiluomo, del fuorilegge che ruba ai ricchi per dare ai poveri, dell'eroe romantico salvatore degli indifesi.

Nel caso della malavita di Pozzolo, la memoria popolare ha restituito vari detti e proverbi, tramandati soprattutto oralmente, che possono suggerire qualche riflessione sulla natura del banditismo di Pozzolo e sulla ricezione del fenomeno tra la gente comune.

#### *4.2 Il bandito di Pozzolo nella memoria locale*

In apertura di questo scritto appare il proverbio forse più conosciuto, ancora oggi, tra gli abitanti di Pozzolo Formigaro, in cui si accosta il popolano alla figura del ladro e del fuorilegge. Ma *A Pozzolo sono trentasei* è solo uno dei vari detti e modi di dire che rimandano a una sorta di tendenza criminale generalizzata<sup>328</sup>.

---

<sup>327</sup> B. P. Saverino, *Tra violenze e giustizie* cit., pp. 85-86.

<sup>328</sup> Una lista di proverbi legati a Pozzolo Formigaro, tra cui quelli presenti in questo scritto, è presente in Giovanni Masini (tesi di laurea), *Il banditismo antifrancese nel distretto di Marengo (1789 – 1807): Majno della Spinetta*, Università degli studi di Pavia, 1978-79, pp. 41-48; Anon., *La piaga del banditismo*, in «La contrada delle roveri»

Almeno fino a qualche decennio fa, in territorio ligure si diceva «galantuomo di Pozzolo, non ti “spenna” se non può<sup>329</sup>», mentre a nord dell’Appennino gli abitanti di Pozzolo venivano accusati di essere ladri, disperati, “leggere” di passaggio e quelli della Compagnia del Suffragio<sup>330</sup>; accuse ancora più forti si trovano nel seguente detto: «Quelli di Pozzolo hanno il coltello nascosto nella manica della giacca<sup>331</sup>». Ci sono poi detti originari del paese che, in maniera scherzosa, tradiscono una certa familiarità con il mestiere del ladro: «vergogna è andare a rubare e portare a casa niente<sup>332</sup>», «quando non si può rubare, il giusto va bene per tutti<sup>333</sup>», e ancora «hai mangiato il pane? Hai detto il Padre nostro? Allora prendi il sacco e vai a rubare<sup>334</sup>».

È interessante questa duplice natura della memoria locale: da una parte i modi di dire di coloro che accusano i pozzolesi, che affibbiano loro l’etichetta di ladro; dall’altra, i detti del paese che confermano fieramente questa attitudine. Il giudizio negativo del forestiero da una parte, il giudizio positivo del paesano dall’altra.

Nonostante la presenza di varie tracce – anche positive – nella memoria popolare, non si riscontrano immagini idealizzate del bandito, ovvero non si può affermare che la memoria del paese abbia conservato una figura eroica del bandito Pozzolasco. Certo, sono presenti modi di dire che in un certo senso suggeriscono una tolleranza verso il furto, che addirittura dipingono la ruberia come attività lecita e tradizionale; si tratta però di semplici richiami al “banditismo necessario” di cui si è parlato sopra, banditismo in risposta alle instabili condizioni economiche. Considerando proverbi e modi di dire, non si trova un’immagine mitica del fuorilegge giusto tra i giusti; anzi, si può dire che più che una mitizzazione della figura del bandito è percepibile una demonizzazione originatasi in luoghi limitrofi.

Pur possedendo alcune caratteristiche sostanziali del modello proposto da Hobsbawm, la mancanza di un mito vero e proprio che dipinga il Pozzolasco come ladro giustiziere allontana la sua figura da quella del bandito sociale a tutti gli effetti. Non si può negare la sua origine rurale, il temperamento ribelle e antipolitico, la tendenza a ricercare una giustizia fai-da-te, seppur probabilmente in maniera inconsapevole. Non sono però presenti gli elementi raffigurativi che lo eleverebbero a leggenda popolare.

---

rivista dell’associazione Pro Loco di Pozzolo Formigaro, 1974, p. 32; Natale Magenta, *Pruèrbi ed Pussö*, in «La Rosta» rivista dell’associazione Pro Loco di Pozzolo Formigaro, 1992, pp. 189-191.

<sup>329</sup> Nel dialetto locale: *Galantommu de Pusso, nu t’escamota s’u nu po.*

<sup>330</sup> Nel dialetto locale: *Ladre, desprài, legger ‘d passag e quèi dra Cumpagnia du Sùffragg.*

<sup>331</sup> Nel dialetto locale: *Quèi ed Pussö i g-hau ei cutè ent-ra maunga d-u aché.*

<sup>332</sup> Nel dialetto locale: *Vergogna l’è andà a rubà e purtà a cà gnèinta.*

<sup>333</sup> Nel dialetto locale: *Quèund u n’sè po no rubà, u giust u va bèi per tutti.*

<sup>334</sup> Nel dialetto locale: *A l’at mangiàga ‘a meccà? A l’at deccia a paterna? Alura, pija u sac e va a rubà.*

Se si vuole ricercare un bandito sociale a tutti gli effetti, senza allontanarsi dalla zona della Frasceta, è necessario attendere l'avvento del periodo napoleonico. Durante i primi dell'Ottocento compare, infatti, una figura che combacia perfettamente con il bandito sociale, che da fuorilegge latitante si trasforma presto in eroe popolare: Mayno della Spinetta. Ricordato anche come *Imperatore delle alpi* e *Re di Marengo*, o più recentemente come il *Robin Hood piemontese*, Mayno è un brigante antifrancese che per qualche anno, dal 1803 fino al 1806, ha sfidato la gendarmeria del distretto di Alessandria con la sua banda di malviventi e rapinatori, inserendosi tra le pagine della storia locale grazie al processo di eroizzazione della sua figura. Su Mayno sono stati scritti saggi<sup>335</sup>, romanzi<sup>336</sup>, opere teatrali<sup>337</sup>, tesi di laurea<sup>338</sup>, è citato da Cesare Lombroso<sup>339</sup> e omaggiato da Stendhal<sup>340</sup>, oltre che ricordato dalle comunità locali come un eroe. Ma perché Mayno è considerato un simbolo di giustizia sociale, mentre i Pozzolaschi non godono di questo clamore? Prima di dare una risposta è necessario ripercorrere brevemente la sua vita, consapevoli che il mito è stato capace di macchiare irreversibilmente i fatti storici e che dunque le biografie tendono a riportare alcune incongruenze.

---

<sup>335</sup> Francesco Gasparolo, *La banda di Mayno della Spinetta. Contributo alla storia del brigantaggio in Italia nel secolo XIX*, in «Rivista di Storia, Arte e Archeologia della Provincia di Alessandria», 1905, XIX, pp. 345 e segg.; Michele Ruggiero, *Briganti del Piemonte napoleonico*, Le Bouquiniste, Torino 1968; Franco Castelli, *Mayno della Spinetta: un brigante fra storia e leggenda*, in Virgilio Bellone, *Mayno della Spinetta* (ed. 1935), Viglongo, Torino 1977; Giovanni Moretti (a cura di), *Mayno, il brigante della Spinetta. Intorno a un soggetto cinematografico di Armando Mottura e Pinin Pacòt*, Edizioni SEB 27, Torino 2008.

<sup>336</sup> Francesco Viganò, *Il brigante di Marengo o sia Mayno della Spinetta, leggenda popolare*, 2 voll., Borroni e Scotti, Milano 1845; Anon., *Le avventure singolari del famoso brigante Giuseppe Mayno della Spinetta*, Tipografia di Commercio, Milano 1852; Giovanni Antonio Albera, *Mayno della Spinetta*, Sarzi, Parma 1873; Anon., *Vita di Giuseppe Antonio Mayno della Spinetta capo di briganti nella quale si raccontano le sue straordinarie vicende, aggiuntavi la Sentenza pronunciata dalla Suprema Commissione Militare sedente in Alessandria in nome del Re ed Imperatore Napoleone I*, Fratelli Miglio, Novara 1877; Anon., *Il brigante di Marengo dove si leggono le sue grandi imprese contro i Francesi, il suo amore per la moglie e la figlia, e come infine sorpreso a tradimento si uccidesse*; Salani, Firenze 1885; Franco Livio Montefiore, *Mayno della Spinetta, il bandito di Marengo*, Soc. ed. Milanese, Milano s.d.; Vittorio Luciani, *Mayno della Spinetta il brigante di Marengo, racconto popolare*, Soc. ed. Milanese, Milano 1910; Bruno Santalena, *Mayno della Spinetta il bandito di Marengo*, Soc. ed. Milanese, Milano 1913; Anon., *Il brigante di Marengo, Mayno della Spinetta*, Bietti, Milano s.d.; Vittorio Bellone, *Mayno della Spinetta*, Ceschina, Milano 1935; Elio Gioanola, *Maino della Spinetta Re di Marengo e Imperatore delle Alpi*, Jaca Book, Milano 2008.

<sup>337</sup> Luigi Forti, *Mayno della Spinetta capo di banditi. Commedia in sette parti*, Brambilla, Milano 1843; *Mayno della Spinetta. Drame*, Carlo Barbini editore, Milano 1896. Altri sceneggiati teatrali comparsi in tempi più recenti: *Mayno capo dei Briganti*, commedia musicale al Teatro Erba, Torino 1972; Gozzi e Orengo, regia di Massimo Scaglione, *Mantello, stivali e coltello*, Torino 1975; Mariella Pintus et al., regia di Mariella Pintus, *Il brigante Mayno*, atto unico in italiano e piemontese, Torino 1999.

<sup>338</sup> Sergio Novelli (tesi di laurea), *Mayno della Spinetta. I percorsi del teatro e le fonti del racconto*, Università di Bologna, 1986-87; G. Masini (tesi di laurea), *op. cit.*

<sup>339</sup> Cfr. Cesare Lombroso, *L'uomo delinquente in rapporto all'antropologia, alla giurisprudenza ed alle discipline carcerarie*, Fratelli Bocca Editori, Torino 1889 (ed. orig. 1884), pp. 576-77.

<sup>340</sup> Cfr. brano apparso inizialmente anonimo nel volume del cugino di Stendhal Romain Colomb, *Journal d'un voyage en Italie et en Suisse, pendant l'année 1828*, Verdière, Parigi 1833 pp. 239-240 ora in Stendhal, *I briganti in Italia*, Il Nuovo Melangolo, Genova 2004.

Giuseppe Mayno (o Majno, o Maino) nasce tra il 1780 e il 1784 a Spinetta Marengo, nella Frasceta, in prossimità della zona storicamente nota per la battaglia condotta da Napoleone nel 1800. Tradizione vuole che si sia dato alla macchia dopo i festeggiamenti delle sue nozze nel 1803, per aver infranto la proibizione dell'uso delle armi imposta dai francesi e aver ucciso alcuni gendarmi; un'altra versione lo vede fuggitivo dopo aver disertato l'arruolamento nell'esercito napoleonico. Inizia così una latitanza che lo porta a capo di una banda di fuorilegge composta da circa 200 uomini (anche se i processi posteriori alla sua morte vedranno imputate 49 persone), attiva nella zona fraschetana e circostante. Sembrerebbe che la popolazione, o parte di essa, abbia accolto positivamente la presenza dei criminali, e che si sia prodigata per offrire loro supporto e nascondigli, anche perché le vittime della banda risultano essere principalmente coloro che sono invisibili al popolo. Tra i colpi più importanti della sua carriera criminale – attribuitigli sia dalla tradizione che dai rapporti della polizia –, l'assalto alla carrozza di papa Pio VII a San Giuliano Vecchio, nel 1804, mentre il pontefice si dirigeva in Francia per l'incoronazione di Napoleone<sup>341</sup>, e le rapine ai danni del ministro Saliceti e del generale Milhaud<sup>342</sup>. Dopo circa quattro anni di fortunata carriera come capobanda dei briganti fraschetani, viene ucciso nel 1806 dalle autorità francesi in seguito al tradimento di alcune spie (alcune voci di tradizione popolare suggeriscono che si sia suicidato prima di essere catturato).

Cosa differenzia, dunque, Mayno dal Pozzolasco di qualche decennio precedente? Quali sono i fattori che giocano un ruolo nel processo di eroizzazione del personaggio? Ad analizzare i due casi, molti sono gli attributi in comune tra essi: l'origine umile in una comunità rurale, l'interesse alle imprese illecite, la noncuranza delle leggi e il disprezzo delle autorità, l'appoggio delle masse popolari. Tuttavia, si trovano caratteristiche specifiche che compaiono solo in Mayno. Su tutte, un elemento giova all'elevazione del personaggio di Mayno a eroe: il contesto storico-politico. È plausibile che un generalizzato astio da parte delle popolazioni nei confronti dell'occupante<sup>343</sup> abbia fatto in modo che l'immagine del brigante si ergesse a simbolo di resistenza contro gli oppressori, e di conseguenza Mayno potrebbe aver colto questa insofferenza e potrebbe averla sfruttata per i suoi scopi, o addirittura potrebbe aver sposato la causa antifrancesa diventando a tutti gli effetti un guerrigliero, un bandito politico. Non è da scartare neanche l'ipotesi di una possibile ingerenza di quelle figure che mal digeriscono gli

---

<sup>341</sup> Cfr. G. Masini, *op. cit.*, pp. 125-126.

<sup>342</sup> Cfr. F. Gasparolo, *La banda di Mayno della Spinetta* cit.

<sup>343</sup> Sull'argomento si veda Carlo Capra, *L'età rivoluzionaria e napoleonica in Italia 1796-1815*, Loescher, Torino 1978, pp. 93-147; Michele Ruggiero, *La rivolta dei contadini piemontesi 1796-1802*, Piemonte in bancarella, Torino 1974; Rinaldo Salvadori, *Moti antigiacobini e insorgenze antinapoleoniche in Val padana*, in *Storia della società italiana vol. 13. L'Italia giacobina e napoleonica*, Teti, Milano 1985, pp. 189-217.

occupanti, come il clero e alcune autorità, interessate a danneggiare il nuovo sistema politico attraverso le imprese della banda di Mayno: tra gli arrestati per favoreggiamento, infatti, compaiono anche il parroco di Spinetta e il commissario di polizia di Alessandria (anche se non si possono escludere a priori moventi d'altro tipo, come, per esempio, amicizia o corruzione).

C'è sicuramente una componente politica molto più significativa nel caso Mayno rispetto a quello dei Pozzolaschi. Anche i soprannomi affibbiatigli (tradizione vuole che sia lui stesso a scegliere i propri nomignoli) restituiscono un forte senso politico alla sua figura: imperatore delle alpi e re di Marengo, a contrastare sfrontatamente la monumentale immagine di Napoleone imperatore dei francesi e re d'Italia. La presenza di Napoleone in questa vicenda, perlappunto, grazie alla sua imponenza politica e storica, aiuta a valorizzare per contrasto quella del brigante di Spinetta. Mayno assume così i connotati del ribelle politico, dell'eroe antifrancese, non solo nell'immagine riverberata e tramutata in leggenda popolare, ma anche tra alcuni coevi: un viaggiatore francese, in transito per Spinetta, nel 1807 (diciotto mesi dopo la morte di Mayno) lo descrive come uno tra i più grandi briganti di sempre, dal coraggio eroico, difensore dei deboli e vendicatore degli oppressi<sup>344</sup>. Altro fatto che può essere interpretato come indice di precocità nel processo di mitizzazione riguarda il becchino che ha il compito di seppellire il cadavere di Mayno, il quale sarà condannato per aver rubato i vestiti del brigante, forse per recuperare qualche reliquia di quel celebre personaggio<sup>345</sup>.

Il tempo e le vicende storiche aiutano poi a conservare la memoria di Mayno e, finché sono presenti forti spinte propagandistiche e ideologiche, la sua figura, all'interno delle opere narrative, è declinata in funzione di questa o quell'altra ragione: il ribelle patriottico nemico dell'invasore e difensore dei propri conterranei è un'immagine di Mayno che si sposa perfettamente con i sentimenti risorgimentali, ha tutti gli elementi per partecipare al processo di creazione di idea di nazione e, ancora, converge con lo spirito nazionalistico e patriottico della prima metà del Novecento.

Il Pozzolasco non presenta nessuna di queste ultime caratteristiche. Non compare nessuna testimonianza coeva che lo dipinga come un eroe del popolo, pur essendoci una certa collaborazione tra banditi e gente comune. L'immagine del fuorilegge di Pozzolo, poi, si conserva sì nella memoria locale, ma senza riportare i tratti del bandito galantuomo. Se si considera il contesto storico, il Pozzolasco vive in un'epoca di intensi cambiamenti politici ed

---

<sup>344</sup> Cfr. *Journal d'Alexis Delisle* in Franco Castelli, *Mayno della Spinetta: un brigante fra storia e leggenda*, in G. Moretti (a cura di), *op. cit.*, pp. 71-72.

<sup>345</sup> Cfr. G. Masini (tesi di laurea), *op. cit.*, pp. 148-149.

è testimone di numerosi passaggi di potere, ma nulla di tanto stravolgente rispetto alle novità instaurate dal sistema politico e d'amministrazione del territorio di stampo napoleonico, capace oltretutto di farsi mal digerire da parte della popolazione comune. È nel ricettacolo di questo astio verso il regime francese e il suo potente leader che si incuba la figura leggendaria di Mayno.

Una componente mancante nella vicenda dei Pozzolaschi, rispetto al caso Mayno, è appunto quella politica e ideologica, componente che è plausibile che non maturi in maniera così violenta tra la popolazione del Settecento. Ecco che l'immagine del Pozzolasco si conserva nei proverbi e nei modi di dire non tanto come quella di un bandito sociale vero e proprio, ma piuttosto come quella del ladro di professione, scaltro e spinto da spirito di sopravvivenza e dalla necessità di rimediare un mestiere che procuri viveri in abbondanza e, perché no, un'alternativa a una condizione sociale estremamente misera.

## CONCLUSIONI

Il caso dei Pozzolaschi offre spunti interessanti per comprendere, da una parte, i metodi di repressione comunemente adottati dagli antichi Stati italiani e, dall'altra, le strategie e gli obiettivi delle bande di criminali. I Pozzolaschi agiscono con un certo metodo, sanno creare i giusti spazi d'azione e si inseriscono violentemente all'interno del circuito economico, sfidando la legge e l'ordine costituito. È evidente che si tratta di gruppi organizzati, non solo pronti a ricorrere a mezzi estremamente violenti per riuscire nelle loro missioni, ma anche capaci di sviluppare una complessa struttura operativa e, di conseguenza, un'impresa economica longeva e solida. Di contro, gli Stati spendono parecchie forze per introdurre azioni di contrasto, in un periodo storico in cui non è ancora presente un organo di polizia vero e proprio. La persistenza del fenomeno pozzolasco è sintomo della scarsa efficacia delle politiche di lotta alla criminalità, soprattutto nei periodi dominati dalle guerre: gli uomini armati servono sul campo di battaglia, di conseguenza la sicurezza interna soffre la scarsità di soldati disponibili. Solo la pace e il mutuo aiuto tra Stati riescono a piegare l'impero criminale dei Pozzolaschi, nonostante la esigua collaborazione della Repubblica di Genova. Alla fine del Settecento, lungo le sponde del Ticino, le comunità una volta vittime delle incursioni pozzolasche possono godere di una tendenziale pace, scosse da saltuari sfrosi ma in misura decisamente minore rispetto al passato.

Ora che ci si avvia verso la conclusione di questo studio, si propone una breve riflessione integrativa. Il periodo pozzolasco termina, sì, durante l'ultima parte del Settecento, ma la criminalità originata nel territorio fraschetano e tortonese non è totalmente e definitivamente debellata. Sicuramente, come sostiene Levati, estintesi le generazioni al tempo suddite degli Asburgo si raggiunge una fase di stasi, e i luoghi di quella provincia, tra cui Pozzolo, non compaiono più tra le zone più esposte alla delinquenza. Gli abitanti sono ormai abituati a un contesto politico più stabile, orientato su Torino, e per molto tempo sembra non generarsi una realtà criminale delle dimensioni paragonabili a quella dei Pozzolaschi. La stabilità sembrerebbe aver condotto alla quiete pubblica. Ma con il periodo napoleonico, e gli sconvolgimenti che comporta sul territorio, si rianima uno spirito criminale. È stato citato Mayno della Spinetta, terrore delle autorità francesi nell'Alessandrino, a cui, è doveroso ricordare, sono attribuite anche azioni nel territorio di Pozzolo e il quale conta tra i membri della sua banda anche abitanti del paese<sup>346</sup>. Tralasciando le ipotesi relative alla natura politica

---

<sup>346</sup> Cfr. Carlo Palenzona, *Una famiglia di briganti. I Majno della Spinetta*, in «La Rosta» rivista dell'associazione Pro Loco di Pozzolo Formigaro, 1992, pp. 125-128.

di quel tipo di brigantaggio, è evidente che l'aumento del tasso di criminalità sia direttamente associato a periodi di instabilità e a momenti in cui guerra e violenza entrano nel quotidiano. È la mancanza di pace e, più in generale, di quiete e stabilità, a generare un aumento esponenziale della delinquenza: nel caso del brigantaggio in periodo napoleonico la causa la si potrebbe riconoscere nello stravolgimento politico del territorio, nel caso dei Pozzolaschi nell'instabilità economica e nella cangiante geografia dei confini (e dei poteri) nell'Italia nordoccidentale. Il discorso è perfettamente allineato con quanto dichiarato in precedenza riguardo la natura del banditismo pozzolasco: peggiori sono le condizioni (politiche, economiche, sociali), maggiori sono le probabilità che si generino cellule criminali.

Per dar ulteriore ragione a tale formula, sarebbe opportuno indagare la storia criminale di Pozzolo Formigaro anche in una delle parentesi storiche più tumultuose vissuta dal paese, ovvero gli anni delle Campagne d'Italia guidate da Napoleone e il successivo avvicendamento francese sul territorio. Ovviamente non è questa l'occasione per approfondimenti di questo tipo, ci si limita solo ad aggiungere che la memoria popolare, oltre a conservare una rappresentazione generica del paesano fuorilegge, restituisce alcune immagini proprio di quel preciso periodo storico: ancora oggi, infatti, gli abitanti attribuiscono a Napoleone la frase «Toccate i cavalli!<sup>347</sup>» che egli avrebbe pronunciato ai suoi uomini una volta giunti nei pressi di Pozzolo, intimandoli a fuggire da quel paese abitato da individui celebri per la loro pericolosità. Memoria di una resistenza antifrancesa o di una rinnovata organizzazione criminale? Briganti politici o semplici criminali? Chissà, certo è che ancora una volta elementi del folklore restituiscono il ritratto di una comunità estremamente violenta.

---

<sup>347</sup> Cfr. Dino Ferretti, *Pozzolo. Toccate i cavalli!*, in «La Rosta» rivista dell'associazione Pro Loco di Pozzolo Formigaro, 1992, pp. 129-130.



## RINGRAZIAMENTI

Sfogliare documenti di trecento e più anni fa, scovare decine e decine di carte colme di informazioni legate alla criminalità pozzolese, leggere di importanti figure politiche occupate a organizzare la repressione della delinquenza di Pozzolo Formigaro: in generale, condurre una ricerca sul passato criminale del paese in cui sono cresciuto è stato per me un lavoro estremamente entusiasmante. Sarebbe però scorretto prendermi tutti i meriti, ci tengo a dire che la buona riuscita di questo studio è anche dovuta al contributo e al supporto di amici, colleghi, professori. Ringrazio anzitutto il professor Paolo Calcagno, relatore di questa tesi, per aver assecondato il mio desiderio di scavare nel passato burrascoso di Pozzolo e per avermi dato strumenti e coordinate per intraprendere questa ricerca. Ringrazio il professor Emiliano Beri, per aver accettato il ruolo di correlatore, e tutti gli altri professori che ho avuto il piacere di incontrare durante questa mia esperienza universitaria. Un ringraziamento speciale va al professor Stefano Levati dell'Università degli studi di Milano per aver condiviso con me il suo lavoro sui Pozzolaschi, offrendomi così molto materiale, vari spunti di ricerca e i giusti riferimenti archivistici. Ringrazio gli storici e gli appassionati di storia locale che, in un modo o nell'altro, mi hanno offerto il loro aiuto: Marcello Ghiglione e i soci della Società Storica del Novese, Giovanni Masini, e i compianti Mario Silvano e Giacomo Martini.

Ringrazio gli amici del Giardino di Pozzolo Formigaro, compagni di mille esperienze, che in questi mesi si sono sorbiti il mio assillante entusiasmo per questa ricerca. Sono loro ad avermi fatto conoscere i proverbi sulla malavita pozzolese, e sono sempre loro che, solo grazie all'intuito, si sono resi conto che il paese nasconde un nonsoché di atipico misterioso: una sorta di calamita per gli – chiamiamoli così – *outsiders*. Ringrazio gli amici di Novi, i Majin Blues e tutta la cricca musicofila e soprattutto, come sempre, Edoardo Traverso: ormai non riuscirei nemmeno a immaginare di intraprendere una “sfida intellettuale” senza la sua compagnia e il suo appoggio. Ringrazio poi i soci di Edizioni Epoké ~~per la loro giovilissima professionalità~~ ~~professionalissima giovilità~~ per la loro professionalità e la loro giovilità, per avermi accolto tra loro e avermi dato l'opportunità di lavorare in un contesto creativo.

Ringrazio la mia famiglia, per ciò che hanno fatto e continuano a fare: mamma, papà e quello sciroccato di mio fratello. Infine, un ringraziamento dolce va alla mia fidanzata Noemi che mi supporta, mi sopporta, ogni tanto mi dice di tutto (di solito ha ragione lei ma questo non diciamolo ad alta voce) ma il più delle volte mi copre di attenzioni e lodi che so di non meritare così tanto. Grazie.

## FONTI ARCHIVISTICHE

- Archivio di Stato di Genova (ASGe), Archivio segreto, *Giunta de' confini (CONFINIUM)*, f. 129.
- ASGe, Archivio segreto, *Giunta de' confini (CONFINIUM)*, f. 138.
- ASGe, Archivio segreto, *Giunta de' confini (CONFINIUM)*, f. 140.
- ASGe, Archivio segreto, *Litterarum (CONFINIUM)*, u. 423.
- ASGe, Archivio segreto, *Materie politiche (negoziazioni e trattati con Stati esteri)*, u. 2766.
- Archivio di Stato di Milano (ASMi), Atti di governo, *Confini parti cedute*, c. 16 bis, Pozzolo Formigaro.
- ASMi, Atti di governo, *Giustizia punitiva*, p. a., c. 14.
- ASMi, Atti di governo, *Giustizia punitiva*, p.a., c. 15.
- ASMi, Atti di governo, *Giustizia punitiva*, p. a., c. 16.
- ASMi, Atti di governo, *Giustizia punitiva*, p. a., c. 18.
- ASMi, Atti di governo, *Giustizia punitiva*, p. a., c. 28.
- ASMi, Atti di governo, *Giustizia punitiva*, p. a., c. 37.
- ASMi, Atti di governo, *Uffici e tribunali regi*, p. a., c. 649.
- ASMi, Atti di governo, *Uffici e tribunali regi*, p. a., c. 651.
- ASMi, Atti di governo, *Uffici e tribunali regi*, p. a., c. 652.
- ASMi, *Carteggio delle cancellerie dello Stato*, c. 412.
- ASMi, *Gridario Greppi*, b. 4.
- Archivio di Stato di Torino (ASTo), Corte, Confini con Genova, *Provincia di Tortona*, m. 9.
- ASTo, Corte, Materie economiche, Materie economiche per categorie, Gabelle, *Gabelle generali*,  
II addizione, m. 1, f. 4.
- ASTo, Corte, Materie economiche, Materie economiche per categorie, Gabelle, *Gabelle generali*,  
I addizione, m. 2, f. 6.
- ASTo, Corte, Milanese, *Incidenti col governo*, m. 2, n. 2.
- ASTo, Corte, Paesi, Genova, *Incidenti con Genova*, m. 3, n. 9.
- ASTo, Corte, Paesi, Milanese, *Giuridico e politico*, m. 2, f. 8.
- ASTo, Corte, Paesi, Paesi di nuovo acquisto, Tortonese, m. 15, *Pozzolo Formigaro*.
- ASTo, Corte, *Raccolte private, Balbo jr*, serie II, reg. VII.

## BIBLIOGRAFIA

- ALBERA Giovanni Antonio, *Mayno della Spinetta*, Sarzi, Parma 1873.
- ALESSI Giorgia, *La comparsa di una polizia «moderna»*, in Livio Antonielli (a cura di), *La polizia in Italia nell'età moderna*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2002, pp. 33-64.
- ANON., *Compendio di tutte le gride, bandi, et ordini, Fatti & publicati nella Città, & Stato di Milano. Nel governo dell'Illustrissimo, & Eccellentissimo signor Duca di Feria*, Stampatori Regij Camerali, Milano 1623.
- ANON., *Compendio di tutte le gride, bandi, et ordini, Fatti & publicati nella Città, & Stato di Milano. Nei Governi degli Illustris. & Eccellentiss. Signori Iuan Fernandez de Velasco, Contestabile di Castiglia, & c. Et Don Pedro de Padilla, Castellano di Milano, &c. Luogotententi & Governatori per Sua Maestà Catholica dello Stato di Milano*, Impressori Regij Camerali, Milano 1600.
- ANON., *Compendio di tutte le gride, bandi, et ordini, Fatti & publicati nella Città, & Stato di Milano. Nel governo dell'Illustrissimo, & Eccellentissimo signor Duca di Feria*, Malatesta stampatori regi reali, Milano 1623.
- ANON., *Compendio di tutte le gride, bandi, et ordini, Fatti & publicati nella Città, & Stato di Milano. Nel governo dell'Illustrissimo, & Eccellentissimo signor Duca di Feria*, Malatesta stampatori regi reali, Milano 1623.
- ANON., *Gridario dell'Ecc.mo Sig.r Don Francesco Caetano Duca di Sermoneta, e di S. Marco, Prencipe di Caserta, Marchese di Cisterna, Sig.r di Bassiano, Ninfa, S. Felice, e S. Donato &c. Cavaliere dell'insigne ordine del Toson d'oro, del Consiglio di Sua Maestà, Governatore, e Capitano generale nello Stato di Milano, &c.*, Stampatori Regij Camerali, Milano 1662.
- ANON., *Il brigante di Marengo dove si leggono le sue grandi imprese contro i Francesi, il suo amore per la moglie e la figlia, e come infine sorpreso a tradimento si uccidesse*; Salani, Firenze 1885.
- ANON., *Il brigante di Marengo, Mayno della Spinetta*, Bietti, Milano s.d.
- ANON., *La piaga del banditismo*, in «La contrada delle roveri» rivista dell'associazione Pro Loco di Pozzolo Formigaro, 1974, pp. 32-33.
- ANON., *Le avventure singolari del famoso brigante Giuseppe Mayno della Spinetta*, Tipografia di Commercio, Milano 1852.
- ANON., *Vita di Giuseppe Antonio Mayno della Spinetta capo di briganti nella quale si raccontano le sue straordinarie vicende, aggiuntavi la Sentenza pronunciata dalla Suprema Commissione*

- Militare sedente in Alessandria in nome del Re ed Imperatore Napoleone I*, Fratelli Miglio, Novara 1877.
- ANTONIELLI Livio, *Gli uomini della polizia e l'arruolamento*, in Livio Antonielli (a cura di), *La polizia in Italia nell'età moderna*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2002, pp. 117-149.
- ANTONIELLI Livio, *Il controllo delle campagne lombarde nel Settecento: gli «Uomini d'arme»*, in «Società e storia», 2006, 111, pp. 1-19.
- ANTONIELLI Livio, *La polizia nello Stato di Milano tra antico regime ed età napoleonica. Appunti per una ricerca*, in Eugenia Granito et al. (a cura di), *Il Principato Citeriore tra ancien régime e conquista francese: il mutamento di una realtà periferica del Regno di Napoli*, Salerno, Archivio di Stato di Salerno-Amministrazione provinciale di Salerno 1993, pp. 103-133.
- ANTONIELLI Livio, *Le licenze di porto d'armi nello Stato di Milano tra Seicento e Settecento: duttilità di una fonte*, in Livio Antonielli, Claudio Donati (a cura di), *Al di là della storia militare: una ricognizione sulle fonti*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2004, pp. 99-125.
- ANTONIELLI Livio, *Polizie di città e polizie di campagna in antico regime: il caso dello Stato di Milano a metà Settecento*, in Livio Antonielli (a cura di), *Polizia, ordine pubblico e crimine tra città e campagna: un confronto comparativo*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2010, pp. 17-48.
- ASSERETO Giovanni, *Le metamorfosi della Repubblica. Saggi di storia genovese tra il XVI e il XIX secolo*, Elio Ferraris editore, Savona 1999.
- BARBERIS Walter, *Le armi del principe. La tradizione militare sabauda*, Einaudi, Torino 1988.
- BATTISTONI Marco, *Franchigie. Dazi, transiti e territori negli Stati sabaudi del secolo XVIII*, Edizioni dell'Orso, Alessandria 2009.
- BELLABARBA Marco, *La giustizia nell'Italia moderna, XVI-XVIII secolo*, Laterza, Roma 2008.
- BELLAMY John G., *Bastard Feudalism and the Law*, Routledge, London 1989.
- BELLONE Vittorio, *Mayno della Spinetta*, Ceschina, Milano 1935.
- BIANCHI Paola, *Spunti per una discussione sulle fonti di storia militare in età moderna: i documenti sui governatori nel Piemonte del Settecento*, in Livio Antonielli, Claudio Donati (a cura di), *Al di là della storia militare: una ricognizione sulle fonti*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2004, pp. 77-98.
- BIANCHI Paola, *Verso un esercito-polizia. Il controllo dell'ordine pubblico nel Piemonte del Settecento*, in Livio Antonielli, Claudio Donati (a cura di), *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.)*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2003, pp. 213-239.

- BONACINI Pierpaolo, *Per il gran bene della pubblica tranquillità e sicurezza... Giustizia e disciplina militare negli Stati estensi di Antico Regime (secoli XVI-XVII)*, in «Historia et ius», XVI, 2019, 5, pp. 1-70.
- BRAUDEL Fernand, *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II*, vol. II, Einaudi, Torino 2002 (ed. or. Parigi, 1949).
- BROERS Michael, intervento in *Discussione*, in Sandra Contini, *Quali le funzioni di polizia?*, in Livio Antonielli (a cura di), *La polizia in Italia nell'età moderna*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2002, pp. 91-92.
- BROERS Michael, intervento in *Discussione*, in Steven C. Huges, *L'immagine della polizia*, in Livio Antonielli (a cura di), *La polizia in Italia nell'età moderna*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2002, pp. 158-159.
- CALCAGNO Paolo, «*Per la pubblica quiete*». *Corpi armati e ordine pubblico nel Dominio della Repubblica di Genova (secoli XVI-XVIII)*, in «Società e storia», 2010, 129, pp. 453-487.
- CALCAGNO Paolo, *La Giunta contro i banditi della Repubblica di Genova (XVII-XVIII secolo)*, in Alessandro Bonvini (a cura di), «*Men in arms*». *Insorgenza e contro-insorgenza nel mondo moderno*, Il Mulino, Bologna 2022, pp. 27-45.
- CAMMARATA Italo, *Storie spagnole. Il Seicento quotidiano nel Tortonese*, EDO, Voghera 2000.
- CAPRA Carlo, CISERANI Maria Teresa, *Criminalità e repressione della criminalità in Lombardia nell'età delle riforme: appunti per una ricerca*, in Luigi Berlinguer, Floriana Colao (a cura di), *Criminalità e società in età moderna*, Giuffrè, Milano 1991, pp. 1-23.
- CAPRA Carlo, *L'età rivoluzionaria e napoleonica in Italia 1796-1815*, Loescher, Torino 1978, pp. 93-147.
- CARTAREGIA Oriana, *Il perfetto giurisdicente: Tomaso Oderico*, in «Miscellanea storica ligure», XII, 1980, 2, pp. 42-44.
- CASTELLI Franco, *Mayno della Spinetta: un brigante fra storia e leggenda*, in Giovanni Moretti (a cura di), *Mayno, il brigante della Spinetta. Intorno a un soggetto cinematografico di Armando Mottura e Pinin Pacòt*, Edizioni SEB 27, Torino 2008, pp. 59-87.
- CASTELLI Franco, *Mayno della Spinetta: un brigante fra storia e leggenda*, in Virgilio Bellone, *Mayno della Spinetta* (ed. or. 1935), Viglongo, Torino 1977, pp. 11-56;
- CATTINI Marco, ROMANI Marzio A., *Tra faida familiare e rivolta politica: banditi e banditismo nella montagna estense (sec. XVII)*, in Gherardo Ortalli (a cura di), *Bande armate, banditi*,

- banditismo e repressione di giustizia negli Stati europei di antico regime*, Jouvence, Roma 1986, pp. 53-65.
- CAVALLERA Marina, *I confini e gli scambi tra domini sabaudi e Stato di Milano*, in Blythe Alice Raviola (a cura di), *Lo spazio sabaudico. Intersezioni, frontiere e confini in età moderna*, Franco Angeli, Milano 2007, pp. 137-162.
- CIPOLLA Carlo M., *Storia economica dell'Europa preindustriale*, Il Mulino, Bologna 2002.
- COLOMB Romain, *Journal d'un voyage en Italie et en Suisse, pendant l'année 1828*, Verdière, Parigi 1833.
- COMASCHI Raffaella, *Strategie familiari, potere locale e banditi in una comunità del contado bolognese del XVI secolo*, in Gherardo Ortalli (a cura di), *Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli Stati europei di antico regime*, Jouvence, Roma 1986, pp. 225-232.
- COSTANTINI Fabrizio, *Commercio e contrabbando di cereali in area lombarda tra Seicento e Settecento*, in Marina Cavallera et al. (a cura di), *Le vie del cibo. Italia settentrionale (secc. XVI-XX)*, Carocci, Roma 2019.
- DALLA ROSA Enrico, *Le Milizie del Seicento nello Stato di Milano*, Vita e pensiero, Milano 1991.
- DELLACHÀ Ferdinando, *L'Agro fraschetano ieri e oggi*, in «La Torre della Barlocca» rivista dell'associazione Pro Loco di Pozzolo Formigaro, 1972, pp. 17-20.
- DELLEPIANE Riccardo, *Scelti e compagnie urbane: le milizie della Repubblica di Genova durante la guerra di successione austriaca*, in Carlo Paolo Bitossi, Claudio Paolocci (a cura di), *Genova 1746: una città di antico regime tra guerra e rivolta*, in «Quaderni franzoniani», XI, 1998, 2, p. 441-456.
- FERRETTI Dino, *Pozzolo. Toccate i cavalli!*, in «La Rosta» rivista dell'associazione Pro Loco di Pozzolo Formigaro, 1992, pp. 129-130.
- FLORIS Maria Desiderata, *La repressione della criminalità organizzata nella Repubblica di Genova tra Cinque e Seicento. Aspetti e cronologia della prassi legislativa*, in Gherardo Ortalli (a cura di), *Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli Stati europei di antico regime*, Jouvence, Roma 1986, pp. 87-106.
- FORTI Luigi, *Mayno della Spinetta capo di banditi. Commedia in sette parti*, Brambilla, Milano 1843.

- GASPAROLO Francesco, *La banda di Mayno della Spinetta. Contributo alla storia del brigantaggio in Italia nel secolo XIX*, in «Rivista di Storia, Arte e Archeologia della Provincia di Alessandria», 1905, XIX, pp. 345 e segg.
- GHIARA Carola, *Le fonti criminali genovesi: sondaggi seriali o culturali?*, in «Quaderni storici», XV, 1980, 44 (2), pp. 603-614.
- GIOANOLA Elio, *Maino della Spinetta Re di Marengo e Imperatore delle Alpi*, Jaca Book, Milano 2008.
- HICKS Michael, *Bastard Feudalism*, Routledge, London 1995.
- HOBBSAWM Eric John, *I banditi. Il banditismo sociale nell'età moderna*, Einaudi, Torino 2002 (ed. or. Londra, 1969).
- HOBBSAWM Eric John, *I ribelli. Forme primitive di rivolta sociale*, Einaudi, Torino 1966 (ed. or. Manchester, 1959).
- LEVATI Stefano, «*Lessandrini e Pozzolaschi e simil canaglia di contrabbandieri e ladri*»: la nascita e gli sviluppi settecenteschi di un problema d'ordine pubblico, in Livio Antonielli et al. (a cura di), *Guardie e ladri. Banditismo e controllo della criminalità in Europa dal medioevo all'età contemporanea*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2023, pp. 95-125.
- LIVA Giovanni, intervento in *Discussione*, in Sandra Contini, *Quali le funzioni di polizia?*, in Livio Antonielli (a cura di), *La polizia in Italia nell'età moderna*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2002, pp. 87-91.
- LOMBROSO Cesare, *L'uomo delinquente in rapporto all'antropologia, alla giurisprudenza ed alle discipline carcerarie*, Fratelli Bocca Editori, Torino 1889 (ed. orig. 1884).
- LUCIANI Vittorio, *Mayno della Spinetta il brigante di Marengo, racconto popolare*, Soc. ed. Milanese, Milano 1910.
- MAGENTA Natale, *Pruèrbi ed Pussö*, in «La Rosta» rivista dell'associazione Pro Loco di Pozzolo Formigaro, 1992, pp. 189-191.
- MARTINI Giacomo, *Puteolus Furnace. La storia di Pozzolo Formigaro e de li cascinnotti delle Bettole*, Tipografia Sociale, Novi Ligure 2008.
- MASINI Giovanni (tesi di laurea), *Il banditismo antifrancese nel distretto di Marengo (1789 – 1807): Majno della Spinetta*, Università degli studi di Pavia, 1978-79.
- MERLOTTI Andrea, «*Le armi e le leggi*»: governatori, prefetti e gestione dell'ordine pubblico nel Piemonte del primo Settecento, in Livio Antonielli, Claudio Donati (a cura di), *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.)*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2003, pp. 111-139.

- MICONE Remo, *L'agricoltura pozzolese*, in «Il pozzo della Borlasca» rivista dell'associazione Pro Loco di Pozzolo Formigaro, 1972.
- MILANI Giuliano, *Banditi, malesardi e ribelli. L'evoluzione del nemico pubblico nell'Italia comunale (secoli XII-XIV)*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», I, 38, 2009, pp. 111-119.
- MONGIANO Elisa, *Universae Europae securitas. I trattati di cessione della Sardegna a Vittorio Amedeo II di Savoia*, Giappichelli, Torino 1995.
- MONTEFIORE Franco Livio, *Mayno della Spinetta, il bandito di Marengo*, Soc. ed. Milanese, Milano s.d.
- MORETTI Giovanni (a cura di), *Mayno, il brigante della Spinetta. Intorno a un soggetto cinematografico di Armando Mottura e Pinin Pacòt*, Edizioni SEB 27, Torino 2008.
- MURGIA Giovanni, *Banditismo e amministrazione della giustizia nel Regno di Sardegna nella prima metà del Seicento*, in Francesco Manconi (a cura di), *Banditismi mediterranei, secoli XVI-XVII*, Carocci, Roma 2003, pp. 341-358.
- MUSSO Riccardo, *Compagnie scelte e ordinarie dello Stato di Terraferma*, in «Liguria», LIII, 1986, 1-2, pp. 11-16.
- NOVELLI Sergio (tesi di laurea), *Mayno della Spinetta. I percorsi del teatro e le fonti del racconto*, Università di Bologna, 1986-87.
- ORTALLI Gherardo, *Dal convegno al volume: una presentazione*, in Gherardo Ortalli (a cura di), *Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli Stati europei di antico regime*, Jouvence, Roma 1986, pp. 7-11.
- PALENZONA Carlo, *Una famiglia di briganti. I Majno della Spinetta*, in «La Rosta» rivista dell'associazione Pro Loco di Pozzolo Formigaro, 1992, pp. 125-128.
- PAPAGNA Elena, *Ordine pubblico e repressione del banditismo nel Mezzogiorno d'Italia (secoli XVI-XIX)*, in Livio Antonielli, Claudio Donati (a cura di), *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.)*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2003, pp. 49-72.
- RAGGIO Osvaldo, *Faide e parentele. Lo stato genovese visto dalla Fontanabuona*, Einaudi, Torino 1990.
- RAO Anna Maria, *Sintesi dei lavori*, in Livio Antonielli (a cura di), *La polizia in Italia e in Europa: punti sugli studi e prospettive di ricerca*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2006, pp. 191-197.
- RATTI Guido, *Dogane, gabelle e contrabbando in Savoia nel secolo XVIII*, in «Rivista della guardia di finanza», XXIII, 1974, 5, pp. 601-648.



- RUGA Francesco, *Le incursioni dei Pozzolaschi in Riviera*, in «Quaderni Cusiani», I, 2008, pp. 85-89.
- RUGGIERO Michele, *Briganti del Piemonte napoleonico*, Le Bouquiniste, Torino 1968.
- RUGGIERO Michele, *La rivolta dei contadini piemontesi 1796-1802*, Piemonte in bancarella, Torino 1974.
- SALVADORI Rinaldo, *Moti antigiacobini e insorgenze antinapoleoniche in Val padana*, in *Storia della società italiana vol. 13. L'Italia giacobina e napoleonica*, Teti, Milano 1985, pp. 189-217.
- SANTALENA Bruno, *Mayno della Spinetta il bandito di Marengo*, Soc. ed. Milanese, Milano 1913.
- SAVERINO Bruno Pomara, *Tra violenze e giustizie. La società del mondo mediterraneo occidentale e cattolico in antico regime*, in «Il Palindromo. Storie al rovescio e di frontiera», I, 3, 2011, pp. 83-110.
- SBRICCOLI Mario, *Brigantaggio e ribellismi nella criminalistica dei secoli XVI-XVIII*, in Gherardo Ortalli (a cura di), *Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli Stati europei di antico regime*, Jouvence, Roma 1986, pp. 479-500.
- SILVANO Mario, *Il malandrinnaggio fraschetano e mandrogno sotto Carlo Emanuele III*, in «NoviNostra», XXIII, 1983, 3, pp. 164-181.
- SOLAVAGGIONE Gabriella, *Brigantaggio e contrabbando nella campagna lombarda del Settecento*, in «Nuova rivista storica», LIV, 1-2 e 3-4, 1970, pp. 23-49.
- STENDHAL, *I briganti in Italia*, Il Nuovo Melangolo, Genova 2004.
- STORRS Christopher, *Provincial Governors and the Absolute State: Piedmont 1713-48*, XXXVII, 2007, 1, pp. 35-60.
- TORRES I SANS Xavier, *Faide e banditismo nella Catalogna dei secoli XVI e XVII*, in Francesco Manconi (a cura di), *Banditismi mediterranei, secoli XVI-XVII*, Carocci, Roma 2003, pp. 35-52.
- TRAVERSO Matteo, *Sicurezza e libertà nelle strategie di contrasto al banditismo nel Regno di Sardegna tra XVIII e XIX secolo*, in «Italian Review of Legal History», IV, 2, 2018, pp. 1-22.
- VIGANÒ Francesco, *Il brigante di Marengo o sia Mayno della Spinetta, leggenda popolare, 2 voll.*, Borroni e Scotti, Milano 1845.
- WEISSER Michael R., *Criminalità e repressione nell'Europa moderna*, Il Mulino, Bologna 1989.
- ZANINI Andrea, *Soldati corsi e famegli: la forza pubblica della Repubblica di Genova nel XVIII secolo*, in Livio Antonielli, Claudio Donati (a cura di), *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.)*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2003, pp. 141-180.